

RESOCONTO STENOGRAFICO

265.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	24905	<i>approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i> (833-548-685-B).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE 24906, 24912, 24913, 24914,	
(Approvazione in Commissione) . . .	25041, 25087	24919, 24921, 24926, 24928, 24929, 24930,	
Assegnazione di progetti di legge a		24936, 24937, 24938, 24939, 24940, 24941,	
Commissione in sede legislativa .	24906	24944, 24945, 24946, 24951, 24953, 24955,	
Disegno e proposte di legge (Seguito		24956, 24957, 24958, 24964, 24967, 24968,	
della discussione e approvazione):		24969, 24970, 24971, 24972, 24977, 24987,	
S. 646. — Disegno di legge di iniziativa		24988, 24989, 24990, 24991, 24998, 25004,	
del Governo; NICOTRA; PAZZAGLIA		25005, 25006, 25012, 25014, 25015, 25016,	
ed altri: Norme in materia di controllo		25017, 25018, 25019, 25025, 25027, 25028,	
dell'attività urbanistico-edilizia,		25029, 25030, 25031, 25033, 25034, 25041,	
sanzioni, recupero e sanatoria		25042, 25043, 25044, 25045, 25046, 25049,	
delle opere abusive (<i>testo unificato</i> ,		25050, 25051, 25052, 25057, 25059, 25065,	
		25066, 25068, 25069, 25071, 25073, 25075,	
		25077, 25079, 25080, 25081	
		ALBORGHETTI GUIDO (PCI) . . .	24941, 24990,
			24991, 25015, 25050

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

PAG.	PAG.
ALIBRANDI TOMMASO (PRI) 24969, 24970	RIZ ROLAND (Misto-SVP) 25044
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 24990, 25069	ROCELLI GIANFRANCO (DC) 24913,
BECCHETTI ITALO (DC) 25044	25051, 25071
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO	RONCHI EDOARDO (DP) 24913,
(MSI-DN) 25043, 25050, 25051, 25066	25079, 25080
BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI) 24987	SANTINI RENZO (PSI) 25044
BOSELLI MILVIA (PCI) 24940, 25016	SAPIO FRANCESCO (PCI) 24971,
BOTTA GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della</i>	24989, 25077
<i>Commissione</i> 25030	SATANASSI ANGELO (PCI) 24966
BULLERI LUIGI (PCI) 24944	SERAFINI MASSIMO (PCI) 24969
CARIA FILIPPO (PSDI) 25073	SORICE VINCENZO (DC) 25042
CHELLA MARIO (PCI) 24920	TAMINO GIANNI (DP) 24967, 24988,
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) 24945,	25016, 25030
24988, 25004, 25068	TASSI CARLO (MSI-DN) 24921, 24967
DUJANY CESARE (Misto-UV-DP-UI) 25045	
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 24940,	Proposte di legge:
24941, 24989, 25049	(Annunzio) 24905
FABBRI ORLANDO (PCI) 24910, 25004	(Trasmissione dal Senato) 24905
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) 25051, 25065	
FERRI FRANCO (PCI) 24969	Interrogazioni e interpellanze:
GEREMICCA ANDREA (PCI) 24955, 25004	(Annunzio) 25087
GITTI TARCISIO (DC) 24968, 24971	
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di</i>	Risoluzione:
<i>Stato per i lavori pubblici</i> 24912, 24921,	(Annunzio) 25087
24928, 24929, 24937, 24940, 24941, 24944,	
24953, 24956, 24957, 24967, 24987, 25004,	Votazione segreta di disegno di legge 25082
25014, 25018, 25028, 25030, 25045, 25046,	
25049, 25059	Votazioni segrete 24913, 24914, 24921, 24928,
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO (PCI) 24944	24929, 24930, 24931, 24938, 24942, 24944,
LODIGIANI ORESTE (PSI) 25075	24945, 24946, 24953, 24956, 24957, 24958,
NEBBIA GIORGIO (Sin. Ind.) 24970	24968, 24969, 24971, 24972, 24989, 24991,
NICOTRA BENEDETTO (DC) 25043	25004, 25005, 25007, 25015, 25016, 25018,
PALMINI LATTANZI ROSSELLA (PCI) 25005	25019, 25027, 25028, 25029, 25030, 25031,
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) 25018	25033, 25034, 25045, 25052, 25059, 25082
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore</i> 24912,	
24921, 24928, 24929, 24937, 24939, 24941,	Ordine del giorno della seduta di do-
24944, 24953, 24957, 24967, 24987, 24990,	mani 25087
25004, 25014, 25018, 25028, 25045, 25046,	
25049, 25059	Ritiro di un documento del sindacato
POCHETTI MARIO (PCI) 24912, 24913	ispettivo 25088
POLESELLO GIAN UGO (PCI) 25014	

La seduta comincia alle 10,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Bianco, Campagnoli, Ciccardini, Curci, Forte, Marianetti, Romita e Sanza sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 20 febbraio 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LENOCI ed altri: «Modifiche all'assetto delle unità sanitarie locali e altre norme in materia sanitaria» (2569);

CRESO ed altri: «Legge-quadro per la regolamentazione del divieto della navigazione a motore sui laghi» (2570);

TRIVA ed altri: «Norme di finanza lo-

cale per i bilanci comunali e provinciali del 1985» (2571);

NEBBIA: «Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (2572);

FIANDROTTI: «Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari» (2573).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 20 febbraio 1985 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 945. — Senatori ORLANDO ed altri: «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (*approvata da quella III Commissione permanente*) (2567);

S. 737-821. — Senatori FERRARA NICOLA ed altri; FABBRI ed altri: «Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» (*approvata, in un testo unificato, da quella IX Commissione permanente*) (2568).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

S. 633. — «Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2529) (*con parere della I e della II Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 207. — Senatori SANTALCO ed altri: «Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2549) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1049. — «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2551) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 698. — Senatori COVATTA e SCEVAROLLI: «Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e suc-

cessive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2550) (*con parere della I, della IV, della V e dell'VIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

«Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri» (2479) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

«Pagamento dilazionato dei contributi agricoli unificati dovuti dalle aziende che assumono manodopera agricola per la produzione e la commercializzazione degli agrumi» (2466) (*con parere della V e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del progetto di legge: S. 646 — Disegno di legge di iniziativa del Governo; NICOTRA; PAZZAGLIA ed altri: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (testo unificato, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (833-548-685-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Disegno di legge di iniziativa del Governo; NICOTRA; PAZZAGLIA ed

altri: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 6 febbraio 1985, sono stati approvati gli articoli fino al 17 compreso del progetto di legge. Passiamo, quindi, all'articolo 18. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Lottizzazione).

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque fissate dalla legge regionale.

Gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere rogati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo, notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a cinquemila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.

Sono nulli e non possono essere rogati gli atti diretti alla realizzazione delle lottizzazioni abusive, nonché quelli aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, stipulati dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Qualora la lottizzazione venga iniziata prima della prescritta autorizzazione, ma sia comunque conforme agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento di presentazione della domanda di approvazione del

progetto, gli interessati possono conseguire l'autorizzazione in sanatoria alle condizioni fissate in sede di convenzione e comunque corrispondendo una somma, a titolo di oblazione, pari al doppio degli oneri di urbanizzazione previsti in convenzione. Sono comunque dovuti gli oneri previsti dalla convenzione medesima.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi. L'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie».

Il Senato lo ha così modificato:

(Lottizzazione).

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei cocondiventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo, notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il prov-

vedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.

Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Per lottizzazione abusiva o senza titolo, ai fini del presente articolo, si intende:

a) realizzazione di opere edificatorie, prive delle prescritte concessioni o autorizzazioni, su terreni non dotati di opere di urbanizzazione primaria, ovvero su terreni che gli strumenti urbanistici o le leggi statali o regionali qualifichino come assolutamente inedificabili o destinino ad edilizia pubblica o a spazio pubblico o definiscano soggetti ad esproprio;

b) l'esecuzione — preordinata all'attività edilizia — di opere di urbanizzazione primaria non assistita, nei casi previsti dalla legge, dalla previa stipulazione della convenzione stabilita dall'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Non costituiscono fattispecie di lottizzazione senza titolo i semplici atti giuridici tra vivi recanti alienazione anche frazionata, permuta o divisione di terreni od aree di qualunque destinazione ed ovunque ubicati, anche se contenenti patti o convenzioni concernenti strade, passaggi, servitù, deroghe a distanze e vincoli di natura edilizia, ferme comunque restando — a carico dei compratori, permutanti o condividenti che intendano procedere alla successiva utilizzazione edificatoria — l'osservanza di tutti gli obblighi e le eventuali sanzioni stabilite dalla presente legge e, in quanto applicabili, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, e dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

18. 6.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Si ha lottizzazione abusiva di terreni quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica dei terreni stessi a scopo edilizio, sia mediante la realizzazione di opere sia mediante qualsiasi attività diretta in modo non equivoco alla suddivisione dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque fissate dalla legge regionale.

18. 1.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS, BONETTI MARTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, CIOCCI, FABBRI, GERMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, PEDRAZZI CIPOLLA, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli atti giuridici tra vivi, stipulati sia in forma pubblica, sia in forma privata, o le sentenze aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione, di diritti reali relativi a terreni, così come l'accettazione, successiva all'entrata in vigore della presente legge, espressa o tacita, dell'eredità o del legato, di diritti reali relativi a terreni, non possono essere trascritti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, nei pubblici registri immobiliari ove agli stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

18. 7.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi.

18. 2.

PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI,
COLUMBA, BONETTI MATTIN-
ZOLI, SAPIO.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Il sindaco, entro 15 giorni dalla data della notifica di cui al comma precedente, ha facoltà di opporsi al frazionamento, dandone immediata notizia al richiedente ed agli uffici competenti.

18. 3.

BOSELLI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

All'ottavo comma, sostituire la parola: disponibile con la seguente: indisponibile.

18. 4.

CIOCCI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al nono comma, aggiungere, in fine, le parole: Il sindaco, e chiunque vi abbia interesse, può agire in giudizio per far valere la nullità degli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive.

18. 5.

MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:

Qualora la lottizzazione venga iniziata prima della prescritta autorizzazione, ma sia comunque conforme agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento di presentazione della domanda di approvazione del progetto, gli interessati possono conseguire l'autorizzazione in sanatoria alle condizioni fissate in sede di convenzione e comunque corrispondendo una somma, a titolo di oblazione, pari al doppio degli oneri di urbanizzazione previsti in convenzione. Sono comunque dovuti gli oneri previsti dalla convenzione medesima.

18. 8.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER, TASSI.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo ora alla discussione sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è fuori dubbio che con l'articolo 18 viene affrontato uno dei punti più importanti, più delicati e più spinosi del progetto di legge al nostro esame, e cioè le modalità per impedire e per colpire la lottizzazione abusiva.

Sono infatti le lottizzazioni abusive — anche se possiamo aggiungerci le lottizza-

zioni consentite con concessioni di scarso e disinvolto scrupolo — la causa rilevante e più dirompente del fenomeno dell'abusivismo, dello scempio del territorio e della pratica speculativa. Ed è dovuto in particolare all'uso incontrollato e piratesco di questo strumento, se il nostro paese ha finito per assumere, in tante sue parti, i caratteri di un paese sconvolto e territorialmente sinistrato.

È dalla pratica diffusa di questo strumento, fuori da ogni vincolo e controllo, che si sono consumati gravi fatti di corruzione, scandalosi intrecci tra amministratori e potere politico da una parte, e affaristi e faccendieri senza scrupoli dall'altra.

Affrontando Governo e Parlamento un provvedimento di sanatoria dell'abusivismo pregresso — fenomeno che è venuto assumendo dimensioni straordinarie e non più ignorabili — contemporaneamente, se non preliminarmente, particolare attenzione avrebbe dovuto essere dedicata alla definizione di una severa, rigorosa disciplina che impedisse il ripetersi del fenomeno, soprattutto nella sua principale causa generatrice, appunto la lottizzazione.

Purtroppo, gli insanabili contrasti all'interno delle forze della maggioranza di governo hanno allungato in modo intollerabile l'iter dell'intero provvedimento, incentivando di fatto con tale comportamento una vera e propria corsa alla ripresa in forme massicce ed estese della pratica abusiva. E gravissime sono le responsabilità in proposito del ministro, del Governo e della maggioranza.

Si poteva infatti evitare tutto ciò procedendo, come da noi più volte proposto, alla rapida adozione di misure stralcio (visto che i tempi per l'approvazione del provvedimento complessivo si allungavano) che fossero rivolte almeno ad impedire e a prevenire nuovo abusivismo. Purtroppo, allo stato delle cose, la nostra non può che rimanere un'ennesima denuncia nei confronti della maggioranza e del Governo.

Fatte queste brevi ma doverose considerazioni di ordine generale, quale giudizio

diamo dell'attuale formulazione dell'articolo 18? I ripetuti e serrati scontri e confronti avuti nelle Commissioni ed in Assemblea nei due rami del Parlamento su questo nodale problema delle lottizzazioni hanno avuto come risultato l'introduzione di modifiche importanti rispetto all'iniziale stesura del testo, che era indubbiamente un testo poco chiaro, poco rigoroso, a maglie talmente larghe da risultare permissivo e, come tale, inefficace a stroncare sul nascere la lottizzazione abusiva.

Occorre però precisare che, se la Camera apportò al testo originario correzioni significative ed efficaci, il Senato poi, in sede di esame del testo approvato dalla Camera e nel tentativo forse di meglio precisare la norma, ne ha in realtà mutato in modo per nulla insignificante la sostanza, riducendo lo spettro di efficacia ai fini dell'intervento preventivo, almeno nei confronti di alcune fattispecie di abusivismo incipiente.

La nuova formulazione del primo comma dell'articolo 18, infatti, che costituisce il testo della Camera, altro non è che la riproposizione di ciò che deve intendersi per lottizzazione nella normativa vigente che, come purtroppo abbiamo constatato, non è servita a bloccare sul nascere questa rilevante pratica di edilizia abusiva.

Cerco di spiegarmi: nella definizione di lottizzazione abusiva non possono essere ignorate o trascurate fattispecie che, in realtà, hanno rappresentato uno dei sentieri più battuti per arrivare ad una situazione abusiva di fatto già predeterminata, sfuggendo ad ogni preventivo controllo e ad ogni possibilità di intervento.

Lottizzazione abusiva in atto si ha non solo — e la cosa è ovvia — quando vengono, come cita il testo, «iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici», eccetera, «nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche», eccetera, «de-

nuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio». Questo è giusto, ma vi sono altri strumenti, altri marchingegni che possono contenere le premesse di lottizzazione abusiva e che questa normativa non contempla, non prevedendo l'intervento preventivo dei pubblici poteri preposti alla salvaguardia del territorio.

Cito, ad esempio, il classico istituto delle società: si costituisce una società immobiliare, con 100-200 soci detentori di quote di proprietà terriera indivisibile, la società si scoglie o fallisce ed ogni singolo socio si trova nella situazione di disporre di una o più quote; è l'inizio di una situazione nuova, da cui può partire l'uso frazionato o parcellizzato di varie quote di terreno o dell'insieme di dette quote a fini edilizi abusivi. Si determina allora uno *status quo* od una situazione *in fieri*, che ha già eluso lo sbarramento preventivo.

L'amara storia dell'abusivismo e di come in gran parte questo si sia potuto sviluppare impunemente ci insegna quali sono le conseguenze quando le cose giungono a questo punto. Da tale esempio e da altre fattispecie che si potrebbero determinare, non previsti dalla normativa di questo primo comma dell'articolo 18, è scaturita la nostra proposta di emendamento, tendente a ripristinare, perfezionandolo, il testo già approvato dalla Camera. L'obiettivo della norma proposta è quello di essere efficace preventivamente in senso onnicomprensivo: solo così si può stroncare sul nascere ogni tentativo di lottizzazione abusiva del territorio.

Gli altri emendamenti che proponiamo a questo articolo, soprattutto quelli Boselli 18.3, Ciocci 18.4 e Macis 18.5, prevedono particolari funzioni e compiti del sindaco in materia di intervento preventivo, in quanto garante del pubblico interesse contro l'abuso ed il saccheggio del territorio.

Quelle che proponiamo sono modifiche importanti e, soprattutto, necessarie, se vogliamo che la lotta all'abusivismo disponga di norme e di strumenti il più possibile efficaci (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che a norma dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, che limita la discussione dei progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato alle sole modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, sono stati giudicati inammissibili i seguenti emendamenti: l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 18.7, perché sostitutivo di parte sostanzialmente non modificata; l'emendamento Boselli 18.3, perché aggiuntivo ad un comma non modificato; l'emendamento Ciocci 18.4, perché sostituisce parte non modificata; l'emendamento Macis 18.5, perché aggiuntivo di materia nuova, non connessa alle modifiche apportate dal Senato.

Qual è il parere della Commissione sui restanti emendamenti presentati all'articolo 18?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, io ho dei dubbi circa la corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 70 del regolamento. Non voglio, naturalmente, risolvere oggi questo problema o farlo risolvere dalla Camera. Ritengo, però, che i criteri di interpretazione da lei seguiti non siano oggettivi e chiedo, quindi, che le decisioni adottate, in ordine alla ammissibilità degli emendamenti cui si è fatto riferimento, non costituiscano precedente e che la corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 70 del regolamento sia demandata alla Giunta per il regolamento. Proponiamo, dunque, esplicitamente che la questione

sia — appunto — deferita alla Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Pochetti, sottolineando per altro che, per il giudizio di inammissibilità degli emendamenti, la Presidenza, anche in questo caso, si è attenuta ai criteri finora adottati. In ogni caso, accetto le sue osservazioni e assicuro che la Giunta per il regolamento approfondirà il problema.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alle mie osservazioni un esempio pratico. Non sono stati dichiarati ammissibili emendamenti soppressivi di un articolo modificato dal Senato. Ebbene, riteniamo che tale modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento possa completamente snaturare il significato della norma precedentemente approvata dalla Camera e che quindi sia legittimo, da parte nostra, richiedere la soppressione dell'articolo in questione. Ripeto, comunque, che non pretendo che sia risolto oggi questo problema di interpretazione. Desideriamo unicamente sottolineare che siamo di diverso avviso dalla Presidenza e chiediamo che la questione sia deferita alla Giunta per il regolamento.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, chiedo di parlare per aggiungere alcune osservazioni a quelle formulate dal collega Pochetti.

PRESIDENTE. Onorevole collega, l'onorevole Pochetti ha semplicemente accettato con riserva la decisione della Presidenza, sollecitando un approfondimento del problema da parte della Giunta per il regolamento. Mi pare che tutto questo possa soddisfare ogni parte politica.

EDOARDO RONCHI. Desidero soltanto associarmi a tali riserve, signor Presidente, e sollecitare anch'io l'approfondimento della questione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora decorso il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle 11,5.

**La seduta, sospesa alle 11,
è ripresa alle 11,5.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boetti Villanis Audifredi 18.6.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 18.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	420
Maggioranza	211
Voti favorevoli	24
Voti contrari	396

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Violante 18.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, desidero spiegare brevemente la posizione del gruppo democratico cristiano — e penso anche della maggioranza — sugli emendamenti presentati.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

In proposito riteniamo che, tanto sul merito quanto sulle motivazioni politiche, sia giustificato un voto contrario sull'emendamento Violante 18.1 ed anche sugli altri che saranno proposti, in quanto riteniamo che sia necessario approvare definitivamente il provvedimento nel più breve tempo possibile.

Non possiamo dimenticare che il Parlamento si occupa di questo disegno di legge da più di un anno e mezzo e quindi i colleghi che intendono presentare emendamenti al testo oggi al nostro esame non possono ignorare la difficoltà che conseguirebbe a qualunque modifica del provvedimento che ci è stato trasmesso dal Senato.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento Violante 18.1 per rendere finalmente operativa una legge assolutamente necessaria in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 18.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	188
Voti contrari	256

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 18.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	446
Maggioranza	224
Voti favorevoli	181
Voti contrari	265

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 18.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	445
Maggioranza	223
Voti favorevoli	27
Voti contrari	418

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18 nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	449
Votanti	431
Astenuti	18
Maggioranza	216
Voti favorevoli	242
Voti contrari	189

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario

Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Aquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gragani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Gorla Massimo
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato

Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 18:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Ciccardini Bartolo
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pierluigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Confisca dei terreni).

«Quando, nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, ordina con la sentenza la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari».

Il Senato l'ha così modificato:

«La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Quando, nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ordina il sequestro dei terreni abusivamente lottizzati. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

19. 1.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS, VIOLANTE, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, CIOCCI, FABRI, GIOVANNITI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Sull'articolo 19 e sull'emendamento ad esso presentato ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, egregi colleghi, l'articolo 19, analogamente ad alcuni altri, mira a reprimere uno dei reati più gravi in materia urbanistica, cioè la lottizzazione abusiva. Si tratta di un reato che ha già comportato molte e pesanti conseguenze per l'ambiente e le bellezze naturali del nostro paese, per la qualità della vita, e per

l'identità di tante nostre città e paesi.

È un reato urbanistico grave, che ha un corpo del reato, vale a dire le aree e le opere che sulle aree abusivamente lottizzate sono state costruite.

Giustamente l'articolo 19, nel testo al nostro esame, dispone la confisca dei terreni lottizzati e delle opere costruite abusivamente, una volta che il giudice penale abbia accertato il reato con sentenza definitiva.

L'articolo 19 non prevede però una misura contemplata dal nostro codice penale, e cioè il sequestro cautelativo del corpo del reato. Mi pare più che opportuno che tale misura cautelativa sia introdotta anche nel caso al nostro esame; che cioè il giudice penale, nel corso del procedimento, possa ordinare il sequestro cautelativo dei terreni abusivamente lottizzati. Mi pare un atto coerente, logico, formalmente corretto rispetto alla nostra procedura penale.

Vorrei richiamare alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, il fatto che un procedimento penale del tipo di quello di cui stiamo discutendo ha un decorso sicuramente lungo, di due, tre, quattro e forse più anni. Ognuno di noi può quindi immaginare a quanti artifici ed espedienti farebbero ricorso i lottizzatori abusivi per evitare il danno finanziario che, al termine del procedimento, provocherebbe loro la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Nei tre-quattro anni che ha a sua disposizione il lottizzatore abusivo può disfarsi del corpo del reato e mettersi al riparo dal provvedimento di confisca, e ciò può avvenire nonostante i dispositivi sulle compravendite contemplati nell'articolo 18, che abbiamo testé approvato. Se ciò avviene, come ben potete capire, si darà l'avvio ad infiniti, lunghissimi procedimenti per il risarcimento di danni contro società fantasma, o contro individui ormai rifugiati in altri lidi, in lontani lidi, a godersi i frutti dell'illecito.

Bisogna dunque impedire ai lottizzatori abusivi di potersi disfare del corpo del reato; e bisogna impedire che compratori, magari ingenui ed in buona fede, possano pagare in loro vece.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Questo è il correttivo, il perfezionamento che noi pensiamo di chiedere all'Assemblea sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello posto dall'onorevole Chella è un falso problema. Io capisco che, per tentare di bloccare una legge di condono che alla sinistra evidentemente non piace, si possano inventare motivazioni false, ed anche *extra legem*, al fine di radunare voti di tipo... ecologico.

Nella realtà, la legge del condono, anche per la parte penale, interviene in un ordinamento giuridico già esistente, e non abroga niente.

Tutti gli istituti, quindi, già predisposti dal codice penale e dal codice di procedura penale per la tutela dei diritti sono mantenuti. In ispecie il sequestro conservativo penale e il sequestro penale puro e semplice. Il sequestro penale puro e semplice è quello che il giudice penale dispone al fine di mantenere le prove del reato e il corpo del reato. E già potrebbe essere sufficiente. Ma esiste anche il sequestro penale a fine conservativo al fine di acquisire, tra l'altro, il titolo di credito privilegiato di colui che è danneggiato dal reato, che nella specie sarebbe, se non i privati vincitori, il comune o la regione a seconda del tipo di lottizzazione in atto. Pertanto, anche senza l'emendamento comunista, quello che i comunisti vogliono raggiungere è già nel nostro ordinamento ed è assolutamente inutile aggravare e appesantire con norme che non hanno nessun significato una legge che è già abbastanza pesante, appesantita e alle volte di difficile comprensione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 19?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Geremicca 19.1 nonché dell'articolo 19.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Geremicca 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	188
Voti contrari	255

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	444
Votanti	425
Astenuti	19
Maggioranza	213
Voti favorevoli	238
Voti contrari	187

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Banalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio

Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Gianfranco
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 19:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Ciccardini Bartolo
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 20. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Sanzioni penali).

«L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente

legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione o autorizzazione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, ivi compresa la vendita frazionata dei terreni, in difformità dalle norme vigenti, nonché nel caso di interventi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione».

Il Senato lo ha così modificato:

(Sanzioni penali).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi

nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o dalla autorizzazione.

20. 1.

CIOCCI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: della concessione aggiungere le seguenti: o in caso di variazione essenziale rispetto alla medesima.

20. 2.

FABBRI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: scopo edilizio aggiungere le seguenti: nonché di vendita frazionata in difformità dalle disposizioni di cui alla presente legge.

20. 3.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'articolo 349, secondo comma, del codice penale, è attribuito alla cognizione del pretore.

20. 4.

MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, CIOCCI,
PEDRAZZI CIPOLLA, SAPIO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Avverto che l'emendamento Macis 20.4 è inammissibile, perché introduce materia nuova non connessa alle modifiche del Senato.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti all'articolo 20?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ciocci 20.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 20.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santanassi 20.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare a scrutinio segreto l'articolo 20, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	450
Votanti	432
Astenuti	18
Maggioranza	217
Voti favorevoli	238
Voti contrari	194

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21. La Camera l'aveva approvato nel seguente testo:

(Sanzioni a carico dei notai).

«Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 18 e 19 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima».

Il Senato lo ha così modificato:

(Sanzioni a carico dei notai).

«Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima».

Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Sopprimere l'articolo 21.

21. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

*Al secondo comma, sostituire le parole:
dal sesto comma dello stesso articolo 18,
con le seguenti: dallo stesso articolo 18.*

21. 1.

COLUMBA, ALBORGHETTI, JOVAN-
NITI, BONETTI MATTINZOLI,
SAPIO.

L'emendamento Boetti Villanis Audi-
fredi 21.2 è stato considerato, ai sensi
dell'articolo 70, secondo comma, del re-
golamento, inammissibile perché inte-
gralmente soppressivo dell'articolo anche
nelle parti non modificate.

Qual è il parere della Commissione sul
residuo emendamento Columba 21.1?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.*
Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di*
Stato per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Columba 21.1, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21,
sul quale è stata chiesta la votazione a
scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 21, nel testo della Com-
missione identico a quello modificato dal
Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	439
Votanti	430
Astenuti	9
Maggioranza	216
Voti favorevoli	237
Voti contrari	193

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo
22. La Camera lo aveva approvato nel
seguente testo:

(Norme relative all'azione penale).

«L'azione penale relativa alle violazioni
edilizie rimane sospesa finché non siano
stati esauriti i procedimenti amministra-
tivi di sanatoria di cui al presente capo.

Il rilascio in sanatoria delle concessioni
o delle autorizzazioni estingue i reati con-
travvenzionali previsti dalle norme urba-
nistiche vigenti».

Il Senato lo ha così modificato:

(Norme relative all'azione penale).

«L'azione penale relativa alle viola-
zioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti ammi-
nistrativi di sanatoria di cui al presente
capo.

Nel caso di ricorso giurisdizionale av-
verso il diniego della concessione in sana-
toria di cui all'articolo 13, l'udienza viene
fissata d'ufficio dal presidente del tribu-
nale amministrativo regionale per una
data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.

Il rilascio in sanatoria delle concessioni
estingue i reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti».

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sopprimere il terzo comma.

22. 2.

PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI,
COLUMBA, BONETTI MATTIN-
ZOLI, SAPIO.

Gli emendamenti Ronchi 22.1 e Pedrazzi Cipolla 22.2 sono stati considerati inammissibili, il primo perché è interamente soppressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate ed il secondo perché soppressivo del terzo comma anche nella parte non modificata.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 22, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	445
Votanti	427
Astenuti	18
Maggioranza	214
Voti favorevoli	240
Voti contrari	187

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici).

«Ai fini degli accertamenti di cui agli articoli 4, 7 e 13, le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia mediante rilevamenti aerofotogrammetrici ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.

Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.

Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.

Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta».

Il Senato lo ha così modificato:

(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici).

«Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.

Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.

Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.

Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 23, che avverrà a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	450
Votanti	429
Astenuti	21
Maggioranza	215
Voti favorevoli	244
Voti contrari	185

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia

Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio

Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Fiori Publio
Fiorini Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Caludio
Levi Baldini Ginzburg Natalia

Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiorgio
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Falminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni

Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 20:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 21:

Armato Baldassare
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Manna Angelo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana

Si sono astenuti sull'articolo 22:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo

Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si sono astenuti sull'articolo 23:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Andreatta Beniamino
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Bianco Gerardo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Ciccardini Bartolo
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano

Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale).

«Non sono soggetti ad approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento, o in mancanza, con specifica deliberazione:

a) le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli *standards* urbanistici;

b) ogni strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, ivi compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.

Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione delle varianti e degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le

necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi e delle varianti di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

Il Senato lo ha così modificato:

(Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale).

«Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.

Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni emanano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, la sanatoria delle opere abusive sulla base dei principi desumibili dalla presente legge. In ogni caso, salva

esplicita riserva regionale, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, nonché le varianti agli stessi strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli *standards* urbanistici.

24. 1.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I comuni sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare il piano regolatore generale qualora ne siano ancora sprovvisti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, e fino all'adozione dello strumento urbanistico generale, sono consentiti nel territorio comunale solo gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

24. 2.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITI, PALMINI LATTANZI, SAPIO, SATANASSI.

L'emendamento Polesello 24.2 è stato giudicato inammissibile perché aggiuntivo di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato.

Qual è il parere della Commissione sul residuo emendamento Satanassi 24.1?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Satanassi 24.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	438
Votanti	419
Astenuti	19
Maggioranza	210
Voti favorevoli	241
Voti contrari	178

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Semplificazione delle procedure).

«Le regioni emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali;

c) prevedono:

1) che la concessione e l'autorizzazione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti od adottate;

2) in quali casi il mutamento della destinazione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli oneri relativi, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso».

Il Senato lo ha così modificato:

(Semplificazione delle procedure).

«Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;

c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli *standards* urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.

Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.

Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.

La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

25. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedono che la concessione e l'autorizzazione indichino, per ogni unità immobiliare, la destinazione d'uso consentita e in quali casi il mutamento di tale destinazione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli eventuali oneri relativi, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso. La autorizzazione o la concessione devono essere assentite o negate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta.

25. 3.

ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI
MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI
LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Al primo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) prevedono:

1) che la concessione e l'autorizza-

zione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti o adottate;

2) in quali casi il mutamento della destinazione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli oneri relativi, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso.

25. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La legge regionale stabilisce criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni per la regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili e definisce inoltre in quali casi sia richiesta, per la variazione della destinazione d'uso, la preventiva concessione o l'autorizzazione del comune.

25. 4.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, CIOCCI, BONETTI
MATTINZOLI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, con le seguenti: per la regolamentazione.

25. 5.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI.

L'emendamento Ronchi 25.1 non è ammissibile, perché integralmente pressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate dal Senato.

Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 25?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.*
Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola sull'articolo 25 per sottolineare la gravità delle norme contenute in tale articolo che, se sarà approvato nel testo varato dal Senato, porterebbe ad un grave arretramento e forse addirittura ad una inversione di quel processo di maturazione culturale e normativa nella gestione del territorio che, partendo dalla legge urbanistica del 1942, ha portato all'approvazione di leggi come la n. 765 del 1967, la n. 10 del 1977 e la n. 457 del 1978.

L'articolo in esame, che rientra nelle norme per lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, nel testo licenziato dal Senato non opera più un semplice snellimento: si sono introdotte pericolose modifiche che di fatto hanno eliminato norme di controllo sulla destinazione d'uso degli immobili da parte degli enti locali, così liberalizzandola, in quanto si prevede di sottoporla solo in determinati casi all'autorizzazione del comune.

L'ultimo comma dell'articolo, infatti, rinvia alla legge regionale per l'indicazione dei casi in cui per la variazione delle destinazioni d'uso degli immobili sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. Ciò, si badi bene, non è da intendersi come volontà di lasciare margini alla discrezionalità delle regioni: il senso del messaggio che si invierebbe è quello della libera utilizzazione degli immobili, in quanto la regolamentazione viene prospettata come meramente eventuale.

Onorevoli colleghi, attualmente il sistema normativo stabilisce che sia lo strumento urbanistico a decidere la destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, ed è incontestabile che la vivibilità delle città sia in funzione non solo delle forme degli

edifici, ma in particolare delle funzioni e dei servizi pubblici.

La modifica apportata dal Senato ha fatto registrare la ferma protesta delle maggiori associazioni protezionistiche e naturalistiche, che chiedono il ripristino del testo della Camera, in coerenza con la prassi ormai diffusa nella gestione dell'urbanistica e con i recenti orientamenti della Cassazione, sottolineando come, in caso contrario, si darebbe via libera alla terziarizzazione dei centri storici, con trasformazione degli edifici adibiti ad uso abitativo verso destinazioni, per così dire, più «ricche», in contrasto con il bisogno di alloggi esistenti e con gravi squilibri nelle infrastrutture urbanistiche in termini di pianificazione, di servizi sociali e di tessuto viario.

Noi non sosteniamo che le destinazioni d'uso non possano essere mutate; diciamo, però, che devono essere governate e pianificate; deve, cioè, esistere un controllo pubblico per assicurare la preminenza dell'interesse della collettività.

Concludo, onorevoli colleghi, limitandomi a considerare favorevolmente i nostri emendamenti, che reintroducono sostanzialmente il testo licenziato in precedenza dalla Camera. E mi rivolgo in particolare ai colleghi repubblicani che in sede di discussione generale, per bocca dell'onorevole Ermelli Cupelli, hanno manifestato preoccupazione per questo articolo. Mi rivolgo ai colleghi liberali, al ministro Biondi, così sensibile ai problemi della gestione dell'ambiente e del territorio, invitandoli a votare a favore dei nostri emendamenti, per impedire la modifica del tessuto sociale e culturale di molti dei nostri centri storici e lo stravolgimento dell'assetto territoriale, con conseguenti danni irreversibili per l'intera comunità (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. A nome del gruppo repubblicano chiedo che venga accantonato il mio emendamento

25.5 e con esso l'articolo 25 cui si riferisce, per rinviarne la discussione al termine dell'esame di tutti gli articoli, in modo da poter riconsiderare il contenuto dell'emendamento in questione alla luce del complessivo contesto legislativo nel frattempo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Ermelli Cupelli, lei chiede, quindi, l'accantonamento dell'articolo 25?

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Chiedo l'accantonamento dell'articolo e dei relativi emendamenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Il gruppo comunista non è contrario all'accantonamento dell'articolo 25, ritiene, però, che per ragioni di connessione debba allora essere accantonato anche l'articolo 26.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. La Commissione è favorevole all'accantonamento degli articoli 25 e 26 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati gli articoli 25 e 26 ed i relativi emendamenti.

Passiamo all'articolo 27, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Demolizione di opere).

«In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tec-

nico-economica approvata dalla giunta comunale.

I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicati in numero di almeno cinque dal provvedimento regionale alle opere pubbliche.

Qualora la trattativa privata abbia esito negativo, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno».

Il Senato lo ha così modificato:

(Demolizione di opere).

«In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provvedimento regionale alle opere pubbliche.

Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione a scrutinio segreto sull'articolo 27, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	451
Votanti	431
Astenuti	20
Maggioranza	216
Voti favorevoli	239
Voti contrari	192

(La Camera approva).

L'articolo 28 non è stato modificato dal Senato.

Passiamo all'articolo 29, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni).

«Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:

a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

La legge regionale stabilisce altresì:

a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e

la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;

c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;

e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;

f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;

g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.

In mancanza delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei criteri di cui al primo comma».

Il Senato lo ha così modificato:

(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni).

«Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:

a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

La legge regionale stabilisce altresì:

a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;

c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;

e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra i proprietari di immobili;

f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;

g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.

Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle

previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.

L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centotanta giorni.

29. 2.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, BULLERI.

Al primo comma, sostituire le parole: esistenti al 1° ottobre 1983 con le seguenti: esistenti al 31 dicembre 1984.

29. 3.

NICOTRA.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

I comuni non dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non possono rilasciare concessioni in sanatoria per opere incluse nelle perimetrazioni di insediamenti abusivi prima della adozione del piano regolatore generale e dovranno, inoltre, in sede di adozione dello strumento urbanistico, prevedere espressamente il recupero urbanistico dei nuclei edilizi preventivamente individuati e perimetrati.

Qualora la regione non abbia emanato, entro i termini stabiliti, le norme previste dal presente articolo, i comuni possono procedere alla formazione e adozione delle varianti per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Per le zone dichiarate sismiche, le regioni emanano norme in attuazione all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla emanazione delle norme regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

29. 4.

COLUMBA, ALBORGHETTI, BONETTI
MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GERMICCA, JOVANNITTI, PALMINI
LATTANZI, POLESELLO, SAPIO,
SATANASSI.

Sopprimere l'ultimo comma.

29. 5.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La sanatoria di cui al seguente capo IV ha effetto esclusivamente nell'ambito dei piani di recupero di cui al presente articolo.

29. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Comunico che non sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, gli emendamenti Nicotra 29.3 e Ronchi 29.1.

Qual è il parere del relatore sui restanti emendamenti?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*.
Contrario.

PRESIDENTE. E quello del Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'emendamento Satanassi 29.2. Ha chiesto

di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Rinuncio alla mia dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Satanassi 29.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	193
Voti contrari	259

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Columba 29.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare le ragioni per le quali il gruppo comunista voterà a favore su questo emendamento. Apprezziamo in esso le preoccupazioni che vi si leggono e le proposte che ne sorreggono la filosofia. In particolare, ci sembra meritevole di attenzione e di considerazione la norma che prevede l'impedimento, per i comuni privi di strumenti urbanistici operanti, a rilasciare le concessioni edilizie a sanatoria, obbligando così tali comuni a dotarsi di piani regolatori generali o di pro-

grammi di fabbricazione. La cosa, signor Presidente, non è di poco conto se si considera che il fenomeno riguarda molti comuni, soprattutto quelli meridionali, i quali, nonostante l'esigenza di leggi regionali obbligatorie, con mille motivazioni si sono sottratti alla normativa vigente, determinando così l'espansione edilizia a macchia d'olio, l'anarchia, il caos urbanistico e favorendo, di fatto, la speculazione dei «palazzinari». Ebbene, questi stessi comuni potrebbero approfittare della circostanza loro offerta da questa legge per stendere un velo pietoso su tutto, sanando il possibile e l'impossibile, driblando — come si dice in termini calcistici — anche le labili precauzioni contemplate in questo articolo. L'emendamento in questione, che si prefigge l'obiettivo di impedire una simile eventualità, è pertanto da noi totalmente condiviso.

Non meno importante ci sembra poi il richiamo che in questo stesso emendamento viene fatto alle disposizioni della legge n. 74 del 1972 per le zone dichiarate sismiche. In Italia, come dimostrano i recenti e numerosi terremoti, tali zone sono numerose e per esse si rivendica il rispetto e l'applicazione delle norme esistenti, in attesa di una più efficace legislazione regionale. Per tutti questi motivi, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Columba 29.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 29.4 da me proposto si prefigge il duplice scopo di mettere ordine nel caos urbanistico che regna in molti comuni italiani, soprattutto in quelli meridionali, e di far sì che nell'applicazione di questa legge almeno i comuni, non dotati fino a questo momento di alcun strumento urbanistico, non possano consentire la perimetrazione di insediamenti abusivi e di conseguenza la sanatoria di opere abusive se lo strumento urbanistico non viene costituito. Noi riteniamo, come gruppo della sinistra indipendente, e per questo voteremo a

favore del mio emendamento 29.4, che si debba assolutamente porre fine al disordine, all'improvvisazione ed all'iniziativa caotica degli abusivi che operano sul territorio comunale.

L'emendamento ha inoltre un particolare riguardo per le zone soggette a legislazione sismica. Noi viviamo in un periodo di intensa e drammatica attività sismica per cui, oltre a dover fare fronte ad una serie di tragici eventi già verificatisi, dobbiamo fronteggiare con determinazione, fin da questo momento, con interventi preventivi, altri eventi catastrofici, e comunque dannosi; che si possono verificare nel futuro. È per questo motivo che deve essere riservata una particolare attenzione alla valutazione, dal punto di vista della resistenza alle sollecitazioni sismiche, delle costruzioni che sono state eseguite in maniera abusiva. Si vuole pertanto che le regioni, entrando nel merito degli specifici problemi che si presentano nei diversi luoghi, emanino norme che consentano il recupero delle opere abusive, che soddisfano alle normative antisismiche e che proteggano il cittadino dai pericoli derivanti da una costruzione non adeguata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Columba 29.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	185
Voti contrari	263

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapiro 29.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 29. Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29, nel testo della Commissione identico a quello modificato del Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	453
Votanti	433
Astenuti	20
Maggioranza	217
Voti favorevoli	249
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Andreatta Beniamino
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto

Arisio Luigi
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Cannullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprile Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano

Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandròtti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Gerolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puija Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno

Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 24:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 27:

Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio

Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 29:

Agostinacchio Paolo
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Ciccardini Bartolo
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano

Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 30. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Facoltà e obblighi dei comuni).

«In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreni, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 28, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria abitazione. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del demanio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola. A tal fine i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 28 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo

comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge».

Il Senato lo ha così modificato:

(Facoltà e obblighi dei comuni).

«In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti in cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile

1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.

I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge».

Al testo modificato dal Senato sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: sempre che siano in possesso dei requisiti allo scopo previsti dalle leggi vigenti.

30. 1.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al terzo comma, sostituire le parole: alla data del 1° ottobre 1983 *con le seguenti:* alla data del 31 dicembre 1984.

30. 2.

NICOTRA.

Al terzo comma, sostituire le parole: alla data del 1° ottobre 1983 *con le seguenti:* sino all'entrata in vigore della presente legge.

30. 3.

FLORINO.

Gli emendamenti Nicotra 30.2 e Florino 30.3 non sono ammissibili, perché modificativi di una data rimasta identica nei due testi al successivo articolo 31.

Resta invece ammissibile l'emendamento Jovannitti 30.1.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Il parere è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jovannitti 30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30. Su questo articolo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	445
Votanti	431
Astenuti	14
Maggioranza	216
Voti favorevoli	248
Voti contrari	183

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 31. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(*Sanatoria delle opere abusive*).

«Possono conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma,

della legge 17 agosto 1942, numero 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 32 della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, per le quali non era richiesto il rilascio della licenza di costruzione, qualora non le abbiano denunciate al catasto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi soggetti possono conseguire l'accatastamento previo versamento del diritto fisso di lire duecentocinquantomila».

Il Senato lo ha così modificato:

(Sanatoria delle opere abusive).

«Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a ri-

chiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: entro la data del 1° ottobre 1983 con le seguenti: entro la data del 31 dicembre 1984.

31. 2.

NICOTRA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ai fini delle disposizioni del comma precedente si intendono ultimati gli edifici per i quali sia stata inoltrata la richiesta di abitabilità o usabilità.

31. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Non sono considerati abusivi, e quindi non necessitano di concessione o di autorizzazione in sanatoria:

a) le già eseguite piccole varianti interne a singole unità immobiliari, non valutabili in termini di superficie e di volumetria complessiva;

b) i già avvenuti mutamenti di destinazione di edifici o loro parti ultimati alla data del 1° ottobre 1983, che non abbiano comportato aumenti di superficie abitabile eccedenti oltre il 20 per cento le superfici abitabili complessive già licenziate o concesse per l'intero edificio.

Per entrambe le ipotesi di cui al precedente comma, tuttavia, gli interessati — entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — devono presentare ai competenti uffici catastali, per l'esecuzione dei necessari censimenti anche ai fini delle imposte dirette, le opportune denunce di aggiornamento planimetrico o di mutamento di destinazione.

Il ritardo o l'omissione della denuncia catastale comporta, a carico dei proprietari, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni, comminabile mediante provvedimento immediatamente esecutivo dai capi dei rispettivi uffici tecnici erariali.

31. 3.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
TASSI, GUARRA, FORNER.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accertamento della data di ultimazione delle opere abusive per le quali viene richiesta la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di documentare, ai sensi del comma precedente, la data di ultimazione

dell'opera abusiva, la stessa si intende fissata al 1° ottobre 1983.

31. 5.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'avvenuta ultimazione dei lavori entro la data del 1° ottobre 1983 il sindaco, qualora non risulti dalle risultanze anagrafiche o da altri atti interni al comune che l'immobile sia stato utilizzato prima del 1° ottobre 1983, dispone la verifica a mezzo indagine dei vigili urbani della esistenza del requisito di cui sopra. La verifica deve risultare dalla redazione di apposito verbale.

31. 6.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sono stati giudicati inammissibili gli emendamenti Nicotra 31.2, perché sostitutivo di parte non modificata dal Senato, Ronchi 31.1 perché sostitutivo di comma non modificato dal Senato, Boetti Villanis Audifredi 31.3, Geremicca 31.5 e Ronchi 31.6 perché aggiuntivi di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato.

Non residuano pertanto emendamenti all'articolo 31.

ANDREA GEREMICCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Ho chiesto la parola, signor Presidente, non per mettere in discussione l'opinione della Presidenza che ha ritenuto inammissibile il mio emendamento 31.5, quanto piuttosto per porre una domanda al Governo, tramite la Presidenza. Nel mio emendamento 31.5 si stabiliva che entro un certo termine il Ministero avrebbe fissato le modalità per l'accertamento della data in cui l'opera

abusiva era stata ultimata. È importante determinare questa data, perché è in rapporto ad essa che si paga una cifra maggiore o minore. Se non è ammissibile questo mio emendamento, rimane tuttavia il problema per il Governo, perché esso deve decidere cosa intenda fare per evitare che le opere, non accertate con atti amministrativi sicuri, vengano tutte dichiarate eseguite in epoca molto lontana, al fine di pagare la cifra più bassa possibile di condono. Mi sembra che sia sotto il profilo dell'equità che del gettito per l'erario, il Governo debba dare una risposta su questo problema, a prescindere dalle decisioni della Presidenza della Camera, che io non intendo mettere in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, vuole dare una risposta all'onorevole Geremicca?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si riserva, successivamente, di esaminare questo aspetto e di adottare gli opportuni provvedimenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Come successivamente? La legge la stiamo discutendo ora!

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Potrebbe essere presentato un ordine del giorno, che il Governo potrebbe accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo 31 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31, nel testo della Com-

missione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	445
Votanti	424
Astenuti	21
Maggioranza	213
Voti favorevoli	243
Voti contrari	181

(La Camera approva)

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 32, che è stato introdotto dal Senato nel seguente testo:

(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo).

«Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.

Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni

delle varianti di recupero di cui al capo III, ove esistenti;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera b), sopprimere le parole: ove esistenti.

32. 2.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, in

assenza di titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria non può avere luogo.

32. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al quarto comma, sopprimere le parole: in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo.

32. 3.

COLUMBA, ALBORGHETTI, BOSELLI, BONETTI, MATTINZOLI, SAPIO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 32 e sugli emendamenti ad esso presentati, qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

GABRIELE PIERMARTINI. *Relatore.* Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Contrario a tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Polesello 32.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 32.1, per il quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 32.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	446
Votanti	281
Astenuti	165
Maggioranza	141
Voti favorevoli	29
Voti contrari	252

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Columba 32.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	436
Votanti	415
Astenuti	21
Maggioranza	208
Voti favorevoli	238
Voti contrari	177

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso

Amato Giuliano
Andreatta Beniamino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Cafarelli Francesco
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Da Mommio Giorgio
D'Aquino Saverio
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manchinu Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante

Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 30:

Baghino Francesco
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si sono astenuti sull'articolo 31:

Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

*Si sono astenuti sull'emendamento
32.1:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco

Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'articolo 32:

Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Costi Silvano
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano

Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(*Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 33.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(*Opere non suscettibili di sanatoria*).

«Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui all'articolo 28, persista il contrasto:

a) con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando le opere siano state eseguite dopo la dichiarazione di sismicità della zona, salvo quanto disposto in sede di formulazione del piano urbanistico di recupero e, per i soli aspetti statici, quanto disposto dalla lettera e) e dai commi terzo e quinto del presente articolo, nonché dal quarto comma dell'articolo 34;

b) con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o a spazi pubblici, sempre che il momento della loro adozione non sia successivo a quello della ultimazione delle opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da queste;

c) con gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, sempreché le opere stesse costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico;

e) con i vincoli imposti da leggi statali

e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, e con ogni altro vincolo, qualora comportino non edificabilità;

f) con le norme statali e regionali che comportano non edificabilità a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali.

Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinata alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria non possono essere rilasciate senza il parere favorevole delle competenti amministrazioni statali e regionali. Analogamente si procede per le costruzioni ricadenti nei parchi nazionali e regionali. Tale parere non è richiesto per le opere ultimate anteriormente alla entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purché realizzate in base all'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ancorché annullata o divenuta inefficace.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I».

Il Senato lo ha così modificato:

(Opere non suscettibili di sanatoria).

«Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui all'articolo 29, persista il contrasto con atti aventi valore di legge non espressamente abrogati o modificati dalla presente legge, con regolamenti ed atti legittimi della pubblica amministrazione.

33. 3.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
TASSI, GUARRA, FORNER.

Al primo comma, sostituire l'alinea con la seguente: Le opere di cui all'articolo 31

non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con.

33. 4.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI,
COLUMBA, NEBBIA, SAPIO, PO-
LESELLO.

Al primo comma, sostituire l'alinea con la seguente: Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con.

33. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) vincoli che prevedono la destinazione ad edifici e spazi pubblici;

d-ter) norme del decreto ministeriale 1^o aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, sempreché le opere stesse costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico;

d-quater) vincoli di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

d-quinquies) vincoli di cui al decreto ministeriale del 21 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984.

33. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) vincoli derivanti dalla emanazione di decreti ministeriali attuativi di leggi finalizzate alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesistico, ambientale e idrogeologico;

33. 5.

ALBORGHETTI, COLUMBA, NEBBIA,
BONETTI MATTINZOLI, BO-
SELLI, BULLERI, CHELLA, FAB-
BRI, GEREMICCA, JOVANNITTI,
PALMINI LATTANZI, POLE-
SELLO, SAPIO, SATANASSI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 33 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Premetto per altro che, a norma dell'articolo 70, secondo comma del regolamento, l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 33.3 è inammissibile perché integralmente sostitutivo dell'articolo anche nelle parti non modificate dal Senato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. L'articolo 33, signor Presidente, colleghi, riguarda le opere non suscettibili di sanatoria.

Il testo di questo articolo approvato dalla Camera in prima lettura era sufficientemente dettagliato, anche se non convincente, perché in ogni caso analitico nella casistica. Il testo del Senato, che oggi abbiamo al nostro esame, stravolge i termini di questo articolo, facendone un articolo aleatorio, approssimativo, generico.

Nel nuovo testo, ad esempio, viene di fatto consentita la sanatoria per le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1147 — cioè ai sensi di quella legge che riguarda la protezione delle bellezze naturali — in quanto non citata nell'articolo 33 del testo che ci viene dal Senato.

Quindi, è anche consentita, di fatto, la sanatoria nelle «aree Galasso», cioè in quelle aree indicate nel decreto ministeriale 21 settembre 1984, perché i vincoli della presente legge, secondo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 33, sono imposti prima del «decreto Galasso», prima del settembre 1984.

Del resto, a questo proposito, ho già denunciato siffatte incongruenze in sede di dibattito sull'articolo 4.

Inoltre, onorevoli colleghi, nel testo del Senato non sono richiamate le zone sismiche o ad alta sismicità; è cancellato il richiamo alle norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o a spazi pubblici di determinate aree; non c'è riferimento al decreto mini-

steriale 1° aprile 1968, che riguarda le distanze minime a protezione del nastro stradale. Manca in questo testo il richiamo alle opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali.

Nel testo del Senato, poi, è stato soppresso quello che era il quarto comma del testo Camera, che riguardava le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, vale a dire aree pubbliche non utilizzabili per edificare e, quindi, cedibili a terzi. Per tali aree la concessione della sanatoria dovrebbe essere subordinata all'acquisizione della proprietà dell'area stessa al prezzo definito dall'ufficio tecnico erariale.

Come vedete, onorevoli colleghi, si tratta di un articolo delicato, poiché l'elenco dei casi in cui le opere eseguite non possono essere suscettibili di sanatoria deve essere molto puntuale e minuzioso, quasi pedantesco, se vogliamo evitare interpretazioni soggettive, defatiganti contenziosi, comportamenti contraddittori della pubblica amministrazione.

Insomma, siamo di fronte ad un testo incompleto, che apre varchi pericolosi all'arbitrio interpretativo. Già oggi il TAR della Lombardia ha sospeso l'efficacia del decreto Galasso, perché ritiene i comuni impossibilitati a tradurre in norme di legge le indicazioni del decreto medesimo.

È questo un esempio di come tutta la materia dei vincoli non possa essere affrontata per approssimazione, come fa il testo dell'articolo 33 approvato dal Senato. Invito quindi la Camera a riflettere e la maggioranza a tornare sui suoi originali convincimenti in quanto discutendo dell'articolo 33 tutti, in quest'Assemblea e prima ancora in Commissione, ci preoccupammo di essere precisi e rigorosi. Oggi la stessa maggioranza non può contraddirsi e cancellare con un voto quanto costruito in mesi di dibattito e di confronto.

Non si tratta soltanto di coerenza, onorevoli colleghi, ma della obiettiva consta-

tazione che il testo del Senato è in contrasto con il testo della Camera, con la legislazione vigente e con la prassi amministrativa; è un punto nero del progetto di legge al nostro esame, un punto che va riconsiderato, rivisto, riletto e ricostruito. Per queste ragioni, invitiamo i colleghi a votare contro questo articolo e, quanto meno, ad accogliere i nostri emendamenti (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato rendono giustizia alla chiarezza legislativa, dobbiamo riconoscerlo. Da parte nostra si è sempre sostenuto che la legge debba essere generale ed astratta: quando si scende analiticamente nella casistica, come vuole l'onorevole Satanassi, si rischia di dimenticare qualche parte. Molto opportuno è quindi il richiamo all'eliminazione della casistica ed il mantenimento dell'esclusione dalla sanatoria di tutte le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la medesima. Mi riferisco ad immobili che siano protetti per ragioni archeologiche, storiche, culturali, ambientali, artistiche, eccetera.

È quindi altrettanto chiara l'eliminazione degli ultimi due commi ed il mantenimento, per le opere non suscettibili di sanatoria, delle sanzioni penali previste dall'ultimo comma. Il nostro gruppo, quindi, è favorevole all'articolo 33.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui restanti emendamenti?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare al voto sugli identici emendamenti Palmmini Lattanzi 33.4 e Ronchi 33.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Come già ha avuto modo di dire il collega Satanassi, questo articolo può introdurre elementi molto gravi all'interno del progetto di legge perché, se non vengono attenuati i contenuti dell'articolo 33 secondo quanto indicato dagli emendamenti proposti, si rischia veramente di arrivare a delle assurdità, come quelle adombrate dal primo comma. Qui vengono in considerazione argomenti che credo siano riconosciuti da tutti di rilevante importanza, quali gli interessi storici, artistici, architettonici, i problemi ambientali o di sicurezza. Ebbene, la sanatoria viene esclusa soltanto quando tali vincoli comportino inedificabilità. Si viene meno così ad ogni garanzia in merito al rispetto dei principi della tutela del territorio, dell'ambiente e della sicurezza. Mi sembra dunque estremamente importante che da parte di quest'Assemblea si ponga rimedio alle conseguenze negative derivanti dalle modifiche apportate dal Senato.

Va anche aggiunto che è nel frattempo intervenuto il ben noto decreto Galasso. È molto importante, quindi, che tale provvedimento venga recepito dal testo in esame. Infatti, se non venisse recepito esplicitamente, diventerebbe inapplicabile, sulla base della normativa prevista dal testo stesso. Ciò sembra ormai del tutto chiaro e assodato, benché lo stesso Galasso, in Commissione, si sia espresso in senso contrario.

Per le ragioni indicate, ritengo sia opportuno da un lato sopprimere la previsione secondo cui la mancata concessione della sanatoria è possibile solo quando i vincoli comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere (secondo quanto prevedono gli identici emendamenti Palmmini Lattanzi 33.4 e Ronchi 33.1), e dall'altro recepire nel testo in esame disposizioni normative

di rilievo, tra cui quelle del decreto Galasso (come prevedono gli emendamenti Ronchi 33.2 e Alborghetti 33.5, per i quali anticipo la mia dichiarazione di voto favorevole). È necessario infatti essere coerenti. Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, in particolare quelli del gruppo repubblicano e quelli del gruppo liberale (questi ultimi si sono dimostrati, ultimamente, molto attenti, magari solo per motivi elettorali, ai problemi dell'ambiente). Se questi emendamenti non venissero accolti, infatti, mi domanderei — e credo si domanderebbero tutti gli elettori — se certi tipi di campagne abbiano solo valore elettoralistico e non reale contenuto. (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Prendano posto, onorevoli colleghi! Dobbiamo votare a scrutinio segreto gli identici emendamenti Palmini Lattanzi 33.4 e Ronchi 33.1, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Voglio solo annunciare il voto contrario della democrazia cristiana sugli emendamenti Palmini Lattanzi 33.4 e Ronchi 33.1, e precisare all'onorevole Tamino che il decreto Galasso è stato sospeso dal TAR e non produce effetti: sarà bene dunque che il Governo riesamini il problema; ma i colleghi devono sapere che votando gli emendamenti in questione non raggiungerebbero comunque l'effetto auspicato dal collega Tamino. (*Proteste dei deputati del gruppo di democrazia proletaria e all'estrema sinistra — Commenti del deputato Satanassi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Passiamo ai voti.

ANGELO SATANASSI. Gitti ha detto una bugia.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, lei non deve consentire dichiarazioni di voto quando si è in votazione!

ITALO BRICCOLA. È stata una precisazione!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, io avevo soltanto annunciato che si doveva passare ai voti...

MARIO POCHETTI. Ma poi ha lasciato parlare Gitti! È scorretto da parte di Gitti!

PRESIDENTE. ... ma non avevo formalmente indetto la votazione! (*Commenti del deputato Pochetti*).

Procediamo alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Palmini Lattanzi 33.4 e Ronchi 33.1, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	446
Maggioranza	224
Voti favorevoli	203
Voti contrari	243

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione segreta dell'emendamento Ronchi 33.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

di voto l'onorevole Alibrandi. Ne ha facoltà.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho già avuto modo di affermare in relazione ad un altro emendamento concernente analogo problema e come dovrò ripetere in merito a qualsiasi altra proposta emendativa dello stesso tenore, noi voteremo contro questo emendamento non perché non siamo convinti della sostanziale bontà della tesi prospettata — quella della immediata applicabilità dei vincoli derivanti dal decreto ministeriale 29 settembre 1984 — ma semplicemente perché riteniamo che il problema sia già tecnicamente risolto.

Siamo, cioè, sinceramente convinti che questo decreto, come tutti gli altri applicativi della legge fondamentale sui beni culturali — anche quelli di minore rilevanza pratica — sia immediatamente applicabile.

Non contestiamo la bontà della soluzione proposta, ma — ripeto — siamo convinti che non sia necessario emendare un testo già di per sé sufficientemente chiaro. D'altra parte, questa opinione — ne ho preso atto ufficialmente pochi minuti fa — è condivisa da tutta la maggioranza, che è sensibile a questo problema ma ritiene — lo ripeto ancora una volta — che il problema sia chiuso con la pura e semplice applicazione del decreto. Per queste ragioni, pregherei i presentatori di voler ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 33.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	450
Votanti	449
Astenuti	1
Maggioranza	225
Voti favorevoli	191
Voti contrari	258

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alborghetti 33.5.

FRANCO FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, vorrei pregarla di intervenire presso il ministro Nicolazzi perché si eviti lo spettacolo di un ministro che dà indicazioni ai deputati del suo gruppo, e probabilmente anche ad una parte di quelli dell'opposizione, su come si deve votare. È probabile che il ministro abbia delle preoccupazioni, ma i gruppi sanno certamente decidere da soli *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Onorevole collega, credo che ogni deputato sappia come votare.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serafini. Ne ha facoltà.

MASSIMO SERAFINI. Vorrei innanzitutto ricordare al collega Gitti che il decreto Galasso è stato sospeso dal tribunale amministrativo di Brescia per soli 15 comuni.

A parte questa precisazione, il collega Satanassi ha già illustrato con estrema chiarezza l'orientamento del gruppo comunista sull'articolo 33. Con l'emendamento Alborghetti 33.5 si concretizza tale l'orientamento e crediamo che i colleghi

della maggioranza, così sensibili negli ultimi mesi in ordine ai problemi ambientali, vorranno approvarlo.

Il nostro emendamento, come hanno ricordato il collega Tamino ed altri deputati intervenuti, rappresenta una cartina di tornasole per verificare la concretezza delle scelte della maggioranza. Attraverso essa, noi comunisti riusciremo a capire se veramente si vuole tutelare il territorio e l'ambiente con atti di Governo coerenti o se invece andrà avanti ancora una volta la politica del doppio gioco; cioè, da un lato, grandi dichiarazioni di intenti sulla tutela del territorio, dell'ambiente, sul suo riequilibrio con immancabili seminari — ho contato 37 convegni sul problema dell'ambiente con la presenza del ministro senza portafoglio, Biondi — e dall'altro provvedimenti legislativi che poi concretamente continuano ad autorizzare il massacro del territorio.

Senza l'approvazione dell'emendamento Alborghetti 33.5 si andrà a sanare l'abuso anche nelle zone in cui operano il decreto Galasso o le successive emanazioni ministeriali; decreto che, come è noto, ha suscitato l'interesse dei movimenti di tutela dell'ambiente, ed ha risposto ai problemi che i cittadini hanno sollevato con grande coerenza. Noi chiamiamo ora a scelte coerenti proprio l'onorevole Galasso.

In realtà, si sta istituendo una sorta di nuovo abuso, precisamente la categoria dell'abuso pregiato, dal momento che si sanano opere abusive realizzate su territori vincolati.

Circa Il nostro emendamento, riteniamo che dovrebbe essere accolto proprio perché oggi ci troviamo di fronte ad una crescente domanda ambientalista.

Come ho detto, chiediamo coerenza proprio all'onorevole Galasso dal quale vorremmo sapere se, dopo la pronuncia del TAR di Brescia, intende difendere il proprio decreto o se invece pensa di giungere a successive modifiche.

Se noi comunisti, per ipotesi, dovessimo ritirare l'emendamento Alborghetti 33.5, coerenza vorrebbe, onorevole Galasso, che lei lo facesse suo, proprio come

scelta di difesa di un decreto che alcune risposte positive aveva dato.

Per concludere, chiedo ai colleghi di voler approvare l'emendamento in questione, al fine di porre rimedio ad alcune delle scelte operate dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nebbia. Ne ha facoltà.

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, colleghi, a nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro il pieno appoggio all'emendamento Alborghetti 33.5 che rappresenta un punto particolarmente significativo nel momento in cui si ricorre troppo spesso al decreto per porre dei vincoli in difesa dell'ambiente.

Associandomi a quanto detto da altri colleghi e compagni, ritengo che l'emendamento al nostro esame rappresenti uno dei punti più qualificanti per collaudare la reale e genuina volontà di difendere l'ambiente, troppe volte dichiarata a parole, ma in realtà troppo raramente trasformata concretamente in uno strumento legislativo, in uno strumento di volontà politica di difesa dell'ambiente.

Voglio ricordare anch'io, in particolare, l'importanza del rispetto dei vincoli imposti dal decreto Galasso, che resta uno strumento che, con tutti i suoi limiti, rappresenta pur sempre una possibilità di difesa dell'ambiente e dei valori paesaggistici ed ambientali (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alibrandi. Ne ha facoltà.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, io non vorrei insultare l'Assemblea ripetendo quello che ho detto pochi minuti fa. Mi limito a sottolineare che il decreto ministeriale del 21 settembre 1984 è già recepito nella legge.

Mi permetterei piuttosto di insistere con i presentatori dell'emendamento Alborghetti 33.5, affinché valutino il fatto che un suo eventuale ritiro avrebbe il va-

lore di una interpretazione unitaria della Camera, un'interpretazione autentica. In presenza di una posizione unanime del legislatore, infatti, si avrebbe certo un definitivo chiarimento. Si tratta di una norma che noi riteniamo già di per sé sufficientemente chiara, ma certamente una votazione unanime sarebbe una presa di posizione definitiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. È solo per associarmi alla richiesta dell'onorevole Alibrandi, e per invitare i presentatori a ritirare l'emendamento Alborghetti 33.5, per le ragioni che ha già illustrato, nel precedente intervento, ed anche poco fa, il collega Alibrandi. Io credo che, dopo le dichiarazioni che sono state fatte, il ritiro dell'emendamento costituirebbe anche un contributo di chiarezza per l'interpretazione del testo che stiamo per varare.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Alborghetti mantiene il suo emendamento, passiamo alla votazione, che è stato chiesto avvenga per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 33.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	405
Maggioranza	203
Voti favorevoli	174
Voti contrari	231

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo adesso procedere alla votazione sul complesso dell'articolo 33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapia. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 33 nel suo complesso, devo necessariamente ribadire il corpo sostanziale delle critiche mosse al testo. Desidero che i colleghi riflettano su due questioni fondamentali. Il testo approvato dal Senato è peggiorativo di quello approvato dalla Camera. Il primo comma dell'articolo 33, nel testo approvato dalla Camera, aveva in qualche modo demandato l'individuazione delle opere non suscettibili di sanatoria al momento dell'elaborazione di quei principî e di quei criteri di recupero urbanistico che erano già disciplinati dall'articolo 28. Si sono, invece, volute ignorare questa cautela e questa preoccupazione generalizzando e, di fatto, depotenziando la possibilità di riconsiderazione sul complesso delle opere suscettibili di sanatoria. Noi affermiamo che questo articolo è del tutto inadeguato, perché inadeguato è l'intero sistema di esclusione delle opere soggette a sanatoria. Questo sistema resta bloccato sul sistema dei vincoli di inedificabilità e sempre che questi stessi vincoli siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere.

Resta qui da comprendere perché mai l'onorevole Gitti abbia voluto fare quella precisazione a proposito del decreto Galasso, che è apparsa fuor di luogo e imprecisa. Perché in fondo, poi, è vero che il TAR lombardo e la sezione di Brescia hanno sospeso il decreto Galasso, ma è altrettanto vero, come infatti affermava il sottosegretario Galasso, che questa sospensione è relativa solo a dodici comuni e comunque solo per il vincolo relativo ai 150 metri a destra e a sinistra dei corsi d'acqua.

Resta da comprendere perché mai vi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

sia una così larga opposizione al tentativo di disciplinare l'uso e la gestione delle risorse ambientali paesaggistiche territoriali. Con l'articolo 33 noi volevamo limitare in qualche modo la possibilità di sanatoria delle opere abusive, anche quando tali opere fossero state poi eseguite dopo l'apposizione dei vincoli. Ciò non è. Per questo il sistema si indebolisce e c'è il rischio, sotto sotto, e la preoccupazione reale che allargando le maglie si voglia rendere possibile la sanatoria di qualunque cosa in qualsiasi parte questa cosa sia stata abusivamente realizzata.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare a scrutinio segreto l'articolo 33.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33 nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	431
Votanti	412
Astenuti	19
Maggioranza	207
Voti favorevoli	228
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon

Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Andreatta Beniamino
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca

Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannitti Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Si è astenuto sull'emendamento Ronchi
33.2:

Poli Bortone Adriana

Si sono astenuti sull'articolo 33:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Gerolamo
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Bianco Gerardo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Fioret Mario
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio

Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 34: la Camera lo aveva approvato nel seguente testo, con l'allegata tabella:

(Somma da corrispondere a titolo di oblazione).

«I soggetti di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 36, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, in una misura percentuale del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. Nelle ipotesi in cui, ai sensi delle norme vigenti, la concessione è parzialmente o totalmente gratuita, la somma dovuta a titolo di oblazione è determinata con riferimento al contributo di concessione stabilito per le nuove costruzioni. Il contributo di concessione da prendere come base di calcolo per la determinazione dell'oblazione è quello vigente alla data del 1° ottobre 1983 e non può essere, comunque, inferiore a lire quindicimila al metro quadrato o cinquemila al metro cubo.

La somma dovuta a titolo di oblazione dai soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 31 è determinata con i medesimi criteri stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria, e questi, salvi i casi in cui l'alloggio non sia abitato ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31, vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva per le abitazioni comunque non superiori a 200 metri quadrati.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i soggetti che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni sono tenuti alla corresponsione della oblazione nella misura del cinquanta per cento.

La somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati. Essa è invece ridotta di un terzo:

a) qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati ad attività industriali con una superficie coperta complessiva inferiore a 4.000 metri quadrati: dovendo invece essere moltiplicata

per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 8.000 metri quadrati;

b) qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge: dovendo invece essere moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c) qualora l'opera abusiva sia destinata all'attività artigianale del richiedente e abbia una superficie complessiva inferiore a 200 metri quadrati: dovendo invece essere moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 500 metri quadrati;

d) qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

e) qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva e abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati: dovendo invece essere moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati.

La somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è ridotta della metà qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO					
	Fino al 1° settembre 1967		Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983	
	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	20%	L. 2.000 mq.	100%	L. 8.000 mq.	150%	L. 10.000 mq.
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità di questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.	15%	L. 1.250 mq.	75%	L. 6.000 mq.	120%	L. 7.500 mq.
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.		L. 200.000	60%	L. 4.500 mq.	100%	L. 6.000 mq.
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.		L. 175.000	20%	L. 2.450 mq.	40%	L. 3.000 mq.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEI 21 FEBBRAIO 1985

Segue: TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO				
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983	
	Misura dell'oblazione	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	L. 175.000	20%	L. 2.450 mq	40%	L. 3.000mq
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 150.000	L. 800.000	L. 400.000	L. 2.000.000	L. 1.000.000
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 100.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 450.000	L. 225.000
8. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 14 della presente legge.	L. 75.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 450.000	L. 225.000

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Segue: TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO				
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1981		
	Misura dell'oblazione	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO

9. Modifica della destinazione di uso:

da abitazione ad usi diversi dalla abitazione avvenuta dopo il 30 gennaio 1977;

— — — 200% L. 10.000 mq

per ogni altro tipo di modifica avvenuta dopo il 30 gennaio 1977.

— — — 30% L. 2.000 mq

Note alla tabella.

1. La misura dell'acconto non può, comunque, essere inferiore a L. 50.000.
2. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'acconto calcolato con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.
3. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le percentuali indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le percentuali indicate al punto 4.
4. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
5. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 8, alle colonne prima, terza e quinta.

Il Senato lo ha così modificato, con l'annessa tabella:

(Somma da corrispondere a titolo di oblazione).

«I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il

comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:

a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;

b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;

e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	Misura della oblazione	Misura della oblazione	Misura della oblazione
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	L. 5.000 mq	L. 25.000 mq	L. 36.000 mq
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.	L. 3.000 mq	L. 15.000 mq	L. 25.000 mq
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.	L. 2.000 mq	L. 12.000 mq	L. 20.000 mq
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Segue: TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	Misura della oblazione	Misura della oblazione	Misura della oblazione
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 1.000 mq	L. 2.500 mq	L. 5.000 mq
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge.	L. 100.000	L. 200.000	L. 450.000

Note alla tabella.

1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'acconto calcolato con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.

2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.

3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.

4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti e puniti dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, commessi fino al 1° ottobre 1983.

La concessione dell'amnistia è condizionata al pagamento delle somme previste dal capo IV della presente legge.

34. 4.

GUARRA, TASSI, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI, FORNER.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 79 della Costituzione, un decreto di amnistia per le contravvenzioni previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché per le contravvenzioni a queste connesse a norma dell'articolo 45, nn. 2 e 4, del codice di procedura penale.

La concessione dell'amnistia è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) l'opera abusiva sia sanabile e venga per essa rilasciata la relativa concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria;

b) i responsabili della realizzazione dell'opera abusiva sanabile versino le somme di danaro previste a titolo di contributo dalla presente legge;

c) l'opera abusiva sia stata ultimata alla data del 1° ottobre 1983.

La presentazione, entro il termine perentorio di cui all'articolo 35, della domanda di sanatoria accompagnata dalla attestazione del versamento della somma

di cui al primo comma dell'articolo medesimo, sospende l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il contributo interamente corrisposto estingue gli illeciti amministrativi commessi per la realizzazione dell'opera abusiva.

34. 8.

MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA,
VIOLANTE, ONORATO, CIOCCI,
PEDRAZZI CIPOLLA, SAPIO.

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:

Nella determinazione dell'oblazione si tiene conto delle condizioni di reddito della famiglia, delle proprietà immobiliari della stessa, del carattere e della dimensione dell'abuso secondo i criteri sottoidicati. Qualora il proprietario di una abitazione abusiva:

a) possieda i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, la somma dovuta è ridotta al venticinque per cento;

b) possieda i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata dallo Stato previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, la somma dovuta è ridotta al quaranta per cento;

c) non sia proprietario di altra abitazione idonea nel comune di residenza o nei comuni confinanti, la somma dovuta è ridotta al settanta per cento;

d) non possieda i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la somma dovuta è pari a quella prevista nella tabella allegata alla presente legge;

e) sia una società, una impresa, un ente di qualunque tipo, la somma dovuta è pari al duecento per cento di quella prevista nella tabella allegata alla presente legge.

I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma devono risiedere nella abitazione per la quale richiedono la concessione in sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 o classificati in catasto nella categoria A1 o aventi superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati.

I soggetti, esclusi quelli di cui alla lettera *e)* del precedente quarto comma, che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni, sono tenuti alla corresponsione della somma dovuta, ridotta al 10, al 20, al 30 ed al 50 per cento a seconda che i requisiti da loro posseduti siano quelli, rispettivamente, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente quarto comma.

I lavoratori emigrati all'estero per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono stipulare la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo anche in deroga ai limiti di superficie complessiva previsti nei commi precedenti, mentre in assenza di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, la somma dovuta è in ogni caso ridotta al 50 per cento di quanto previsto dalla presente legge.

Qualora l'opera abusiva sia destinata ad uso diverso dall'abitazione, la somma dovuta è così determinata in rapporto a quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge:

1) per attività artigianale del richiedente la somma dovuta è pari al 20 per cento, 30 per cento, 50 per cento, 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessiva rispettivamente inferiore a 200 metri quadrati, inferiore a 400 metri quadrati, inferiore a 1.000 metri quadrati, superiore a 1.000 metri quadrati;

2) per attività industriali la somma dovuta è pari al 50 per cento, 100 per cento, 200 per cento, 300 per cento se

l'opera abusiva occupa una superficie coperta complessiva rispettivamente inferiore a 1.000 metri quadrati, inferiore a 8.000 metri quadrati, superiore a 8.000 metri quadrati;

3) per attività commerciali la somma dovuta è pari al 20 per cento, 50 per cento, 100 per cento, 200 per cento, 300 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessiva rispettivamente inferiore a 50 metri quadrati o all'eventuale superficie minima prevista dalle leggi vigenti, inferiore a 200 metri quadrati, inferiore a 400 metri quadrati, inferiore a 1.000 metri quadrati, superiore a 1.000 metri quadrati;

4) per attività sportive, ricreative, di culto la somma dovuta è pari al 10 per cento se si tratta di attività aperte al pubblico, mentre è pari al 100 per cento in ogni altro caso;

5) per attività alberghiera la somma dovuta è pari al 50 per cento se le opere abusive riguardano esclusivamente la realizzazione dei servizi igienici, è pari al 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie di pavimento inferiore a 200 metri quadrati, è pari al 300 per cento se la superficie di pavimento non è superiore a 500 metri quadrati, è pari al 400 per cento se è superiore a 500 metri quadrati. Le opere devono in ogni caso essere assoggettate, prima della eventuale sanatoria, a vincolo alberghiero;

6) per attività professionali o direzionali la somma dovuta è pari al 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati, al 200 per cento se la superficie è inferiore a 150 metri quadrati, al 400 per cento se è superiore a 150 metri quadrati.

La somma dovuta è ridotta della metà qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti.

Per tutte le attività non previste dal precedente nono comma, la somma do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

vuta è pari a quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge.

34. 7.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESSELLO, SATANASSI.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: per le abitazioni comunque non superiori a 200 metri quadrati.

34.1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: per le abitazioni comunque non superiori a 200 metri quadrati.

34.2.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI.

Al quarto comma, sopprimere le parole: Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente.

34.5.

ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, BONETTI MATTINZOLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, JOVANNITTI, SATANASSI, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, POLESSELLO, CIOCCI, PEDRAZZI CI-POLLA.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non si cumula con quella prevista al comma precedente.

34.3.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI.

Avverto che gli emendamenti Guarra 34.4 e Macis 34.8 sono inammissibili perché integralmente sostitutivi del primo comma anche nelle parti non modificate (meccanismo dell'oblazione).

Qual è il parere della Commissione sui residui emendamenti presentati all'articolo 34?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Sapiro 34.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonetti Mattinzoli. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente motiverò il voto favorevole del gruppo comunista su questo emendamento sostitutivo dell'articolo 34.

Nel corso del lungo e complesso iter di questo provvedimento, abbiamo cercato di rovesciarne la logica fiscale, per introdurre invece un progetto di risanamento e di recupero urbanistico e sociale. Ma il vizio di origine è rimasto ed è espresso soprattutto in questo articolo 34, che fissa l'ammontare dell'oblazione da destinare allo Stato e non al risanamento urbanistico dei quartieri abusivi. La logica fiscale, dunque, resta alla base di questa legge. Pur all'interno di questa logica, che noi non condividiamo considerandola sbagliata, riteniamo per altro che si debba distinguere tra le ragioni che hanno prodotto l'abusivismo, tra chi ha costruito la propria prima abitazione e chi ha costruito palazzi. I miglioramenti del testo originario del Governo, introdotti prima dalla Camera e poi dal Senato, non sono ancora sufficienti per una netta ed efficace distinzione. Neppure le ultime modificazioni del Senato hanno raggiunto tale scopo.

L'approvazione dell'emendamento

Sapio 34.7 farebbe chiarezza in questo campo e favorirebbe, inoltre, forme di convenzionamento con il comune, rendendo così disponibile una quota di abitazioni da affittare ad equo canone almeno per dieci anni o da vendere ad un prezzo, per l'appunto, convenzionato.

Come si vede, non si tratta di fare «sconti» immotivati agli abusivi, ma soltanto di operare distinzioni giuste, sia dal punto di vista giuridico, sia e soprattutto da quello sociale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle argomentazioni dell'onorevole Bonetti, che sono già largamente sufficienti a spiegare il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente all'emendamento Sapio 34.7, non ci sarebbe più nulla da aggiungere. In ogni caso, val la pena di ripetere che tale emendamento differenzia la misura della oblazione, favorendo le classi meno abbienti e l'abusivismo di necessità, cioè di coloro che hanno dovuto risolvere, personalmente ed a prezzo di sacrifici, il problema dell'abitazione, nel contempo colpendo più duramente i veri abusivi.

A parte il fatto di prendere in considerazione categorie che il disegno di legge, così come è stato licenziato dal Senato, non contempla — quale ad esempio i lavoratori all'estero e gli emigrati — l'emendamento consente di far chiarezza anche sulla stessa formulazione del testo. Quest'ultima, e in particolare il quinto comma, potrebbe essere oggetto di contestazioni, per cui varrebbe la pena che il Governo in questa sede chiarisse il significato della norma. Il quinto comma, infatti, recita: «Nei casi appresso indicati gli importi di cui alla allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue: a) è ridotta di un terzo... b) è ridotta di un terzo» per certe condizioni. Introduce poi coefficienti moltiplicativi specificando che

l'oblazione è moltiplicata per 1,5 o per 2 in certe situazioni.

Deve esser chiaro che questo significa che, con l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma, prima viene divisa a metà, cioè ridotta del 50 per cento, l'intera tabella allegata alla legge; su di essa, così ridotta, vengono poi applicati i coefficienti moltiplicativi indicati nell'articolo. Resta da spiegare perché in certi casi sia necessario prima dividere per due e poi moltiplicare per due (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Sapio 34.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ronchi 34.1 ed Ermelli Cupelli 34.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Molto brevemente, per ricordare che, proprio perché questo articolo intende venire incontro all'abusivismo per necessità, in tale abusivismo non possono rientrare non solo le case di lusso o della categoria A/1, ma anche quelle che superano una certa superficie.

Per questo motivo, analogamente a quanto proposto dai colleghi del gruppo repubblicano, noi proponiamo che le facilitazioni siano limitate alle prime case che non superino comunque i 200 metri quadrati. Credo che questo sia un emendamento ispirato dal buon senso; e, poiché anche da parte di alcuni settori della maggioranza si è manifestata l'intenzione di porre degli argini, ci auguriamo che coloro che hanno sostenuto queste posizioni le sostengano anche con il voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, per economia di tempo svolgerò qualche considerazione, oltre che sul mio emendamento 34.2, anche sul successivo 34.3 sempre da me presentato.

Sono emendamenti che si inseriscono nella posizione assunta dal gruppo repubblicano fin dall'inizio dell'iter del provvedimento. I due emendamenti, da noi riproposti anche in questa sede, tendono a ridurre l'area degli sconti in sede di oblazione e a non consentire che quello che doveva essere un gravame finanziario per gli abusivi si trasformi quasi in una sorta di premio per i medesimi, fino al punto che essi vengano a pagare meno di quanto è stato versato da chi ha rispettato la legge. Questo è un punto sul quale noi abbiamo sempre insistito e continuiamo ad insistere per ovvie ragioni di equità.

Con riguardo all'emendamento 34.2, pensiamo che le agevolazioni per la prima abitazione debbano rispettare alcuni canoni tipologici e dimensionali. Sotto questo profilo non appare giusto individuare in 150 metri quadrati, superficie già più estesa di quella consentita per l'edilizia convenzionata (vedo che il ministro mi segue con attenzione, perché so che questa è la sua opinione personale, al di là delle necessità contingenti), la soglia per fruire dell'agevolazione, per poi affermare che comunque di tale beneficio si può godere purché l'intera opera abusiva non sia superiore addirittura a 400 metri quadrati, cioè al limite delle abitazioni classificate catastalmente di lusso nella categoria A/1.

È un livello dimensionale, questo dei 400 metri quadrati, che non giustifica affatto trattamenti privilegiati. Si propone, pertanto, di ripristinare il testo della Camera, che inquadra i primi 150 metri quadrati in una superficie complessiva di 200 metri quadrati, che noi già ritenemmo un livello eccessivo in questa sede in prima lettura.

Per quanto riguarda il successivo emendamento 34.3, per il gruppo repubblicano valgono le considerazioni generali già esposte. A difesa di un principio di equità è necessario chiarire che le possi-

bilità di riduzione previste nel testo non sono cumulabili, ma devono risultare chiaramente alternative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ronchi 34.1 ed Ermelli Cupelli 34.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	430
Votanti	279
Astenuti	151
Maggioranza	140
Voti favorevoli	44
Voti contrari	235

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alborghetti 34.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapia. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni svolte dall'onorevole Ermelli Cupelli manifestano, di fatto, la volontà del gruppo repubblicano di non abbassare la guardia e di non praticare sconti. Ma non è certo colpa del gruppo comunista, per esempio, se questo progetto di legge finirà per essere un provvedimento che non sa distinguere tra abusivismo per necessità ed abusivismo per speculazione.

Ci sarebbe piaciuto penalizzare effettivamente coloro i quali hanno voluto speculare anche su questo tipo di rendita facendo dell'abusivismo edilizio un'occasione di lucro. Ciò, però, non è stato pos-

sibile, essendo stati respinti i nostri emendamenti ed esistendo oggi il rischio di una generalizzazione che noi stessi non volevamo.

Ci preme, tuttavia, di tutelare i diritti di quanti hanno dovuto essere abusivi per necessità. Per questo, con l'emendamento Alborghetti 34.5, proponiamo l'introduzione di un principio che consenta di non penalizzare questi soggetti.

Riteniamo che il ricorso alla convenzione o alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, di cui agli articoli 7 ed 8 della legge n. 10, potrebbe consentire di alleviare gli oneri che andrebbero a gravare su chi è stato abusivo, ma per necessità.

Ecco il motivo per il quale noi riteniamo che si debbano sopprimere, nel quarto comma dell'articolo 34, le parole: «Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente». Superando, infatti, tale restrizione ed introducendo la generalizzazione del convenzionamento, sarebbe quanto meno possibile raggiungere l'obiettivo di alleviare gli oneri di coloro che hanno costruito abusivamente per necessità e che aspettano un provvedimento giusto ed equo.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Signor Presidente, il quarto comma dell'articolo in discussione recita, nella sua parte finale, le seguenti parole: «determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo». Desidero rilevare come tale formulazione introdotta dal Senato, contenga un errore, mancando il riferimento anche al terzo comma dell'articolo. Poiché non è possibile approvare formalmente un emendamento in materia, penso che debba restare agli atti della Camera la dichiarazione che il quarto comma dell'articolo 34 deve essere interpretato anche con riferimento al terzo comma dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dal Senato non è pervenuta alcuna segnalazione di modifica al messaggio recante il testo del provvedimento da esso approvato. Pertanto solo in sede di interpretazione della legge si potrà tener conto del suo suggerimento.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. È singolare che si voglia modificare una norma mediante la presentazione di un ordine del giorno o introducendo una modifica in sede di coordinamento. Se il relatore ritiene che quella da lui illustrata sia l'interpretazione corretta del testo, presenti un emendamento e noi lo voteremo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende presentare un emendamento?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. No.

ADOLFO BATTAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sugli emendamenti Alborghetti 34.5 ed Ermelli Cupelli 34.3.

GIANFRANCO ROCELLI. La dichiarazione di voto l'ha già fatta l'onorevole Ermelli Cupelli!

FRANCESCO SAPIO. Si dissocia!

ADOLFO BATTAGLIA. Il gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento Alborghetti 34.5 innanzitutto perché l'interpretazione data dal relatore non è condivisa da una parte di questa Camera e quindi non vale come criterio interpretativo della legge. Rilevo poi che il senso dell'emendamento comunista è quello di allargare ulteriormente le facilitazioni

concesse all'abusivismo. In questo senso si presenta un problema molto grave (*Proteste del deputato Alborghetti*). Il nostro emendamento tende, al contrario, come il collega comunista ha rilevato esattamente, a restringere le concessioni fatte alle clientele abusive. Il fatto che da parte delle opposizioni si compia un tentativo così ampio, che segue quello già effettuato purtroppo con successo al Senato per eccessiva compiacenza della maggioranza, non toglie che sia grave il fatto che si faccia una distinzione e si diano facilitazioni all'abusivismo di necessità che, in realtà, ha poche ragioni dietro di sé. Vorrei ricordare alla Camera un breve episodio che mi è accaduto. Alcuni mesi fa, recatomi dal barbiere, quest'ultimo mi domandò se l'approvazione di questa legge era prevista in tempi brevi. Ricordo che espressi un giudizio dubitativo e domandai se avesse qualche interesse specifico. Mi rispose che, nella sua modesta condizione economica, aveva costruito una seconda casetta a Taormina. Ecco, l'abusivismo ha spesso queste dimensioni ed il fatto che grandi partiti facciano concessioni a questo tipo di clientela abusiva, ci induce ad esprimere un giudizio molto negativo (*Applausi — Commenti alla estrema sinistra*).

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti 34.5 e 34.3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei dire all'onorevole Battaglia che con il nostro emendamento si intende introdurre lo strumento del convenzionamento, previsto dalla legge, per gli interventi edilizi regolati, anche nel momento in cui concede la sanatoria per gli interventi abusivi. Qual è la conseguenza pratica e positiva che l'onorevole Battaglia non vede? Che ad esempio con il convenzionamento si possono fissare i prezzi di vendita e di affitto di queste case, evitando con la

sanatoria una ulteriore e gravissima speculazione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 34.5 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	442
Maggioranza	222
Voti favorevoli	191
Voti contrari	251

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ermelli Cupelli 34.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 34.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34 con l'annessa tabella, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	438
Votanti	418
Astenuti	20
Maggioranza	210
Voti favorevoli	230
Voti contrari	188

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea

Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano

Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lo Porto Guido

Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni

Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sugli emendamenti
identici 34.1 e 34.2:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'articolo 34 e allegata tabella:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco

Bianco Gerardo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 35. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Procedimento per l'oblazione).

«La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredata dalla prova dell'eseguito versamento di una somma a titolo di acconto sulla oblazione nella misura indicata nella allegata tabella. La presentazione della domanda può avvenire anche attraverso inoltro di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Della data dell'inoltro fa fede quella del timbro postale.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui li-

cenza, concessione od autorizzazione venga, dalla competente autorità amministrativa, dichiarata nulla, decaduta od inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di novanta giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima rata dell'oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e un certificato di collaudo statico rilasciati da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo e competente a redigerli in base alle vigenti disposizioni di legge;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 32, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 35;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si richiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 32;

e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accantonamento.

Al fine del rilascio del certificato di collaudo di cui alla lettera b) del comma precedente, il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, i metodi di calcolo per la verifica di stabilità alle sollecitazioni sismiche delle costruzioni eseguite in zona sismica senza concessione od in difformità da essa. Tali metodi devono prevedere la natura e l'efficacia di opere di consolidamento da eseguirsi, ai fini del rilascio del certificato di collaudo predetto, a cura del richiedente la sanatoria.

Nei casi di non collaudabilità dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di collaudo di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Il pagamento dell'acconto è effettuato mediante distinti versamenti in favore dell'erario e del comune nel quale l'abuso è stato commesso per gli importi di cui all'articolo 37, secondo le modalità indicate all'articolo 49.

Determinato in via provvisoria l'importo complessivo dell'oblazione dovuta, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede, con le modalità di cui al sesto comma, al versamento del novanta per cento dell'importo medesimo in due rate, delle quali la prima, da versare entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pari al cinquantacinque per cento dell'intero importo, compreso l'acconto di cui al primo comma, e la seconda, da versare entro il 31 dicembre 1984, pari al trentacinque per cento.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'articolo 31, realizzate in comprensorio la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare *pro quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Dopo il versamento della prima rata

dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui al primo comma, lettera e), secondo e quinto comma dell'articolo 33, nonché per la realizzazione degli interventi di adeguamento di cui al quinto comma del presente articolo possono essere ultimati solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente e siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni.

Il comune, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti ed ispezioni, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo della oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 35, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato delle ricevute del versamento delle somme a conguaglio di spettanza dello Stato e del comune.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40, e con l'esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda e salvo che le opere non siano sanabili ai

sensi dell'articolo 33, la domanda si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento delle somme a conguaglio di spettanza dello Stato e del comune.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in carenza dei requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

Il Senato lo ha così modificato:

(Procedimento per la sanatoria).

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 37, ovvero dal termine indicato nel quarto comma dello stesso articolo. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima rata della oblazione,

una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;

e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative normative tecniche.

Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda, a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui

al primo comma dell'articolo 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare *pro quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data di notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 36, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.

Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.

Consequentemente, al secondo comma, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.

35. 5.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Al primo comma, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

Consequentemente, al secondo comma, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

35. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il pagamento dell'acconto è effettuato mediante versamento a favore del comune nel quale l'abuso è stato commesso.

35. 8.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al secondo comma, sostituire le parole: ultimate entro il 1° ottobre 1983 con le seguenti: ultimate entro il 31 dicembre 1984.

35. 4.

NICOTRA.

Al terzo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una dichiarazione corredata da inequivocabili elementi di prova, dalla quale risulti che le opere siano state ultimate entro il 1° ottobre 1983; quando l'opera supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e un certificato di collaudo statico rilasciati da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

35. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: Tali accertamenti devono in ogni caso riguardare la natura e l'efficacia delle eventuali opere di consolidamento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

antisismico necessarie in rapporto al grado di sismicità dei luoghi.

35. 10.

COLUMBA, ALBORGHETTI, BONETTI
MATTINZOLI, SAPIO, POLE-
SELLO, GEREMICCA.

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

I giudizi in corso ed i termini di impugnativa concernenti le costruzioni od altre opere di cui all'articolo 31, primo comma, della presente legge, sono sospesi sino al 30 novembre 1984; successivamente a tale data, i giudizi restano sospesi subordinatamente alla documentazione dell'avvenuta presentazione della domanda di cui all'articolo 31, primo comma, della presente legge.

I giudizi sospesi si estinguono, a spese compensate, in seguito alla comunicazione dell'avvenuta definizione dopo l'esaurimento del procedimento per l'oblazione di cui all'articolo 34 della presente legge.

35. 6.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
TASSI, GUARRA, FORNER.

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le parole: Tali opere, in caso di non sanabilità dell'immobile, sono considerate anch'esse abusive.

35. 11.

POLESELLO, ALBORGHETTI, CO-
LUMBA, BONETTI MATTINZOLI,
SAPIO.

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

Per le opere ultimate dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, in luogo degli estremi della licenza o della concessione edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera esisteva dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

35. 7.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
TASSI, GUARRA, FORNER.

Al dodicesimo comma, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: salvo che le opere non siano sanabili.

35. 12.

ALBORGHETTI, MACIS, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI, BO-
SELLI, BULLERI, CHELLA,
CIOCCI, FABBRI, GEREMICCA,
JOVANNITTI, PALMINI LAT-
TANZI, PEDRAZZI CIPOLLA, PO-
LESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con le norme vigenti relative ai requisiti igienico-sanitari.

35. 14.

COLUMBA, ALBORGHETTI, SAPIO,
BONETTI MATTINZOLI.

Onorevoli colleghi, sono inammissibili gli emendamenti Nicotra 35.4, perché sostitutivo di parte dell'articolo non modificata; Ronchi 35.2, perché integralmente sostitutivo della lettera b) anche nelle parti non modificate; Boetti Villanis Audifredi 35.6, perché aggiuntivo di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato; Polesello 35.11 e Boetti Villanis Audifredi 35.7, perché aggiuntivi di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato; l'emendamento Columba 35.14, perché aggiuntivo di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato.

Passiamo alla discussione sull'articolo 35 e sugli emendamenti ad esso presentati e residuati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

ORLANDO FABBRI. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti residuati all'articolo 35.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario anche il Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 35.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	192
Voti contrari	243

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 35.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	439
Maggioranza	220

Voti favorevoli 30
Voti contrari 409

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Satanassi 35.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Columba 35.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Vorrei soltanto ricordare che ci troviamo di fronte alla sanatoria relativa ad immobili abusivi costruiti in zone a rischio sismico e spesso ad alto rischio sismico. L'emendamento Columba 35.10 raccomanda che siano comunque stabilite dal Ministero indicazioni precise ai fini della garanzia statica dell'edificio che sarà sottoposto a sanatoria.

Vorrei pertanto invitare i colleghi a riflettere per evitare successivamente di piangere sui morti. Ricordiamo anche la vicenda di Castellaneta e facciamo in modo che, anche mediante una rapida approvazione da parte dei due rami del Parlamento, sia introdotta qualche norma che consenta di tutelare la vita dei cittadini che intendono abitare e vivere in costruzioni abusive edificate in zone ad alto rischio sismico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Vorrei molto brevemente ricordare, in aggiunta a quanto ha già detto l'onorevole Geremicca, che in molte zone, specialmente dell'Italia meridionale, dove sono stati costruiti interi quartieri e talvolta addirittura intere città abusive, molte costruzioni sono state realizzate con l'intenzione di adeguarsi alla

normativa antisismica vigente in quella zona. È probabile, quindi, che la mancanza di controlli e di interventi amministrativi e di sorveglianza abbia portato alla costruzione di edifici che non si discostino molto dalle norme previste dalla legge antisismica e che possono pertanto essere facilmente sanati mediante opere di miglioramento e di consolidamento. Questo emendamento, perciò, consentirebbe di recuperare questi edifici, facendoli rientrare tra gli immobili sanabili, garantendo così l'incolumità e la tranquillità degli abitanti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Columba 35.10, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	430
Maggioranza	216
Voti favorevoli	182
Voti contrari	248

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Alborghetti 35.12. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmini Lattanzi. Ne ha facoltà.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento Alborghetti 35.12, noi intendiamo ripristinare il testo che la Camera aveva, in prima lettura, votato. Vogliamo riproporre quel testo per un'esigenza di maggiore chiarezza, perché le modifiche apportate dal Senato e la sop-

pressione di una frase assai significativa rispetto alla non sanabilità delle opere previste all'articolo 33 hanno sicuramente una grande importanza.

In questo caso parliamo di opere non sanabili, cioè di quelle opere sottoposte ai vincoli previsti dall'articolo 33. Vogliamo inoltre ricordare, nel sottoporre questo emendamento all'Assemblea, che le opere non sanabili, e costruite nonostante il disposto dell'articolo 33, sarebbero soggette a pene e a sanzioni assai severe, mentre esse, senza l'approvazione dell'emendamento Alborghetti 35.12, potrebbero addirittura essere sanate.

Noi riteniamo che la reintroduzione del testo votato dalla Camera dia garanzie di maggiore chiarezza, evitando interpretazioni equivocate e salvaguardando le scelte fatte dai vari comuni in conformità agli strumenti urbanistici, nonché agli interessi storici, ambientali, architettonici, idrogeologici, che rischiano invece, senza l'approvazione di questo emendamento, di non essere tenuti nel debito conto.

Sono questi i motivi per i quali abbiamo presentato questo emendamento e per i quali vi invitiamo a votare a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti 35.12, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	439
Votanti	419
Astenuti	20
Maggioranza	210
Voti favorevoli	234
Voti contrari	185

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 36. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Rateizzazione).

«Nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnati in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono versare, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, l'acconto da corrispondere all'atto della presentazione della domanda in misura pari ad un terzo di quello indicato nell'allegata tabella. La restante parte, fino alla concorrenza del novanta per cento dell'importo complessivo dell'oblazione determinata in via provvisoria, è suddivisa in sedici rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare l'acconto in misura pari alla metà di quello indicato nell'allegata tabella. La restante parte dell'oblazione, fino alla concorrenza del novanta per cento, è suddivisa in otto rate trimestrali, di cui le prime tre pari alla metà dell'importo complessivo.

Per coloro che godono delle agevolazioni di cui al comma precedente, le rate corrisposte dopo il 31 dicembre 1984 sono maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento.

Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali».

Il Senato lo ha così modificato:

(Rateizzazione).

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnati in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo.

Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate corrisposte dopo il 30 giugno 1985 sono maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento in ragione d'anno.

Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.

Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	438
Votanti	421
Astenuti	17
Maggioranza	211
Voti favorevoli	237
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia

Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito

Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Faminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni

Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 35:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 36:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Sono in missione:

Andreoni Giovanni

Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Ciccardini Bartolo
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 37. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Contributo di concessione).

«Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo, ove dovuto, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale può modificare le vigenti norme di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché prevedere la corresponsione, anche rateizzata, di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sana-

toria per opere realizzate prima del 30 gennaio 1977. In tale caso la misura del contributo non può essere comunque superiore a quella prevista per le sole opere di urbanizzazione. In sostituzione totale o parziale di detto contributo può inoltre essere prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a cura dei soggetti istanti, eventualmente riuniti in consorzio».

Il Senato lo ha così modificato:

(Contributo di concessione).

«Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.

Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti.

Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ove dovuto con le seguenti: esclusi i casi di convenzionamento previsti dalla presente legge.

37. 2.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA,
BONETTI MATTINZOLI.

Sopprimere il secondo comma.

37. 1.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro duecentoquaranta giorni.

37. 3.

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
SAPIO, BONETTI MATTINZOLI,
GEREMICCA.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

Gli introiti derivanti dalla applicazione della presente legge sono interamente devoluti alle regioni competenti per territorio.

Le regioni attribuiscono le somme di cui al precedente comma ai comuni per la realizzazione di programmi di recupero degli insediamenti abusivi, di acquisizione e urbanizzazione di aree, di interventi di tutela del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali anche mediante l'acquisizione di immobili.

37. 03.

ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS,
FERRI, BONETTI MATTINZOLI,
BOSELLI, BULLERI, CHELLA,
FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITI,
PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SATANASSI, SAPIO,
CIOCCI, PEDRAZZI CIPOLLA.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

Il ricavato dei pagamenti riscossi è acquistato per il 50 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso e obbligatoriamente destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 50 per cento al bilancio dello Stato e destinato, in termini di competenza, alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili; il finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; l'acquisizione di aree costiere marine, lacustri e fluviali; l'aggiornamento del catasto; il potenziamento degli uffici tecnici erariali; la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale; la costruzione di opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti da calamità naturali.

Le disponibilità di cassa derivanti, per il 1985, da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali interventi di adeguamento sismico di cui alla presente legge saranno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

realizzati a cura ed a spese dei titolari richiedenti la concessione in sanatoria ai quali verrà corrisposto un contributo a valere sui fondi assegnati allo Stato dal presente articolo in misura non superiore all'importo della somma dovuta per la sanatoria, e sempre che sia documentata l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

37. 01.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, JOVANNITTI, PALMINI, LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

Il 30 per cento delle somme riscosse dallo Stato ai sensi della presente legge è destinato ad interventi di tutela del territorio e dell'ambiente, anche mediante l'acquisizione di aree di interesse paesaggistico e naturalistico.

Le modalità di utilizzo delle somme di cui al comma precedente sono definite, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per l'ecologia con proprio decreto.

37. 02.

BOSELLI, ALBORGHETTI, COLUMBA, NEBBIA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO, SATANASSI.

Avverto che l'emendamento Ermelli Cupelli 37.1 non è ammissibile perché integralmente soppressivo del comma, anche nelle parti non modificate dal Senato.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Sapiro 37.2 e Bulleri

37.3 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Sapiro 37.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Bulleri 37.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo giusto e corretto prorogare da 90 a 240 giorni il termine entro cui le singole regioni possono legiferare a norma dell'ultimo comma di questo articolo, secondo il quale il potere di legiferare delle regioni deve essere «esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti».

Chiedo al ministro e a tutti i colleghi di fare un calcolo elementare: oggi è il 21 febbraio e, in vista della scadenza elettorale del 12 maggio, i consigli regionali saranno sciolti il 31 marzo. Ecco pertanto che le regioni saranno impossibilitate a legiferare.

Poiché però noi riteniamo che lo spirito di questa legge sia anche di garantire un più corretto rapporto istituzionale tra Stato e regione, ci sembra indispensabile prevedere almeno 240 giorni di tempo, perché altrimenti si finirebbe per incidere in maniera pesante proprio sui rapporti tra Stato e regioni.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bulleri 37.3 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 37.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	422
Maggioranza	212
Voti favorevoli	174
Voti contrari	248

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	422
Votanti	404
Astenuti	18
Maggioranza	203
Voti favorevoli	230
Voti contrari	174

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 37.03, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Vi sono molte questioni sulle quali, in quest'aula, siamo

divisi: da quella dell'amnistia, a quella della legge-quadro, a tante altre. Ma su un punto francamente non capisco perché dobbiamo dividerci: quello che riguarda l'utilizzo delle entrate che deriveranno dalla legge sul condono edilizio.

La nostra opinione è che queste entrate debbano essere destinate, in larga misura, alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ad interventi di tutela del territorio e di miglioramento dell'ambiente; ad interventi, insomma, che consentano di eliminare dalle zone e dai grandi quartieri abusivi il degrado urbanistico, sociale e di servizi attualmente esistente.

Francamente mi sembra che questo sia un obiettivo più che ragionevole, che non incide sulla sostanza della legge, per altri suoi aspetti. Non capisco allora perché si debba fare una legge di questo tipo, così complessa, addirittura, a nostro giudizio, inapplicabile in molte sue parti, per poi destinare le risorse derivanti dalla legge al ministro Gorla semplicemente per colmare parzialmente il buco delle uscite di parte corrente del bilancio dello Stato. Cerchiamo piuttosto di trasformare il risparmio dei cittadini che rientrano nella legalità in investimenti, in opere che diano lavoro e portino servizi.

Credo che su questo punto non si sia riflettuto abbastanza. È questo, forse, l'errore più grave della legge, il suo vizio originario, perché essa è nata come una sorta di mercato delle indulgenze, per rastrellare denaro e non per realizzare la sanatoria dell'abusivismo. Un ripensamento, io credo, è ancora utile e ritengo che questa Assemblea possa ancora pronunciarsi positivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Alborghetti 37.03, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	431
Astenuti	2
Maggioranza	216
Voti favorevoli	175
Voti contrari	256

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Geremicca 37.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Boselli 37.02, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sul mio articolo aggiuntivo 37.02, che assume grande rilievo per la tutela del territorio e dell'ambiente. Voglio solo ricordare che tale articolo aggiuntivo accoglie la raccomandazione rivolta agli Stati membri, contenuta nella risoluzione n. 28 del 1977, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che sollecita a destinare le pene pecuniarie riscosse per finalità di ripristino ambientale.

Confidiamo, quindi, che l'Assemblea voglia accogliere favorevolmente questa indicazione, e mi rivolgo in particolare ai colleghi del gruppo liberale ricordando che l'articolo aggiuntivo in questione riprende, nella sostanza, una proposta già presentata all'altro ramo del Parlamento dal senatore Malagodi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria.

Riteniamo, infatti, che l'articolo aggiuntivo in esame sia idoneo a soddisfare una serie di esigenze, anzi — se mi è consentita questa espressione — di lamentele che ci sono state rivolte in diverse occasioni, ed anche recentemente, dal ministro Biondi. Giustamente, il ministro per l'ecologia si rammarica per la mancanza di strumenti operativi e di mezzi finanziari. L'articolo aggiuntivo Boselli 37.02 prevede appunto che le somme riscosse dallo Stato a seguito dell'applicazione del provvedimento in discussione vengano destinate ad interventi di tutela del territorio e dell'ambiente, secondo modalità da stabilire con decreto del ministro per l'ecologia: conferisce dunque poteri e fondi al ministro stesso. Mi sembra pertanto che, anche da parte della maggioranza, ed in particolare di quelle forze politiche (come il partito liberale) che sostengono la necessità di adeguati interventi nel settore dell'ambiente, vi debba essere un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Boselli 37.02, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	172
Voti contrari	255

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 38. Ricordo che la Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

*(Effetti della oblazione
e della concessione in sanatoria).*

«La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 34, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Effetti della oblazione
e della concessione in sanatoria).*

«La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato

dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.

I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35.

La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34.

Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: L'oblazione interamente corrisposta *aggiungere le seguenti:* purché non riguardi opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33.

Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: L'oblazione interamente corrisposta *aggiungere le seguenti:* purché non riguardi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33.

38. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al terzo comma, dopo le parole: per i reati previsti dal comma precedente, aggiungere le seguenti: e riguardanti opere suscettibili di sanatoria.

38. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

Se l'oblazione per ottenere la sanatoria di cui all'articolo 31 è versata da persona diversa da chi ha costruito, i reati di cui al comma precedente non si estinguono se chi ha costruito le opere abusive non versa, con le modalità e nei termini di cui alla presente legge, a titolo di oblazione una somma pari al 10 per cento di quella per ottenere la sanatoria.

Il reato di lottizzazione abusiva si estingue se chi ha alienato porzioni di terreno frazionate da una maggiore consistenza, versa, a titolo di oblazione, una somma pari a lire 5.000 a metro quadrato per tutte le estensioni alienate.

38. 3.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Avverto che l'emendamento Ronchi 38.1 è stato giudicato inammissibile, perché aggiuntivo di materia nuova, non conseguenziale alle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 38 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti residuati all'articolo 38.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per il lavori pubblici*. Contrario anche il Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Ronchi 38.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 38,2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	425
Votanti	424
Astenuti	1
Maggioranza	213
Voti favorevoli	165
Voti contrari	259

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 38.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Non c'è dubbio che questo articolo 38 rappresenta uno dei nodi più dibattuti, nel travagliatissimo iter del provvedimento. Si affrontano qui le tematiche relative

all'amnistia, essendo ben note le posizioni del gruppo comunista in materia, anche sulla base delle argomentazioni che abbiamo svolto in questi mesi: non è stato comunque ammesso un nostro emendamento, nel quale riproponevamo tale tema. Certo, questo è un articolo che affronta temi delicati e importanti, che attengono alle prerogative costituzionali, considerato che il testo in esame vulnera quelle attribuite al Presidente della Repubblica. Ma c'è anche un altro aspetto da tenere presente, quando si parla di condono e di sanatoria: e cioè quello non meno irrilevante del rapporto che esiste tra certezza della legge da una parte e diritti e doveri dei cittadini dall'altra: norme che oggettivamente premiano, come in questo caso, coloro che in tutti questi anni non hanno osservato la legge.

Onorevoli colleghi, lasciatemi ricordare come, dopo l'entrata in vigore della legge n. 10, che per altro noi non abbiamo votato, si sia andata costruendo — certamente non senza contraddizioni, ritardi e lacune — una coscienza collettiva del valore della gestione pubblica del territorio per salvaguardarne il preminente interesse pubblico. Si è trattato di un processo riformatore e contraddittorio che ora questo provvedimento sul condono blocca. Mi chiedo allora come tutto ciò si collochi rispetto a quanto affermato ieri dal ministro per l'ecologia proprio in quest'aula in risposta ad alcune interrogazioni e risposte immediate. Quegli impegni sono stati assunti dal ministro a titolo personale o sono espressione di una volontà collettiva del Governo? Non credo che l'approvazione di questo provvedimento confermi comunque le intenzioni del ricordato ministro espresse anche ieri in quest'aula.

L'articolo 38 non prosegue certamente nel solco aperto dalla legge n. 10; modifica norme costituzionali sulla obbligatorietà dell'azione penale e consente la sanatoria rispetto a tutte le norme penali previste nelle leggi nn. 1150 e 10 e perfino, colleghi, la sanatoria rispetto alle norme penali del testo unico sanitario,

non cioè di nuove e moderne leggi, che invece sarebbero necessarie, ma di quelle del 1934. Il testo approvato dal Senato allarga ulteriormente l'estinzione di questi reati ad altri soggetti: al direttore dei lavori ed alle imprese costruttrici.

Collegli, domando a me stessa per chiedere anche a voi se la necessità di acquisire fondi alle finanze dello Stato possa essere ritenuto un motivo valido per mettere in discussione nel Parlamento della Repubblica quelle certezze e quei diritti di tutti i cittadini, che avremmo il compito di tutelare e valorizzare.

Per questi motivi, il gruppo comunista voterà contro l'articolo 38 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione segreta sull'articolo 38.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	432
Votanti	418
Astenuti	14
Maggioranza	210
Voti favorevoli	252
Voti contrari	166

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio

Massari Renato
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 37:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo aggiuntivo 37.03:

Aloi Fortunato
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Si è astenuto sull'emendamento 38.2:

Cannelonga Severino

Si sono astenuti sull'articolo 38:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino

Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 39 non è stato modificato dal Senato e che quindi l'emendamento Ronchi 39.1 deve ovviamente essere considerato inammissibile.

Passiamo all'articolo 40, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Mancata presentazione dell'istanza).

«Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, comunque nel termine massimo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione.

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della

concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento dell'acconto e della prima rata dell'oblazione di cui al settimo comma dell'articolo 34. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera esisteva in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma e ripetitivo del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate nel comma precedente.

Si applica in ogni caso il disposto del secondo comma dell'articolo 18».

Il Senato lo ha così modificato:

(Mancata presentazione dell'istanza)

«Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I. Le

stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio della oblazione.

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate nel comma precedente.

Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

40. 4.

CIOCCI, MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, SAPIO.

Sopprimere il secondo comma.

40. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, FORNER.

Sopprimere il terzo comma.

40. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, FORNER.

Sopprimere il quarto comma.

40. 3.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, FORNER.

Dichiaro inammissibili gli emendamenti Ciocci 40.4, perché integralmente suppressivo di un periodo solo parzialmente modificato; Boetti Villanis Audifredi 40. 1, perché integralmente suppressivo del comma anche nelle parti non modificate; Boetti Villanis Audifredi 40. 2, perché integralmente suppressivo del comma anche nelle parti non modificate; Boetti Villanis Audifredi 40. 3, perché suppressivo di parte modificata solo formalmente.

Non residuano pertanto emendamenti all'articolo 40.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 40, lo porrò direttamente in votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	437
Votanti	417
Astenuti	20
Maggioranza	209
Voti favorevoli	242
Voti contrari	175

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 41 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni).

«Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere rogati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita od allegata idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 15, nono e undicesimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Il Senato lo ha così modificato:

(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni).

«Ai fini della commercialità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per

oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35.

La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 41.

41. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Sopprimere il secondo comma.

41. 2.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI,
SAPIO.

Dichiaro inammissibile l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 41.1, perché integralmente soppressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 41 e sull'emendamento Polesello 41.2, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Polesello 41.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'articolo 41.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'articolo 41, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	429
Votanti	411
Astenuti	18
Maggioranza	206
Voti favorevoli	235
Voti contrari	176

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 42 non è stato modificato dal Senato.

Passiamo all'articolo 43 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(*Procedimenti in corso*).

«L'esistenza di provvedimenti sanzionatori ancora impugnabili ovvero nei cui confronti pende l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Agli effetti del presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità».

Il Senato lo ha così modificato:

(*Procedimenti in corso*).

«L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 43, lo porrò direttamente in votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 43 nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	428
Votanti	411
Astenuti	17
Maggioranza	206
Voti favorevoli	240
Voti contrari	171

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 44, nel testo che è stato introdotto dal Senato:

(Sospensione dei procedimenti).

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'arti-

colo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 44.

44. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Gli immobili abusivi per i quali sia stata rilasciata, ai sensi della presente legge, concessione o autorizzazione in sanatoria non possono essere venduti a prezzi superiori al costo di costruzione della edilizia agevolata vigente per l'anno in cui l'opera è stata iniziata ovvero a quello risultante dall'ultimo rogito relativo all'immobile stesso rivalutati in base all'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, maggiorato degli oneri corrisposti per ottenere il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, rivalutati in base allo stesso indice ISTAT.

Per le stesse vendite il comune ha diritto di prelazione. Qualora, trascorsi 60 giorni dall'offerta, il comune non dia risposta positiva, il proprietario può alienare liberamente l'immobile.

44. 01.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Avverto che l'articolo aggiuntivo Ronchi 44.01 è stato dichiarato inammissibile, perché aggiuntivo di materia nuova non conseguenziale a modifiche del Senato. Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 44 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione, sul residuo emendamento Ronchi 44.1.

GIUSEPPE BOTTA. *Presidente della Commissione.* La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, soltanto per ricordare che con l'articolo 44, introdotto dal Senato, si prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi e la loro esecuzione nonché di quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 675, attinenti al presente capo.

Approvare un articolo di questo genere, cosa che la Camera in prima lettura non aveva fatto, significa accettare un qualche cosa di notevolmente immorale; infatti, in questo modo — come abbiamo visto purtroppo in altri articoli — si sospendono i procedimenti amministrativi e penali.

Mi pare che tutto ciò costituisca un grave problema sul quale dovremmo stare molto attenti e pertanto invito tutti i colleghi a votare a favore della soppressione dell'articolo introdotto dal Senato.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che, essendo residuo un solo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 44, porrò ora in votazione il mantenimento dell'articolo medesimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44, nel testo della Commissione identico a quello del Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	436
Votanti	415
Astenuti	21
Maggioranza	208
Voti favorevoli	242
Voti contrari	173

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 45 del disegno di legge. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Aziende erogatrici di servizi pubblici)

«È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 12 e limitatamente all'acconto e alla prima rata nella ipotesi dell'articolo 34. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Il Senato lo ha così modificato:

(Aziende erogatrici di servizi pubblici)

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di

concessione ad edificare per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nella ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 45 nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	436
Votanti	415
Astenuti	21
Maggioranza	208
Voti favorevoli	245
Voti contrari	170

(La Camera approva)

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo

46. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Benefici fiscali)

«In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto, da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la rela-

tiva ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate».

Il Senato lo ha così modificato:

(Benefici fiscali).

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo, una dichiarazione

del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia auten-

ticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 46.

46. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Poiché questo emendamento non è ammissibile, in quanto integralmente espressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate, passiamo alla votazione dell'articolo 46.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 46, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato la votazione:

Presenti	428
Votanti	406
Astenuti	22
Maggioranza	204
Voti favorevoli	242
Voti contrari	164

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 47. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Diritti dell'acquirente).

«L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.».

Il Senato lo ha così modificato:

(Diritti dell'acquirente).

«L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.

L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 47, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, le faccio presente che molti dispositivi di votazione non hanno funzionato.

PRESIDENTE. Poiché vi è stato difetto nel funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, sulla base del primo comma dell'articolo 57, in relazione col secondo comma dell'articolo 8 del regolamento, annullo la votazione e dispongo che sia immediatamente ripetuta.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 47,

nel testo della Commissione identico al testo modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	427
Votanti	407
Astenuti	20
Maggioranza	204
Voti favorevoli	244
Voti contrari	163

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 48. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

(Disposizione transitoria).

«Per le opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 25, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il termine di cui al secondo comma dell'articolo medesimo decorre dal giorno della pubblicazione della legge stessa».

Il Senato lo ha così modificato:

(Disposizione transitoria).

«Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 48.

48. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Dichiaro questo emendamento non ammissibile perché integralmente soppressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate.

Procediamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 48, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	411
Astenuti	22
Maggioranza	206
Voti favorevoli	249
Voti contrari	162

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi

Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco

Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Pergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandrocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guitini Alba
Scarlatto Guglielmo

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 40:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 41:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Bernardi Antonio
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 43:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si sono astenuti sull'articolo 44:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 45:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Fortuna Loris
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si sono astenuti sull'articolo 46:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si sono astenuti sull'articolo 47:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi

Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si sono astenuti sull'articolo 48:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Bianco Gerardo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cimino Pomicino Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Curci Francesco
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che il dibattito proseguirà alla ripresa pomeridiana della seduta, dopo la prevista sospensione.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri, mercoledì 20 febbraio 1985, delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

«Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale sulle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973» (539);

«Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari» *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (2312);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette» *(approvato dal Senato)*, con modificazioni e con il titolo: «Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto» (2342);

dalla X Commissione (Trasporti):

«Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE» (2247).

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 16.**

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 49 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Sanatorie regionali).

«Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dall'oblazione effettuata ai sensi della presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla regione Valle d'Aosta, qualora la materia sia disciplinata con leggi regionali».

Il Senato lo ha così modificato:

(Sanatorie regionali)

Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Le regioni che dispongono di proprie leggi di sanatoria dell'abusivismo alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicare le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi medesime.

49. 1.

COLUMBA, ALBORGHETTI, SAPIO,
BONETTI MATTINZOLI, COLOMBINI, CIOCCI, PICCHETTI, MACIS,
MANNINO ANTONINO, VIRGILI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le norme del capo IV della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

49. 2.

VIRGILI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
MACIS, MANNINO ANTONINO,
BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Comunico che l'emendamento Columba 49.1 risulta inammissibile perché sostituisce integralmente l'articolo, introducendo materia nuova non conseguenziale.

Passiamo agli interventi sull'articolo 49 e sul residuo emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE. Signor Presidente, l'articolo 49 concerne le sanatorie regio-

nali e stabilisce che «coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge». Quali le ragioni della norma? Essa ha riferimento al fatto che molte regioni hanno già provveduto, attraverso apposita legge, a determinare sanatorie. Potrebbe dunque apparire ingiusto che un cittadino fosse costretto a pagare due volte lo stesso tributo. Riteniamo, quindi, di non poter condividere l'emendamento Virgili 49.2, che tende ad estendere la norma in questione alle province autonome di Trento e Bolzano, per vari motivi. Innanzitutto per un problema di ordine generale. La maggioranza del Comitato dei nove sta, infatti, tentando di evitare che vi siano modificazioni del testo originario, poiché questo porterebbe automaticamente all'ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento, che è invece attesa da molti cittadini. Dunque, inserire nel testo modificato dal Senato un qualsiasi emendamento significherebbe protrarre i tempi di approvazione e rinviare a data incerta la conclusione dell'iter del provvedimento. Ma vi è un secondo argomento, pure esso di ordine generale, che ci induce ad essere contrari all'emendamento in questione. Nel provvedimento in esame, infatti, sono inserite norme penali, ad esempio a proposito di oblazione, che hanno un contenuto di carattere generale. Pertanto, trattandosi anche di norme di natura penale, la specificazione o il diverso trattamento nell'ambito regionale potrebbero alterare il carattere generale della norma medesima.

Per queste ragioni, a nome della maggioranza, mi permetto di non condividere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Boetti, non tirare la volata a questi!

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-FREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 49 recita: «Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge». Mi sembra che questa norma dia la dimostrazione di un modo abbastanza confusionario di elaborare le leggi.

Si tratta, in effetti, di una norma assolutamente pleonastica perché è evidente che, se il contribuente ha già pagato il contributo in base alle leggi regionali, non può essere obbligato a pagarlo nuovamente in base a questa legge. Per questa ragione, anche in conformità all'atteggiamento da noi assunto rispetto alle altre disposizioni di questo provvedimento, ci asterremo dalla votazione, nella convinzione, però, che la norma in questione avrebbe dovuto addirittura essere eliminata dal disegno di legge essendo inutile e superflua.

Un vizio tipico nel modo di legiferare di questo ramo del Parlamento è proprio quello di dare dignità di legge a disposizioni che potrebbero essere oggetto di regolamento. Da qui le nostre perplessità, che ci impongono di astenerci dal votare disposizioni prive di senso comune e che costituiscono, lo ripeto, inutili ripetizioni. Desidero, dunque, sottolineare ancora una volta che è evidente che, se una normativa regionale, soprattutto precedente alla entrata in vigore della presente legge, ha introdotto determinati contributi, è assurdo approvare una norma che stabilisce che coloro che hanno già pagato non devono essere costretti a pagare una seconda volta.

Nel ribadire la nostra astensione, approfitto dell'occasione per ricordare che le nostre perplessità non vertono sul contenuto della disposizione specifica, ma vogliono rappresentare una censura ed un richiamo al rischio che il Parlamento continui a legiferare in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO NICOTRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti addotti dal collega Sorice sulla non divisibilità dell'emendamento Virgili 49.2 possono essere qui ribaditi, perché la norma che verrebbe ad essere modificata da questo emendamento prefigurerebbe una fattispecie privilegiata nei confronti delle province di Trento e Bolzano, il che appare superfluo. E ciò perché la sanatoria non può riguardare questa o quella provincia o regione, ma deve avere efficacia sull'intero territorio nazionale.

È vero che vi sono delle perplessità sul progetto di legge in generale, che può anche ingenerare un contenzioso di natura costituzionale; tuttavia, riteniamo che il provvedimento, nella sua visione complessiva, miri all'obiettivo dell'aggiustamento di posizioni che vanno salvaguardate e che riguardano i ceti meno abbienti.

Sono questi gli intendimenti che la democrazia cristiana ha voluto perseguire con questa sanatoria, che non deve scandalizzare nessuno, né autorizzare posizioni pseudomoralistiche, come da qualche parte, anche dall'interno della maggioranza, si vogliono prospettare. Quando si parla di una legislazione che favorisca i dissociati o i pentiti — e sappiamo quanti guasti dissociati e pentiti abbiamo compiuto nel nostro territorio nazionale — non possiamo non gridare contro una forma di scandalismo inaccettabile, che impedirebbe di sanare le posizioni di braccianti agricoli, di emigrati e di piccoli risparmiatori che con i propri sacrifici si sono dati una casa.

Costoro hanno sfidato le omissioni dei pubblici poteri, perché l'abusivismo — è bene dirlo — è sorto anche in assenza di strumenti urbanistici adeguati e tempestivi, e in mancanza di pronte risposte alle istanze della povera gente. Ecco perché la democrazia cristiana si è dichiarata favorevole a questo disegno di legge; anzi, devo aggiungere, come notazione personale, che il mio gruppo ha avuto la sensi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

bilità di appoggiare la proposta di legge n. 548 in materia, che io ho presentato all'inizio della legislatura.

Vogliamo ribadire ancora una volta che la sanatoria non riguarderà i Caltagirone, che avevano altri strumenti per ottenere licenze più o meno legali; riguarda soprattutto — lo ripeto — i braccianti agricoli, gli emigrati e la povera gente, in specie del meridione, che hanno fatto sorgere spontaneamente agglomerati abitativi a frutto di sacrifici e di risparmi indicibili.

Pertanto, la nostra opposizione all'emendamento Virgili 49.2 si giustifica con l'intento di estendere all'intero territorio nazionale una norma che salva-guarda alcune prerogative regionali (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santini. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Ma, Santini, lascia stare!

RENZO SANTINI. Signor Presidente, io sono disposto ad accettare il dialogo con chiunque, anche con l'onorevole Pochetti, purché riesca a capire cosa vuole.

Comunque, per quanto ci riguarda, l'emendamento Virgili 49.2 non può non sollevare, dal punto di vista costituzionale, in noi ed anche negli stessi proponenti (tra i quali vedo gli onorevoli Virgili e Alborghetti), fondati dubbi (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Un po' di silenzio, per favore, onorevoli colleghi! Vi prego di prendere posto. Tra poco dovremo votare.

RENZO SANTINI. Non è possibile, dicevo, accettare che vi sia una esplicita previsione di esclusione dell'applicazione di norme penali nelle regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano. Si tratta di una ipotesi che non trova giustificazioni nel nostro ordinamento e tanto meno nella logica, in base alla quale si dovrebbe invece tendere piut-

tosto a parificare le situazioni delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale; a ricercare, molti e, sempre di più, punti di convergenza e di valutazione comune nella valorizzazione dell'istituto regionale, mentre ci si appresta a rinnovare i consigli regionali, anziché a ricercare (come si tenderebbe a fare con l'ipotesi introdotta in questo emendamento) ulteriori motivi di distinzione tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.

È per questo che ho voluto parlare, non per perdere tempo o per distrarre l'attenzione della Camera. Anzi, il mio scopo è proprio quello di concentrarla su un problema di grande rilievo qual è quello della situazione dell'istituto regionale in Italia, per il quale si avverte la necessità di arrivare ad una concezione più unitaria.

Insomma, quello che voglio è ricondurre l'attenzione di tutti, e soprattutto delle forze di opposizione, (che tanta responsabilità hanno nella direzione delle realtà regionali) sulla necessità di riconsiderare il tema delle regioni a statuto speciale, che spesso sembra rimanere affidato più alle regioni stesse che non al legislatore nazionale. Questa occasione deve richiamarci tutti alla necessità di rivalutare il ruolo delle regioni a statuto speciale ma anche di riconsiderarlo in funzione di una ripresa globale della vitalità dell'istituto regionale, al quale noi socialisti siamo profondamente interessati (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero solo preannunciare che i deputati della *Südtiroler Volkspartei* voteranno a favore dell'emendamento Virgili 49.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Il gruppo della de-

mocrazia cristiana conferma le ragioni del voto favorevole sull'articolo 49 di questo disegno di legge, sottolineando che tale articolo evidenzia in modo particolare una delle precipue caratteristiche di questo provvedimento, rispetto ai precedenti tentativi regionali di regolamentare la materia.

Il nostro voto positivo deriva anche dalla valutazione complessiva del problema che questa discussione ci ha imposto. Non vi è dubbio che questo progetto di legge (e in particolare l'articolo 49) configuri una soluzione più favorevole di tutti i vari problemi e in specie della distinzione (particolarmente sottolineata) tra abusivismo speculativo e abusivismo di necessità.

Sotto questo profilo, ritengo che risulti nella formulazione della legge che questa sera stiamo per approvare in via definitiva, e rispetto a quelle approvate a livello regionale, molto più marcata una tale distinzione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il nostro voto risulta motivato; oltre che rispetto alle perplessità che hanno attraversato diversi gruppi in merito ad un eccessivo lassismo dell'attuale maggioranza nei confronti dell'abusivismo cosiddetto di necessità. Qualcuno, poi, è arrivato addirittura ad ipotizzare che si debbano reperire risorse finanziarie — e questo sarebbe, credo, assurdo —, ponendone l'onere a carico di quei lavoratori che hanno risolto il problema della casa con il sacrificio di propri mezzi, per risolvere il problema di coloro che ancora non dispongono dell'abitazione. Anche per questa ragione, confermiamo che voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dujany. Ne ha facoltà.

CESARE DUJANY. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento Virgili 49.2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Virgili 49.2?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ricordo che sull'emendamento Virgili 49.2 era stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Virgili 49.2, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	422
Votanti	421
Astenuti	1
Maggioranza	211
Voti favorevoli	175
Voti contrari	246

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 49, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	425
Votanti	407
Astenuti	18
Maggioranza	204
Voti favorevoli	231
Voti contrari	176

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 50 non è stato modificato dal Senato.

Passiamo all'articolo 51, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Determinazione delle superfici).

«Agli effetti della presente legge le superfici sono computate in base alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale».

Il Senato lo ha così modificato:

(Determinazione delle superfici).

«I riferimenti alle superfici previsti dalla presente legge sono computati in conformità ai parametri di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1977, n. 146.

Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Agli effetti della presente legge le superfici sono computate in base alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

51. 1.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore a esprimere il suo parere su di esso.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. E quello del Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Satanassi 51.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 51, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 52 nel seguente testo:

(Trascrizione nei registri immobiliari).

«Chiunque propone domanda di concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge deve trascriverla presso la competente conservatoria dei registri immobiliari».

Il Senato lo ha così modificato:

(Iscrizione al catasto).

«Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire 250.000».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 25, in precedenza accantonato.

La Camera aveva approvato l'articolo 25 nel seguente tenore:

(Semplificazione delle procedure).

«Le regioni emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;

b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali;

c) prevedono:

1) che la concessione e l'autorizzazione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti od adottate;

2) in quali casi il mutamento della definizione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli oneri relativi, restando comunque sog-

getto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso».

Il Senato lo ha così modificato:

(Semplificazione delle procedure).

«Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli stanziamenti urbanistici generali;

b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;

c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli *standards* urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.

Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.

Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.

La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle determinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedono che la concessione e l'autorizzazione indichino, per ogni unità immobiliare, la destinazione d'uso consentita e in quali casi il mutamento di tale destinazione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli eventuali oneri relativi, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso. La autorizzazione o la concessione devono essere assentite o negate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta.

25. 3.

ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Al primo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) prevedono:

1) che la concessione e l'autorizzazione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti o adottate;

2) in quali casi il mutamento della destinazione d'uso sia soggetto ad autorizzazione o concessione e quali siano gli oneri relativi, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso.

25. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La legge regionale stabilisce criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni per la regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili e definisce inoltre in quali casi sia richiesta, per la variazione della destinazione d'uso, la preventiva concessione o l'autorizzazione del comune.

25. 4.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, CIOCCI, BONETTI MATTINZOLI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, con le seguenti: per la regolamentazione.

25. 5.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI.

Ricordo infine che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, dichiarato nella seduta del 6 febbraio scorso inammissibile all'articolo 2, in quanto non si ricollegava alle modifiche apportate a quell'articolo, ma ricollegabile all'articolo 25:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente articolo 25-bis:

La modificazione della destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è soggetta alla concessione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2.01.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

L'emendamento Ronchi 25.1 è stato giudicato inammissibile perché integralmente soppressivo dell'articolo anche nelle parti non modificate.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 25 e sul complesso degli emenda-

menti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il suo parere.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Alborghetti 25.3, Ronchi 25.2 e Geremicca 25.4. Invito il collega Ermelli Cupelli a ritirare il suo emendamento 25.5; in caso contrario, anche per esso il parere è negativo. Infine esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ronchi 2.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sull'articolo aggiuntivo Ronchi 2.01. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento Ermelli Cupelli 25.5, rivolge un pressante invito ai presentatori perché lo ritirino al fine di evitare che la legge ritorni al Senato. Questo comporterebbe degli effetti devastanti sul territorio a causa dell'imperante abusivismo (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti 25.3 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 25.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Geremicca 25.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Ermelli Cupelli 25.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Questa mattina il gruppo repubblicano aveva richiesto di accantonare l'esame del proprio emendamento 25.5, e quindi l'intero articolo 25, per rinviarli al termine dell'esame di tutto l'articolato allo scopo di valutare i contenuti del testo complessivo che la Camera nel frattempo avrebbe approvato.

La valutazione fatta dal gruppo repubblicano non ha potuto non tenere conto di alcuni elementi che hanno caratterizzato una posizione politica espressa chiaramente ed in modo costante durante tutto l'iter del provvedimento e che ha trovato riscontro in proteste su punti essenziali, accolte in Commissione e recepite nel testo definitivo, ed in pochi ma cruciali emendamenti presentati non certo per tentazioni estetizzanti, ma poiché essi erano rispondenti a problemi reali e ad esigenze largamente avvertite al di là del nostro gruppo e della stessa maggioranza.

La nostra partecipazione al dibattito si è distinta, oltre che nell'individuazione di norme sanzionatorie eque per tutti i soggetti ed a tutti gli effetti, anche nella tenace ricerca e definizione di un sistema di efficace tutela del territorio e dei valori ambientali, storici e culturali. Lungo questa linea, che ha già avuto modo di affermarsi in particolare su nostra iniziativa e per aspetti di non poco momento nella prima lettura effettuata da questa Assemblea, si colloca — in pura e semplice conformità con le sue posizioni — la decisione del gruppo repubblicano di mantenere l'emendamento 25.5. Con esso si intende fare riferimento alla necessità che la regolamentazione delle destinazioni d'uso sia un effettivo ed essenziale strumento di pianificazione urbanistica e di corretta gestione del territorio. Per contro, la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 25 fa di suddetta regolamentazione una mera e semplice facoltà, per di più legislativamente limitata ad ambiti determinati del territorio comunale. Si ritiene invece indispensabile che le destinazioni d'uso siano normalmente regolate e che non siano riduttiva-

mente vincolate a parti del territorio comunale.

La nostra proposta, formalmente nota, intende sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 25 le parole «per l'eventuale regolamentazione in ambiti determinati del proprio territorio» con le seguenti: «per la regolamentazione».

Nel mantenere questo emendamento, il gruppo repubblicano si fa carico anche delle possibili conseguenze che si avrebbero con la sua approvazione. Il ritardo che ne deriverebbe per il varo della legge sarebbe, per ovvi e comprensibili motivi, cosa di scarsa rilevanza temporale e comunque tale da giustificarsi con un atto di indubbio significato sotto il profilo del rispetto ambientale ed umano e come fattore di scoraggiamento dell'abusivismo.

Nel chiedere il consenso della Camera sulla modifica suddetta, il gruppo repubblicano rivolge un appello appassionato (anche se il collega Gitti direbbe «con mestizia») ai colleghi degli altri gruppi affinché valutino l'emendamento non come la manifestazione di un puntiglioso perfezionismo o come un'operazione di pura plastica facciale di un testo che lascia, per altro, molte insoddisfazioni, ma come un rinnovato tentativo diretto a salvaguardare il territorio, in particolare i centri storici, per dare così, alla nostra gente, un modo più civile di vivere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero dare atto al gruppo repubblicano della coerenza con la quale ha sostenuto in Commissione ed in Assemblea le proprie opinioni riguardo al problema delle destinazioni d'uso ed anche riguardo al problema del trattamento degli abusivi (questione sulla quale noi abbiamo posizioni dissenzianti rispetto a quelle del gruppo repubblicano).

Vorrei dire che nel momento in cui è comune constatazione che l'espansione delle grandi città è terminata e che

sempre di più, nei prossimi anni, sarà la città costruita ad essere oggetto di trasformazioni, il controllo delle destinazioni d'uso è l'elemento decisivo per l'abusismo futuro. Voglio dire con questo che l'abusivismo futuro non sarà, per forza, un abusivismo di tipo edilizio, ma piuttosto, molto più frequentemente, un abusivismo di tipo funzionale, anche perché la modifica di funzioni di un immobile può essere, dal punto di vista economico, estremamente vantaggiosa. È proprio per questi motivi che noi riteniamo che la modifica della destinazione d'uso debba essere non impedita, ma assoggettata ad un controllo.

Per queste ragioni, noi riteniamo che valga la pena di modificare il disegno di legge su questo punto: non sarà poi un gran male. Sarebbe stato, per altro, necessario modificare la legge su altri punti, per renderla meno iniqua e meno sbagliata. Ci rammarichiamo del fatto che la maggioranza non abbia voluto procedere in questa direzione e sappiamo che fra poco tempo ci saranno ripensamenti, all'interno della stessa maggioranza, e saranno presentate proposte di aggiornamento e di modifica. Sappiamo, cioè, che si va verso l'approvazione di una legge che si considera sbagliata, non solo dall'opposizione, ma anche da settori larghissimi della maggioranza e del Governo.

Per questa ragione, e per le ragioni che già prima ho cercato di richiamare, noi riteniamo che si debba pervenire all'approvazione di questo emendamento, per riaprire la possibilità di un ripensamento e per giungere all'approvazione di un provvedimento che abbia caratteristiche meno inique di quelle che attualmente ha (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, bene ha fatto il collega Ermelli Cupelli a parlare di plastica facciale perché,

a questo punto, bene si può affermare che né il Governo, né soprattutto il partito repubblicano, hanno più una faccia naturale, ma solo una faccia costruita plasticamente.

Noi voteremo contro questo emendamento... (*Commenti all'estrema sinistra*), avendo la piena consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un Governo e ad una coalizione pentapartito che possono unicamente contare su maggioranze di tipo pendolare, non essendo ormai più autosufficienti. Però, votando contro questo emendamento, noi chiediamo che il Parlamento, e soprattutto il Governo, prendano consapevolezza dell'inesistenza della maggioranza, e che questo modo di millantare una governabilità inesistente non ha più senso...

GUIDO ALBORGHETTI. Ci siete voi!

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. ... perché è contro tutte le regole della democrazia e contro tutte le regole di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina, quando fu chiesto di rinviare l'esame degli articoli 25 e 26, credevamo che la proposta fosse sensata, ma qui non ci è stata data la spiegazione — visto che l'emendamento presentato dal gruppo repubblicano viene mantenuto — dei motivi per i quali questa mattina non abbiamo proceduto alla votazione degli articoli 25 e 26. Se tali motivi non fossero stati validi, sarebbe stato molto meglio aver proceduto alla votazione di questi articoli, per avere una totale chiarezza in merito alle questioni che oggi abbiamo esaminato.

Senza fare nessuna insinuazione, voglio introdurre la questione dei rapporti politici all'interno della maggioranza, per comprendere se su un provvedimento così importante il gruppo repubblicano si

senta ancora parte della coalizione di Governo.

MARIO POCHETTI. Questo devi dirlo al Consiglio di gabinetto!

GIANFRANCO ROCELLI. Io credo che, se le cose che sono state dichiarate or ora dall'onorevole Ermelli Cupelli ci fossero state dette questa mattina, anche questa questione di riguardo politico sarebbe stata molto più semplice da risolvere di quanto non sia quella costituita dal trabocchetto che, di fatto, è stato posto all'Assemblea e alla maggioranza.

Noi abbiamo dichiarato che avremmo soprasseduto ad una serie di osservazioni in relazione alle questioni che fanno riferimento all'impianto legislativo che il disegno di legge ha posto con le modifiche del Senato, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza e l'urgenza di approvare un provvedimento che finalmente ponga una base per contrastare l'abusivismo pregresso e l'abusivismo futuro.

Abbiamo tentato e tentiamo, con il voto di questa sera, di porre delle norme a regime. Io mi chiedo chi si voglia assumere la responsabilità, questa sera, di non avere queste norme a regime. Mi chiedo se, all'interno di questo ramo del Parlamento, ci sia chi, con discorsi e con riferimenti di natura particolare, voglia di fatto rinviare l'approvazione di questa legge, costituendo le condizioni per far continuare l'abusivismo nel nostro paese.

Per tali ragioni, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro questo emendamento (*Applausi al centro*).

MARIO POCHETTI. È la rottura!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Molto brevemente, prendo la parola, perché la questione non passi in qualche misura inosservata.

Il gruppo repubblicano, con questo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

emendamento, teso a cancellare l'aggettivo «eventuale», evidentemente non vuole riconoscere un ruolo che il testo del Senato ha assegnato ai comuni, e che è di regolamentazione delle destinazioni d'uso. Il punto è soltanto questo.

Togliere questo aggettivo e stabilire l'obbligo di regolamentare le destinazioni d'uso significa togliere uno spazio ad una autonomia che va riconosciuta all'ente locale e che soltanto l'ente locale può valutare nelle differenti situazioni della vastità del territorio nazionale.

Di conseguenza, non possiamo tacere di fronte ad una questione che si configura come un atto di carattere politico, che nulla ha a che fare con la questione in discussione, e cioè con la repressione dell'abusivismo e con i relativi condoni che stiamo votando, e si presta soltanto a strumentalizzazioni di carattere politico.

Noi abbiamo rinunciato a cose ben più importanti (è stato ricordato l'emendamento Malagodi), e su di esse abbiamo correttamente votato contro. Noi che, come altre parti politiche, per arrivare rapidamente alla definizione di questa legge, abbiamo rinunciato a questioni ben più importanti della soppressione dell'aggettivo «eventuale», diciamo che sul termine «eventuale» c'è soltanto una questione politica. Pertanto ci dissociamo da questo emendamento ed annunziamo il nostro voto contrario in nome di un rapporto di maggioranza che va mantenuto sulle cose importanti (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ermelli Cupelli 25.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	454
Votanti	453
Astenuti	1
Maggioranza	227
Voti favorevoli	212
Voti contrari	241

(La Camera respinge — Applausi al centro).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino

Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Columba Mrio
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Giafranco

Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mazzone Antonio
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Provantini Alberto

Quattrone Francesco

Quercioli Elio

Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Rallo Girolamo

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Reggiani Alessandro

Riccardi Adelmo

Ricciuti Romeo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rindone Salvatore

Riz Roland

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Romano Domenico

Romita Pier Luigi

Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Vilmer

Rossattini Stefano

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubino Raffaello

Ruffini Attilio

Russo Ferdinando

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro Angelo

Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto

Santini Renzo

Santuz Giorgio

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Armando

Sastro Edmondo

Satanassi Angelo

Savio Gastone

Scaglione Nicola

Scaiola Alessandro

Scaramucci Guaitini Alba

Scarlato Guglielmo

Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Seppia Mauro

Serafini Massimo

Serrentino Pietro

Serri Rino

Soave Sergio

Sodano Giampaolo

Sorice Vincenzo

Spagnoli Ugo

Spini Valdo

Staiti di Cuddia delle Chiuse

Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio

Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Tiraboschi Angelo

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Trabacchi Felice

Trappoli Franco

Trebbi Ivanne

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vernola Nicola

Vincenzi Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 49.2:

Mancuso Angelo

Si sono astenuti sull'articolo 49:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Boetti Villanis Audifredi
Fini Gianfranco
Florino Michele
Guarra Antonio
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Si è astenuto sull'emendamento 25.5:

Meleleo Salvatore

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	448
Votanti	435
Astenuti	13
Maggioranza	218
Voti favorevoli	242
Voti contrari	193

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-

ticolo aggiuntivo Ronchi 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo, che era stato precedentemente accantonato.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 26, precedentemente accantonato, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Opere interne).

«Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione e costituiscono interventi di manutenzione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i programmi attuativi e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

Nei casi di cui al comma precedente, entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere compiute o da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, numero 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni nel loro complesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».

Il Senato lo ha così modificato:

(Opere interne).

«Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, numero 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole:

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione *con le seguenti*: Sono considerate a tutti gli effetti opere di manutenzione ordinaria.

26. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Al primo comma, sostituire le parole: Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione *con le seguenti:* Sono considerate a tutti gli effetti opere di manutenzione ordinaria.

26. 2.

BASSANINI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'inizio dei lavori *con le seguenti:* trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

26. 3.

BASSANINI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di immobili compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

26. 4.

BASSANINI, ALBORGHETTI, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, SAPIO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Non sono soggette a nuova concessione le opere interne delle nuove costruzioni, ultimate nelle strutture essenziali e realizzate in conformità alle concessioni edilizie rilasciate già scadute.

Il proprietario della costruzione deve ottemperare a quanto prescritto dal precedente secondo comma.

26. 6.

NICOTRA, MADAUDO.

Dichiaro inammissibili gli emendamenti Ronchi 26.1 e Bassanini 26.2 perché sostitutivi di parti non modificate dal Senato; Bassanini 26.4, perché modifica-

tivo di comma non modificato dal Senato; Nicotra 26.6, perché aggiuntivo di materia nuova non connessa con le modifiche apportate dal Senato.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bassanini 26.3?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Bassanini 26.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che sull'articolo 26 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	445
Votanti	429
Astenuti	16
Maggioranza	215
Voti favorevoli	245
Voti contrari	184

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe ,
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio

Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris

Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Ezio
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni

Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sama Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 25:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Boetti Villanis Audifredi
Fini Gianfranco
Florino Michele
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana

Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Si sono astenuti sull'articolo 26:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Boetti Villanis Audifredi
Fini Gianfranco
Florino Michele
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Bassanini Franco
Bianco Gerardo
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiede il Vicepresidente Oddo Biasini).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Il gruppo liberale annunzia il suo voto favorevole su questo provvedimento, con un sentimento che certamente, al termine di una vicenda così lunga e tormentata, è in qualche misura contrastante. Vi è infatti, innanzitutto, la soddisfazione di concludere un *iter* complesso, che ha comportato circa un anno e mezzo di lavoro delle due Assemblee parlamentari e delle rispettive Commissioni di merito. C'è, al tempo stesso, la convinzione che rimangono elementi di preoccupazione. Non possiamo mancare di domandarci per quale motivo siamo arrivati alla necessità di prevedere un condono di simili dimensioni. Ebbene, vi siamo arrivati per una serie di elementi, cui non è estranea la stessa volontà del legislatore, che negli anni e, potremmo dire, nei decenni passati, con una normativa in materia di edilizia e di urbanistica in genere, per molti aspetti contraddittoria e con la prevalenza di un vincolismo talvolta veramente superfluo, ha aperto la strada al dilagare degli abusi.

Non possiamo dimenticare che all'origine di questa sanatoria vi sono responsabilità politiche, e non soltanto da parte del legislatore, ma anche delle regioni, degli enti locali, di quanti dovevano dare un certo assetto all'edilizia e al territorio. Il cittadino ha risposto come ha potuto, e spesso come ha voluto, a questo tipo di atteggiamento dell'amministrazione pubblica, ed i risultati sono stati devastanti. L'interrogativo che dobbiamo porci, correttamente e onestamente, nel varare questo provvedimento è se esso sarà davvero in grado di porre termine ad un simile stato di cose.

Possiamo certo dire che gli elementi positivi prevalgono sugli elementi negativi. Come spesso avviene, a causa del nostro modo di legiferare — ne abbiamo

avuto esempi anche recentissimi, tra cui quello, altrettanto tormentato, del decreto fiscale —, la necessità di intervenire in condizioni di tensione e di contrapposizione, che si creano, all'interno del Parlamento, può produrre, e probabilmente ha prodotto anche nel caso di questo provvedimento, la conseguenza di dover trascurare alcuni elementi suscettibili di dar luogo ad un miglioramento dei testi legislativi. È per questo motivo che, dopo aver approvato il testo del condono edilizio alcuni mesi fa, in questa Camera, dopo aver visto ripercorso al Senato lo stesso difficile *iter*, che ha condotto ad una modifica profonda, in alcuni punti, delle nostre impostazioni, dobbiamo oggi riconoscere che il lavoro svolto nell'andirivieni tra i due rami del Parlamento, assai difficile per le condizioni esterne che abbiamo dovuto tenere presenti, ha comunque prodotto complessivamente un miglioramento del testo originario da cui eravamo partiti.

Che questo miglioramento sia ottimale e rappresenti un punto di arrivo veramente positivo nessuno può dichiararlo questa sera senza riserve. Anche noi ne abbiamo. Proprio poco fa mi è capitata l'occasione di sottolineare come avrebbero potuto ancora esserci dei miglioramenti, ma durante il cammino di questo provvedimento, da un ramo all'altro del Parlamento, all'esterno vi è stata una ulteriore corsa all'abusivismo e siamo, quindi, lieti che questa sera con l'approvazione del progetto di legge — ed in particolare delle norme del capo I che reprimono l'abusivismo futuro — si ponga fuori legge in tutto e per tutto qualunque comportamento abusivo, anche quello dei furbi dell'ultima ora; un'ultima ora che si è protratta troppo. Ecco perché abbiamo cercato di concludere rapidamente questa stretta finale, ecco perché abbiamo respinto tutti i tentativi di perfezionamento. Ci preoccupava ciò che accadeva fuori di qui, nel paese.

A questo punto occorre agire e lavorare per applicare la legge e fare così emergere dal sommerso quel patrimonio edilizio per il quale oggi non si pagano le

tasse. È proprio questo uno degli aspetti positivi di questo provvedimento, ma accanto ad esso occorre certamente spazzar via tutto ciò che di abusivo ricade nella previsione delle norme qui previste.

In questo quadro di luci e di ombre, in cui però prevalgono gli aspetti positivi, dichiariamo il nostro voto favorevole sul provvedimento, cogliendo questa occasione per affermare la necessità di un diverso modo di legiferare in materia. Dopo l'approvazione di questo provvedimento, infatti, risultano più urgenti ed importanti le richieste avanzate ripetutamente ed in varie sedi dai liberali perché si fornisca un quadro di riferimento organico alla politica della casa e si attuino davvero, definitivamente e seriamente, gli impegni programmatici assunti dal Governo al momento della sua costituzione.

Non possiamo permetterci il lusso di trovarci, tra breve, nelle stesse condizioni che hanno dato origine a questa legge, che tocca certamente e profondamente la coscienza di quanti credono nello Stato di diritto.

I condoni e le sanatorie, non rappresentano mai un elemento positivo per chi crede in questo tipo di Stato. Leggi in materia esistevano anche prima di questo provvedimento, ciò nonostante è stato necessario introdurre qualcosa di nuovo che potesse davvero far voltare pagina nel modo di fare edilizia nel nostro paese. A noi spetta voltare pagina anche nel modo di legiferare in tutte le altre materie, alcune delle quali attendono da molto tempo un intervento legislativo di tipo nuovo. Occorre innanzitutto introdurre maggior flessibilità e liberalizzazione del mercato della casa, dal quale sono ancora esclusi molti cittadini, che non possono acquistare una casa né accedere all'affitto.

Sul primo aspetto della questione un provvedimento è stato varato proprio nelle ultime ore dal Governo, ma ci attendiamo iniziative parlamentari e governative anche sul secondo versante della questione, vale a dire l'accesso alla locazione, che riguarda in modo particolare alcuni

ceti del nostro paese — soprattutto i giovani — che non possono essere ulteriormente esclusi dal mercato. Non dobbiamo dimenticare che tale esclusione non deriva dalle condizioni del mercato, bensì dalle discipline legislative che hanno imbalsamato il mercato della casa del nostro paese.

Per questi motivi, il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento, auspicando al tempo stesso una autentica svolta nella politica della casa (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ripetere quanto ho avuto occasione di dire pochi minuti fa e quanto ebbi a dire ieri in occasione della votazione del decreto-legge che prorogava alcuni termini in materia di lavori pubblici.

Il Movimento sociale italiano, astenendosi dalla votazione di ieri, così come astenendosi oggi nella serie di votazioni sugli articoli del provvedimento in discussione (come farà nella votazione finale) non intende dare la benché minima sensazione di essere la ruota di scorta del Governo e della maggioranza ed anzi rifiuta energicamente un tale ruolo.

Voglio ribadire in maniera chiara ed inequivocabile a questa Asssemblée che il nostro voto non è diretto ad acquisire compiacenze o benemeritenze nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene; anzi, al contrario, vuole mettere in evidenza lo stato di crisi nella quale si dibatte la maggioranza che ormai non esiste più in quanto tale. La dimostrazione più eclatante di questa situazione l'abbiamo avuta quest'oggi allorché il gruppo repubblicano ha insistito per l'approvazione di un emendamento la cui natura pretestuosa non può essere sfuggita a chiunque abbia la possibilità di capire che non ci troviamo di fronte ad azioni che abbiano dignità politica ma ad opera-

zioni di vero e proprio banditismo politico.

Ci asterremo nella votazione su questo provvedimento per senso di responsabilità verso il paese e nel contempo denunciando che non esistono più un Governo e una maggioranza che possa qualificarsi come tale, ed è per questo che riteniamo che il Governo debba tirare tutte le conclusioni del caso e presentarsi dimissionario al Presidente della Repubblica.

Ho più volte sostenuto che non esiste più una maggioranza che possa qualificarsi in questo modo, che esiste un Governo a governabilità pendolare poiché, di volta in volta, i provvedimenti di iniziativa di questo esecutivo vengono approvati, sia con la compiacente astensione o addirittura solo con la compiacente presenza del partito comunista, come è avvenuto in occasione della discussione del decreto-legge Visentini, oppure con la nostra astensione.

Insisto nel dire che il Governo deve trarre le debite conclusioni dell'assoluta inesistenza di una maggioranza in grado di sorreggerlo.

Ripeto che ci asterremo dalla votazione finale sul provvedimento al nostro esame perché vogliamo rendere un servizio all'opinione pubblica e andare incontro alle aspettative di migliaia e migliaia di cittadini che si sono trovati e si trovano ancora in situazioni di incertezza, avendo la consapevolezza che spesso tali situazioni hanno, alla loro origine, la connivenza perversa dei pubblici poteri, delle amministrazioni locali con gli intrallazzatori, con i «palazzinari» e con i clienti di questo regime.

Molto sovente coloro che ora sono costretti a pagare, sono in realtà le vittime di queste connivenze, sono le vittime di accordi taciti tra pubblici poteri e clientele di regime. Sono considerazioni che già avevo fatto anche in sede di discussione generale. Non nascondiamoci la realtà facendo finta di ignorare come sono nati i grandi abusivismi edilizi: si tratta per lo più di società con soci apparenti, che cioè servono solamente per l'apparenza societaria senza però avere alcuna

consistenza reale poiché si tratta delle solite teste di legno utilizzate dai burattinai di turno. Poi, dopo che le case sono state costruite, dopo che gli alloggi sono stati venduti a cittadini che ne avevano bisogno, queste società di comodo sono sparite, e questi sfortunati cittadini sono rimasti esposti a tutto il rigore della legge, quando i veri responsabili si sono bellamente eclissati.

Ecco perché noi siamo favorevoli a questa legge, che va blandamente a sanare situazioni di abusivismo edilizio nelle quali i veri responsabili non sono gli attuali proprietari, ma coloro che hanno costruito con la connivenza, con la complicità delle pubbliche amministrazioni. In queste condizioni, tra le sollecitazioni che rivolgiamo al Governo, vi è quella di prendere in considerazione le situazioni successive alla data del 1° ottobre 1983. Non è sempre giusto trattare i cittadini che hanno realizzato situazioni di abusivismo prima di questa data in maniera diversa da coloro che le hanno realizzate dopo, anche perché, di fatto, è molto difficile verificare, accertare se l'abusivismo sia precedente o successivo a questa data. Mi sembra quindi che sarebbe opportuno da parte del Governo prefigurare (e forse in questo caso un decreto-legge ci vorrebbe) un'azione di normalizzazione anche nei confronti di quei cittadini che si sono resi responsabili di abusivismo edilizio successivamente alla data del 1° ottobre 1983, sia pure con condizioni diverse.

Noi siamo stati coerenti nel sostenere questa legge poiché, se dovesse tornare una seconda volta al Senato, si determinerebbero danni molto maggiori di quelli attualmente prevedibili con l'approvazione della legge nel senso che, fra l'altro, ne è prevedibile un vero e proprio affossamento. Non crediamo, infatti, che il Senato abbia la possibilità di modificare questa legge in tempi brevi; molto probabilmente la legge, dopo essere ritornata al Senato, naufragherebbe definitivamente. Ecco il senso della nostra battaglia, ecco il senso della nostra astensione, che si pone come obiettivo solamente l'interesse

dei cittadini, quei cittadini in cui le forze politiche hanno creato delle aspettative che, a mio avviso, vanno soddisfatte. Ecco, ripeto, il senso della nostra astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo parlamentare della sinistra indipendente voterà contro il disegno di legge il cui esame giunge questa sera a conclusione, dopo un *iter* tanto lungo e tanto travagliato. Ma nonostante il lungo dibattito, nonostante le fatiche e i tentativi di migliorare questo provvedimento, la legge nasce con notevolissime carenze, le quali la rendono tanto inadeguata alle dimensioni del fenomeno dell'abusivismo quanto inefficace a combatterlo. Alla base della inadeguatezza sta infatti un difetto originario della legge che consiste nel non aver voluto identificare con esattezza le cause più profonde che hanno determinato l'abusivismo e nell'aver voluto ancora subordinare all'obiettivo del recupero e della salvaguardia del territorio, dell'ambiente delle città, dell'*habitat*, quello di un inopportuno prelievo di natura fiscale, prelievo fiscale che avrebbe dovuto contribuire a mitigare i problemi all'indebitamento delle finanze dello Stato. Oggi questo obiettivo avrebbe dovuto apparire assai meno concreto e quindi assai meno pressante avrebbe dovuto risultare la necessità di approvare un provvedimento ancora così fortemente condizionato, proprio oggi che si affermano risultati di grande rilievo nella riduzione dell'inflazione e che si registrano lusinghieri risultati del gettito fiscale dell'anno finanziario trascorso, risultati ben superiori alle previsioni, rispetto ai quali la previsione di incasso dovuta alla sanatoria dell'abusivismo edilizio si dimostra in una quantità non certamente rilevante.

Fra l'altro, la decisione di devolvere all'erario l'intero ricavato della oblazione rende problematica l'efficacia dell'applicazione della legge, rende assai critico e ci fa mettere in dubbio che questo provvedimento possa, in tutto o anche solo in parte, raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Sarebbe stato certamente più stimabile destinare il ricavato della sanatoria ad interventi di recupero, sia per determinare la convergenza della massima parte delle situazioni abusive nel canale della sanatoria, sia per avere l'effetto di convincere l'abusivo della necessità di una riqualificazione. Una riqualificazione che spesso potrebbe o dovrebbe aver luogo a partire da livelli di gran lunga inferiori a quelli della più elementare qualità della vita, come si verifica nei quartieri abusivi e nelle città abusive del Mezzogiorno e delle isole, di un miglioramento dell'*habitat* nel quale l'abusivo si trova inserito. Ciò avrebbe consentito la disponibilità del gettito fiscale della sanatoria per mettere a disposizione delle amministrazioni locali (si badi bene che spesso, quasi sempre, l'abusivismo ha colpito non solo dove le amministrazioni locali hanno delle strutture forti o hanno per lo meno un'attrezzatura tale da costituire delle organizzazioni efficienti nell'identificare il fenomeno ma, altrettanto spesso, colpisce proprio nei comuni più piccoli, dove l'organizzazione tecnica e l'organizzazione amministrativa è più debole e più delicata) gli strumenti finanziari che pure sono indispensabili ad alcune operazioni che sono alla base, che sono strettamente necessarie ad una razionale impostazione del problema della eliminazione dell'abusivismo.

Intanto sarebbe necessario provvedere ad un rilevamento esaustivo della estensione del fenomeno, identificando tutti i casi di abusivismo e poi alla impostazione e alla formulazione degli studi, non certamente facili, non certamente da svolgere semplicemente a tavolino, come una esercitazione d'aula o di laboratorio, ma da condurre sul campo, esaminando tutti i parametri che intervengono in questo ambiente, da quelli sociali a quelli economici, a quelli statici, a quelli ambientali, architettonici, estetici, culturali, che stanno alla base della possibilità di for-

mulare dei piani di recupero. Tutto questo manca, signor Presidente, onorevoli colleghi, né la soluzione dei problemi può essere affidata alle risorse delle regioni e dei comuni.

Il provvedimento mette il paese di fronte ad un bivio: o l'abbandono, la sventura del territorio con una serie di provvedimenti inadeguati ed insufficienti, oppure — come sarebbe più giusto e come molti di noi auspicano — il reperimento di risorse finanziarie (almeno quelle derivanti dalla legge anche se sarebbero necessarie risorse più consistenti) per far sì che questo straordinario patrimonio, costituito dal territorio e dall'ambiente del nostro paese, possa essere salvaguardato, protetto e recuperato.

Non disporre di questi strumenti, non intervenire in questo senso fa correre il rischio — aggravato dal fatto di aver respinto qualsiasi proposta che mirasse all'identificazione precisa delle date di ultimazione dei tempi in cui l'abusivismo si è svolto — di mantenere il livello di quest'ultimo al di sopra della soglia di autosostentamento e, quindi, di portare la legge all'insuccesso ed in generale di mantenere in vita un abusivismo tanto più accentuato quanto la mancanza di credibilità e di incapacità di applicare la legge renderebbe facile e spontaneo disobbedire. Si rischia, infine — ed anche questo è un pericolo reale — di dover successivamente trovare rimedi per danni al territorio ed alle città assai più gravi di quelli che oggi si lamentano.

Il provvedimento presenta, inoltre, aspetti di sostanziale ingiustizia. Esso, infatti, prende il suo maggiore gettito nelle zone in cui l'abusivismo ha più colpito. In termini monetari e di numero di casi di abusivismo, certamente le regioni meridionali, le aree più depresse e più povere del nostro paese sono al primo posto. Le fasce sociali, che in tali aree non sono riuscite a risolvere, attraverso una coordinata azione dello Stato, il problema dell'abitazione, verrebbero colpite e contemporaneamente si verificherebbe un paradossale spostamento di risorse dal Mezzogiorno verso il resto del paese; una

incredibile sottrazione di possibilità di gestione del proprio territorio a persone alle quali è già stato negato, in maniera estremamente grave, il diritto ad una qualità della vita assolutamente accettabile.

Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che gli argomenti che ho sin qui addotto siano sufficienti a motivare il voto contrario del gruppo a nome del quale ho preso la parola. Desidero soltanto aggiungere che esistono nella legge altri gravi e preoccupanti elementi di disgregazione, quale quello, per esempio, di aver depenalizzato alcuni dei più gravi reati (e questo non riguarda soltanto il condono o la sanatoria per le opere abusive, ma anche l'applicazione a regime del provvedimento stesso) con l'inconcepibile distinzione tra «totale difformità» e «variazioni essenziali». Tra l'altro, con ciò si colpisce uno dei nostri beni di maggiore rilievo, cioè il patrimonio artistico, storico, sociale, monumentale ed ambientale dei nostri centri storici: anche questo, assieme ad altre parti della legge, costituisce, a nostro avviso, una grave minaccia per l'avvenire delle nostre città.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare i capigruppo della maggioranza, ed anche i rappresentanti dei gruppi della maggioranza in seno alla Commissione lavori pubblici, per la serenità e per la comprensione che hanno avuto nei nostri confronti quando abbiamo annunciato loro, e già da parecchio tempo, che, in difetto di emendamenti che non hanno potuto essere approvati in questa sede, il nostro gruppo si sarebbe trovato nella condizione di doversi astenere nella votazione su questo provvedimento.

Al di là di qualche punta polemica inutilmente usata qui dall'onorevole Rocelli, è questa la posizione che abbiamo sempre mantenuto dopo averla comunicata ai gruppi di maggioranza, ed è questa la posizione che dobbiamo confermare oggi, con un voto che non intende avere, evi-

dentemente, alcun valore polemico nei confronti di alcuno, né tanto meno alcuna intenzione di carattere politico più o meno oscuro.

Corrisponde, invece, alla posizione minima, e vorrei dire sottovoce quasi di coscienza, che abbiamo sempre mantenuto durante l'intero *iter* di questo provvedimento, dai lontani mesi dell'autunno-inverno 1983; corrisponde alle posizioni minime, al rispetto delle quali nel testo legislativo abbiamo in ogni momento dell'*iter* del provvedimento subordinato le nostre posizioni finali. È quindi anche una questione di coerenza rispetto a tutto quello che abbiamo detto nel corso di un anno e mezzo, rispetto a punti — ripeto — che per noi sono invalicabili.

È questione di principio non valicabile, infatti, per noi — e certo mi è spiaciuto che tale posizione non sia stata condivisa da un altro gruppo che pure ha origini lontane simili alle nostre, cioè dagli amici liberali, stranamente protesi in una funzione «ascaristica» — il rispetto della norma elementare che regola la vita associata delle comunità organizzate a Stato, e cioè il fatto che coloro che hanno rispettato la legge non vengano sfavoriti rispetto a coloro che l'hanno violata; il fatto che coloro che hanno violato la legge non abbiano condizioni migliori rispetto a coloro che alla legge hanno ottemperato.

Certo, mi rendo conto che in ogni atto di condono c'è un elemento insito di ingiustizia rispetto a coloro che hanno rispettato le norme legislative; ma assai migliore dal punto di vista dell'equilibrio con cui bisogna considerare i problemi del condono era certamente il testo che il ministro dei lavori pubblici aveva proposto al Parlamento; certamente migliore era l'equilibrio raggiunto nella formulazione del testo approvato da questa Camera (che era stato raggiunto al termine di discussioni anche aspre nell'ambito della maggioranza e tra l'opposizione di sinistra), che contemperava una serie di problemi e che teneva conto di questa esigenza di principio che a noi non pare valicabile.

Il testo attuale, al contrario, non legiti-

tima le perplessità che sempre si debbono avere su una questione di condono; legittima la posizione di diniego rispetto alle conclusioni che sono state raggiunte. Qui c'è un complesso di favori, fatto agli abusivisti, che va al di là di qualsiasi ragionevole previsione; c'è un complesso di elargizioni, di concessioni fatte per motivi extrapolitici — per parlarci con estrema chiarezza, pur in termini rispettosi —, che vanno al di là del giusto, del credibile, del lecito, secondo noi. Qui si è creata una condizione non di favore, come è sempre quella che deriva dal condono, ma di privilegio a favore degli abusivi nei confronti di coloro che rispettano la legge. Molto meglio — ripeto — da questo punto di vista, era il testo originariamente presentato. E per questo, proprio perché diventa una posizione di privilegio, il problema in discussione è diventato per noi — lo ripeto sottovoce — un problema di coscienza, in qualche modo, che non ci consente un voto favorevole.

Vorrei che tutti i colleghi — e in particolare i pochi colleghi della democrazia cristiana presenti in questo momento in aula — tenessero conto di quanto è scritto nell'ultimo rapporto di un organismo scientificamente molto valido e particolarmente caro proprio ai colleghi della democrazia cristiana, il CENSIS. Un rapporto in cui si ritrovano alcune pagine di straordinaria intelligenza e frutto di grande capacità di analisi a proposito del condono edilizio, in merito al quale si rilevano tutte le deficienze dell'attuale testo rispetto a quello originario del ministro Nicolazzi e anche rispetto a quello approvato dalla Camera in prima lettura grazie ad un accordo molto sofferto e raggiunto dopo mesi di discussioni.

È scritto in quel rapporto: «Su questo provvedimento, il Parlamento ha assunto un atteggiamento discontinuo. L'obiettivo è stato di modificare il testo per colpire più rigorosamente gli eventuali abusi futuri da una parte e, dall'altra, per sanare con minori oneri possibili gli abusi reali, cioè quelli già verificatisi. Questo appare non coerente, perché mostrare tanta comprensione per il passato rende poco cre-

dibile il rigore minacciato per il futuro».

Questa è la situazione attuale. Norme, anche severe, per impedire gli abusi sono sempre esistite nel nostro ordinamento; la «legge Bucalossi» ne contemplava altre. Non sono mai state rispettate, per carenza di volontà, per deficienze di ordine amministrativo, per scarso impulso centrale, per tutta una serie di ragioni che non voglio star qui ad elencare e che si possono leggere benissimo nel rapporto del CENSIS. Ma l'idea che l'abusivismo futuro si combatta con nuove norme più severe delle attuali è largamente astratta: l'abusivismo futuro si combatte nei fatti concreti, cioè non mostrando eccessiva comprensione per l'abusivismo passato, perché se questo viene privilegiato rispetto a coloro che si sono attenuti alla legge vi sarà un impulso certo alla violazione della legge in futuro e non basteranno certo le norme più severe che pur sono state qui redatte per frenare la marea che ha distrutto le coste, le colline, le montagne, le città, che ha creato insomma un'ondata di devastazioni nel paese sulla quale non sto a dilungarmi, visto che sull'argomento esiste tutta una letteratura.

D'altra parte, onorevoli colleghi, due elementi già stanno dietro la nostra posizione: la mancanza di rispetto per un principio fondamentale della comunità organizzata «Stato», e l'incoraggiamento che si dà all'abusivismo futuro, che pure tutti concordemente deploriamo come grave fenomeno da arrestare, salvo poi passare dalle chiacchiere ai fatti in maniera incoerente.

Ecco il terzo elemento: la mancata approvazione dell'unico emendamento che avevamo mantenuto e sul quale ci siamo impegnati fino in fondo, quello relativo al problema dei centri storici e della loro salvaguardia: problema vitale, non solo dal punto di vista del bene culturale che i centri storici rappresentano ma anche dal punto di vista economico, per quello che i centri storici rappresentano per lo sviluppo del turismo, anche straniero, e per il richiamo culturale. In-

somma, per il fatto di civiltà che essi rappresentano.

Da questo punto di vista, la norma che purtroppo è stata introdotta al Senato ha, al di là dei tecnicismi, un solo e sostanziale valore, quello di farci correre il rischio di un'alterazione profonda, di una trasformazione forse anche rapida, di uno stravolgimento di tutti i centri storici italiani: il cambiamento delle destinazioni d'uso può avere questa grave conseguenza e quello che così perdiamo è un bene molto prezioso. Al di là delle affermazioni di principio sui centri storici che si sentono da tutte le parti e anche in questa Camera, la norma concreta approvata realizza un concreto pericolo, che per noi rappresenta un grave ed anche angoscioso problema.

Per questi motivi, colleghi, il nostro gruppo si asterrà dal voto, senza alcuna intenzione di carattere politico ma proprio perché i punti sui quali non è stato possibile raggiungere un accordo in questa Assemblea (mentre era stato raggiunto sul testo da noi precedentemente votato) non ci consentono di andare oltre l'astensione. Questa è una battaglia che dovremo continuare con nuovi strumenti; queste non sono norme che bisognerà correggere, soprattutto quelle che riguardano il destino dei centri storici. Insomma, bisognerà fare un'azione concreta contro l'abusivismo che sia diversa dalla pura proclamazione di norme che corrono il rischio di rimanere inattuato. È una battaglia di natura amministrativa e politica concreta, che noi siamo impegnati a combattere soprattutto in sede locale, dove più ampia si è manifestata la carenza di volontà politica della classe amministrativa. È una battaglia che non avrebbe potuto trovare da parte nostra altra conclusione, se non quella della astensione cui ci accingiamo (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-

sentante del Governo, è difficile aggiungere qualcosa a quanto è già stato detto su questa materia che ci ha visto impegnati, sia pure discontinuamente, da oltre un quadriennio: da quando, cioè, il ministro dei lavori pubblici del tempo, il compianto onorevole Compagna, presentò il primo disegno di legge organico, concernente una normativa cornice per le leggi regionali.

Giunto alla Camera, il provvedimento, fu immediatamente all'esame della Commissione lavori pubblici e poi dell'Assemblea. La materia si rivelò subito complessa, sia sotto il profilo politico sia sotto quello giuridico, ed il testo che questa Assemblea approvò nel lontano 22 marzo 1984 conteneva sicuramente imperfezioni determinate — è il caso di riconoscerlo — anche dalle convulse votazioni svoltesi proprio in quest'aula, che lo ebbe all'ordine del giorno dal 2 febbraio al 22 marzo 1984, votando centinaia e centinaia di emendamenti, spesso poco rispettosi dell'intima coerenza, anche solo formale, del testo.

Occorre dire che la modifica di 46 articoli su 52 del provvedimento, effettuata dal Senato in molti casi per aspetti puramente formali, si è rivelata un'ingenuità politica, avendo riaperto la possibilità per l'opposizione, e non solo per essa, di percorrere i comportamenti semiostruzionistici che hanno caratterizzato la prima lettura.

Certamente, tutti noi vorremmo o avremmo voluto introdurre qualche ulteriore perfezionamento, ma abbiamo sacrificato questa pur legittima aspirazione alla necessità, ormai non ulteriormente rinviabile, di chiudere questa vicenda in modo da permettere alle nuove norme di esercitare appieno la loro efficacia per porre freno alla piaga dell'edificazione abusiva.

L'approvazione del provvedimento, inoltre, è ormai indifferibile anche al fine di acquisire i dati necessari ad una seria azione di revisione della fiscalità per quanto riguarda il comparto immobiliare. Vorrei fosse qui presente il ministro delle finanze per darmene atto.

Secondo i dati stimati dalla SOGEI (la società che gestisce l'analisi tributaria), che ha posto a raffronto i dati risultanti dalle denunce effettuate a fini fiscali con quelli risultanti dal censimento ISTAT del 1981, circa la metà del patrimonio immobiliare nazionale è sconosciuto al fisco ed evade tranquillamente gli obblighi fiscali.

Ebbene, noi ci auguriamo che da questo provvedimento gli uffici fiscali traggano la possibilità di acquisire quegli elementi di conoscenza che sono presupposto indispensabile per una riforma del sistema impositivo immobiliare che risponda al duplice obiettivo di ridurre il peso fiscale sugli immobili e di assicurare, nel contempo, l'invariabilità del gettito.

Altro aspetto, che potrebbe sembrare marginale, del provvedimento è quello della progressiva *deregulation* del settore. La norma alla quale mi riferisco è quella contenuta dall'attuale articolo 26, proposta dal collega Bassanini, ma che riproduceva un analogo emendamento presentato dalla maggioranza relativamente ad un articolo successivo.

Debbo dire, purtroppo con rammarico, che le modifiche ad esso apportate al Senato hanno ridotto un po' l'efficacia innovativa, per le opere interne che rispettino le condizioni imposte, (cioè che siano conformi agli strumenti urbanistici, che non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e così via), mentre noi avevamo proposto che tali opere potessero effettuarsi ed essere successivamente denunciate al comune entro tre mesi dal loro inizio. L'attuale testo prevede invece la denuncia contestuale all'inizio dell'esecuzione delle opere in questione. La norma, dicevo, è un piccolo passo verso un progressivo allentamento dei vincoli e delle infinite fasi procedurali che travagliano l'urbanistica.

Un esempio di cosa significa la perversione della regola — come ha detto il ministro Martinazzoli alla recente conferenza nazionale della democrazia cristiana sulla casa — si ha nel campo del rapporto esistente fra norme urbanisti-

che, reati derivanti dalla violazione di norme urbanistiche e reati dei pubblici amministratori.

Questo argomento mi induce, per altro, a ricordare a noi tutti la necessità di provvedere anche alla soluzione dei problemi connessi agli eventuali reati commessi dai pubblici amministratori che le richieste di sanatoria, avanzate in base a questo provvedimento, metteranno in bella evidenza di fronte ai giudici. Di tale problema la maggioranza si era fatta carico proponendo, in prima lettura, un preciso emendamento al riguardo. Tale emendamento fu poi accantonato perché l'unica soluzione ipotizzabile era quella della amnistia e la polemica infuriava sull'altro versante: quello, cioè, del mezzo di estinzione dei reati commessi dai cittadini, come ha ricordato in quest'aula l'onorevole Pedrazzi.

Ritengo che, con un separato provvedimento da adottare in tempi brevi, dovremmo occuparci al più presto di questo problema perché, fuori dai casi di inerzia colpevole, per altro marginali o comunque indotti dall'estrema estensione del fenomeno dell'abusivismo, molte volte la violazione delle norme urbanistiche, da parte degli amministratori, deriva anche dall'ormai inestricabile selva del corpo normativo da esse costituito. Occorre, in altri termini, adottare un criterio che distingua nettamente il torto amministrativo dall'illecito penale, evitando così situazioni di angosce individuali e collettive sul piano psicologico e situazioni di incertezza del diritto sul piano normativo. Questo è un discorso più volte avanzato che non può però non concludersi in tempi brevi.

È infine ormai giunto il momento che il Parlamento compia un grosso sforzo per approvare, oltre questo provvedimento, anche quello sull'indennità di esproprio, quello sulla riforma degli IACP, quello della riforma dell'equo canone, al fine di assicurare quel consolidamento normativo del problema casa che è il presupposto indispensabile per passare alla successiva fase della sistemazione di queste norme, ormai illeggibili, in testi unici, in

modo da semplificare, sfoltire e depenalizzare questo informe agglomerato di disposizioni che ha «mandato in metastasi» un organismo una volta sano.

Nel dichiarare il voto favorevole della democrazia cristiana, vorrei inoltre sottolineare il fatto che certamente una legge di sanatoria come questa non può entusiasmare nessuno. Votiamo questa legge perché conosciamo la realtà di un contenzioso di giustizia amministrativa e penale che va risolto, che fa riferimento a più di tre milioni di casi e che ha assunto anche una grande rilevanza sociale. Respingiamo fermamente l'accusa di lassismo che ci è stata rivolta e che puzza di demagogia elettoralistica. Del resto già le leggi vigenti ci sembravano sufficienti per prevenire l'abusivismo e lo scempio del territorio, ma tante volte, specialmente in certe regioni, non si è voluto applicarle.

A chi dichiara che tali leggi erano inapplicabili chiedo che non si continui a costruire alibi per proseguire in una prassi ed in un costume inammissibile. Questi dovrebbero spiegarmi perché in molte regioni queste leggi hanno sostanzialmente funzionato (come nella mia regione, il Veneto), mentre in altre no.

Comunque, ben vengono anche queste più rigorose norme. Noi le voteremo convinti che esse rappresentano un salto culturale in linea con lo sviluppo civile della nostra società (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Il gruppo socialdemocratico voterà a favore di questo provvedimento, poiché è perfettamente consapevole della sua validità e perché ad esso si sente profondamente legato, avendolo seguito con particolare attenzione fin dall'inizio del suo *iter* legislativo. Si è trattato — come tutti sanno — di un *iter* molto lungo, pesante, tortuoso e disseminato di infinite difficoltà.

Nell'autunno del 1983, il ministro dei lavori pubblici presentò un decreto-legge per conseguire alcuni obiettivi immediati, come quello di sanare l'abusivismo e di

procurare introiti all'erario dello Stato, facendo emergere il patrimonio immobiliare sommerso: nel momento in cui presentò quel provvedimento, appariva chiaro che, se esso fosse stato approvato, forse gli obiettivi sarebbero stati raggiunti. Ma quel decreto non fu convertito in legge: ebbe un *iter* lunghissimo, caratterizzato da altrettanto lunghi dibattiti in sede parlamentare. Qualcuno ha fatto osservare che il Senato ha ritenuto di dover riformulare pressoché totalmente il provvedimento, pur senza incidere nella sua sostanza reale. In molti casi, si tratta di una revisione puramente formale, ma tanto è bastato perché il provvedimento fosse rinviato alla Camera per essere ulteriormente esaminato.

I partiti politici ed i gruppi parlamentari della maggioranza hanno dimostrato notevole senso di responsabilità nel varare in maniera definitiva il provvedimento legislativo; essi non si sono fatti prendere la mano dal desiderio di perfezionismo, cioè di modificare qualche cosa che forse poteva essere ulteriormente migliorata, ma si sono resi perfettamente conto che, ad alcuni anni di distanza dall'inizio dell'*iter* legislativo, lo scopo principale era quello di concludere. Presso la Commissione lavori pubblici, abbiamo approvato il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato ed in questa sede abbiamo proseguito, sostenendolo per evitare che fosse nuovamente modificato.

Le difficoltà esistevano ed erano notevoli. Sarebbe bastata qualche piccola smagliatura, oppure qualche piccolo emendamento di non grande rilievo che poteva sembrare indolore o che poteva dare la sensazione di migliorare la legge, perché l'intero provvedimento tornasse di nuovo al Senato, allontanandone ulteriormente l'approvazione definitiva.

A me spiace che il collega Battaglia, del quale ho sempre apprezzato il grande equilibrio politico e la grande sensibilità per i problemi del paese e della Camera, sia intervenuto parlando

di «ascari ed ascarismo». Vorrei ricordare all'onorevole Battaglia che, qualche giorno fa, un suo compagno di partito è duramente intervenuto, contestando i ministri dell'attuale Governo ed affermando che quello attuale è un Governo di più partiti, nel quale è necessario trovare un punto di incontro. Egli sosteneva ancora che la politica governativa deve rappresentare un punto di incontro per tutti e che nessuno può pensare di perseguire una politica del tutto personale.

Anche in questo caso, poiché si tratta di un provvedimento particolarmente importante su cui il Governo ha tanto insistito, si doveva ottenere unanimità e pieno consenso delle forze di maggioranza e di governo.

Prendiamo atto con profonda amarezza che il partito repubblicano si asterrà dalla votazione. È un'astensione pressoché incomprensibile, perché se noi fossimo convinti della bontà delle tesi del gruppo repubblicano, dovremmo arrivare alla conclusione che la sua astensione è giusta e che quindi tutti ci dovremmo astenere, facendo continuare l'*iter* legislativo di questo provvedimento, che così non avrebbe mai fine. Purtroppo, quando nella Commissione lavori pubblici e poi in Assemblea abbiamo approvato lo stesso testo del Senato, eravamo consapevoli di queste obiettive piccole difficoltà, di questi piccoli emendamenti, di questi sfilacciamenti fra le forze della maggioranza, ma sapevamo che se avessimo riproposto anche solo argomenti in discussione, l'*iter* non avrebbe più avuto conclusione.

Allora dobbiamo evitare ulteriori ritardi, perché i danni causati al paese dai ritardi, dalla mancata applicazione di questo provvedimento, sono immensi e, per evitare che essi continuino ancora, noi questa sera dobbiamo approvare lo stesso testo votato dal Senato, augurandoci che finalmente si possa porre fine all'*iter* di questo disegno di legge.

Siamo alla terza lettura e credo che ormai, sia alla Camera che al Senato, ogni gruppo parlamentare ed ogni oratore intervenuto abbiano trattato l'argomento con vastità ed ampiezza di tesi e di materie.

Dobbiamo fare solamente alcuni riferimenti, che ci debbono confortare della giustezza della nostra tesi e dell'opportunità di concludere questa sera l'esame di questo progetto di legge. Gli aspetti fondamentali del provvedimento sono, innanzitutto, i benefici per l'erario, anche per il riemergere del «sommerso». Poco fa l'onorevole Rocelli, se non sbaglio, ha ricordato come la metà del patrimonio abitativo italiano non sia tassabile, con notevole e continuo danno per l'erario. Questa legge dunque, una volta applicata, farà emergere il «sommerso» e consentirà di tassare il patrimonio che oggi è esente da tassazione.

Ma vi sono altri aspetti di primaria importanza, quali la non commerciabilità degli immobili non sanati dalla legge, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e la loro acquisizione nel patrimonio comunale, le sanzioni a carico dei titolari delle concessioni, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori. Nel complesso, questa legge non è perfetta — come nessuna legge lo è — ma è una legge che noi riteniamo risponda alle aspettative del paese e della società civile, la quale voleva che noi intervenissimo nel settore.

Siamo perfettamente consapevoli che questa legge non basta a sanare la situazione che si è creata nel paese, perché oggi noi dobbiamo affidare la sua applicazione al senso di responsabilità delle amministrazioni comunali. Queste debbono applicarla nel duplice aspetto della repressione e della prevenzione. Per quel che riguarda la prevenzione, le amministrazioni comunali si devono rendere conto che un maggiore controllo è indispensabile, ma che soprattutto è indispensabile prevedere le aree, approvare i piani regolatori e gli strumenti urbanistici, mettendo questi ultimi a disposizione di coloro i quali, privati cittadini o imprendi-

tori, vogliano costruire ed hanno tutto il diritto di costruirsi una casa. La mancata approvazione degli strumenti urbanistici, da parte delle amministrazioni comunali, crea indubbiamente, infatti, le premesse dell'edificazione abusiva nel nostro paese.

Le leggi vi sono anche se purtroppo, finora non sono state rispettate, ma ci auguriamo che questa legge venga rispettata. Solamente se le amministrazioni comunali ed i sindaci entreranno nel concreto ed avranno la capacità, l'intelligenza e la forza di applicare le leggi, è chiaro che anche questo provvedimento, che ha degli aspetti assai positivi, produrrà i suoi frutti; se invece le amministrazioni comunali — alle quali, in definitiva, è destinata questa legge — tratteranno con disattenzione questa normativa e non si renderanno conto della necessità di applicarla, è chiaro che il nostro sforzo sarà vano. Mi auguro che così non sia e ribadisco la volontà del gruppo socialdemocratico di votare a favore del disegno di legge, dichiarandomi convinto che tutti abbiano dato un contributo positivo per la risoluzione del grave problema dell'abusivismo edilizio nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lodigiani. Ne ha facoltà.

ORESTE LODIGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si accinge, dunque, ad approvare definitivamente le norme sul condono edilizio nel testo che è già stato votato dal Senato. Per quanto aspra sia stata la divisione fra i partiti, nel valutare la portata e l'indirizzo del provvedimento, io non credo che ci sia nessuno, al punto in cui sono giunte le cose, dopo diciotto mesi di discussione, dopo un primo decreto del Governo bocciato dalla Camera, dopo i ripetuti viaggi di «andata e ritorno» fra Camera e Senato, che non possa convenire sul fatto che il primo, incontestabile fatto positivo consista proprio nell'aver chiuso sul piano legislativo una vicenda che avrebbe dovuto avere ben altra rapidità.

Proprio per questo, non ci convincono

— ma non voglio esasperare motivi di polemica — le argomentazioni, mi consenta di dirlo l'onorevole Battaglia, da lui portate. Infatti, ci sono questioni in sé giuste, che rischiano però di essere mal poste se non se ne calcolano tutti gli effetti, se non c'è una visione politica complessiva delle conseguenze delle scelte che si compiono. E colmare il vuoto di iniziativa legislativa da troppo tempo presente nel paese era l'obiettivo da raggiungere per primo.

Naturalmente, in questa esasperante lentezza, c'è una ragione, e ad approfittare di essa sono stati in molti nel paese, pensando fino all'ultimo che la data fissata per avere titolo alla sanatoria, cioè il 31 ottobre 1983, sarebbe stata spostata. Non mancavano precedenti di qualche conforto per coloro che pensavano, anche questa volta, di salire sul treno in corsa, aggiungendo così abuso ad abuso.

Non c'è nessuna forzatura della verità se affermo che i socialisti non sono stati secondi a nessun gruppo nel cercare di impedire che almeno i furbi dell'ultima ora trovassero comoda ospitalità in una sanatoria la cui data venisse spostata in loro favore.

Ma una grave lentezza nella discussione di questo provvedimento comunque c'è stata. L'opposizione, segnatamente quella comunista, ha fin dall'inizio condotto una battaglia massiccia e frontale per conseguire due obiettivi, che io serenamente devo ritenere tra di loro contraddittori: da un lato, quello di introdurre norme più severe per la difesa di particolari vincoli urbanistici ed ambientali; dall'altro, quello di operare un vero e proprio — devo dirlo anche io — «mercato delle indulgenze» (altro che rimproverare questo alla maggioranza ed al Governo!) a favore degli abusi già commessi. Molto spesso il primo obiettivo è stato abilmente usato per mascherare ed appannare il secondo almeno agli occhi dell'opinione pubblica di massa non coinvolta direttamente nel problema.

È ingeneroso dire questo? È un segno di cecità da parte mia non comprendere il senso della distinzione comunista operata

fin dall'inizio tra abuso di necessità e abuso di speculazione? Io credo proprio di no. Più questa distinzione viene applicata ai casi concreti, più viene dimostrato il suo valore così spesso strumentale ed artificioso.

Mentre il Parlamento discuteva, nel momento in cui autorevoli magistrati pubblicamente mettevano in evidenza anche l'intreccio malavitoso tra abusivismo edilizio e criminalità organizzata nella capitale come altrove, soltanto a Roma sarebbero stati costruiti più di 40 mila nuovi vani e si sarebbe dato luogo a più di 3 mila lottizzazioni abusive.

La distinzione che invece accettiamo e che abbiamo sempre accettato è quella tra abuso piccolo ed abuso grande: un unico sostantivo accompagnato da aggettivi diversi. Ma non deve per questo farci abbassare la guardia il fatto che moltissimi comportamenti legali abbiano creato, soprattutto in alcune zone particolari del paese, una realtà molto estesa in conflitto con le norme della tutela urbanistica ed ambientale e spesso in conflitto con la stessa sicurezza degli edifici.

Pensando a questo, il limite più delicato della legge non sembra risiedere nelle eventuali insufficienze tecniche di questo o di quell'articolo. Mi consentano i colleghi ed amici del partito repubblicano, che hanno votato tutti gli articoli della legge e che si sono distinti soltanto su un aggettivo, sia pure importante, di dire che io per primo ammetto che sia senz'altro possibile che ci sia qualche insufficienza in una legge così complessa, che ha più di 50 articoli e che riguarda una materia che è sempre stata tradizionale pascolo dell'attività professionale di schiere di avvocati e di esperti di diritto amministrativo, ma il suo grave limite, semmai, può stare nel ritardo con il quale approviamo il progetto di legge, un ritardo tale da poter favorire una inconfessata ed oggi clandestina volontà di riprendere in qualche modo la materia in futuro e di estendere la portata delle norme che approviamo oggi.

La legge, invece, nonostante le critiche che da più parti sono state fatte al lavoro

di rielaborazione compiuto dal Senato, è una legge che anche noi abbiamo esplicitamente rinunciato ad emendare ulteriormente, proprio per evitare pericolosi ritardi, e che può comunque essere giudicata come un fatto positivo.

È confermata la sua caratteristica di legge-quadro; se non superata, appare attenuata la contrapposizione tra amnistia ed oblazione; sono ribaditi i punti-chiave della repressione dell'abusivismo, della non commerciabilità degli immobili, della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'illecito edilizio, del divieto della somministrazione dei servizi pubblici, dell'obbligo dei notai di certificare la destinazione urbanistica. Questi ed altri punti possono davvero impedire in futuro il ripetersi degli abusi.

È vero altresì, come ha ricordato il relatore Piermartini (che merita, senza doveri retorici, un caldo ringraziamento per l'impegno, l'equilibrio e la serietà con cui ha svolto il suo incarico, durato più del previsto), che una buona legge non sconfigge un fenomeno negativo, perché occorrono anche comportamenti coerenti di molti soggetti pubblici e privati. Proprio questi comportamenti, in passato, sono mancati: molti hanno dato l'impressione, davvero sgradevole, di invocare la miseria di pochi per avere l'alibi di fermarsi su tutta la linea, come accade in certi film *western* quando non si spara sul bandito per paura di uccidere le donne ed in bambini che sono suoi ostaggi.

Non chiudiamo stasera un capitolo poco edificante della società di questi anni: cominciamo piuttosto un'operazione di risanamento che avrà successo solo se la mano incaricata di provvedervi sarà ferma, solo se ci saranno comportamenti coerenti ad ogni livello.

Il Parlamento può fare certamente altro: oltre che smentire con forza, fin da questo momento, che ci saranno altre sanatorie, può snellire, ridurre, alleggerire le norme delle leggi urbanistiche che costituiscono ormai una selva così fitta da

nascondere facilmente piccole e grandi deviazioni.

Con queste motivazioni, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera, dopo diciassette mesi di dibattito parlamentare, arriva questa sera al voto finale sul disegno di legge del Governo sul condono edilizio. Sono lontani i clamori suscitati dalla bocciatura dell'originario decreto Nicolazzi, quel 19 ottobre 1983, quando un vasto schieramento di forze democratiche e progressiste si riconobbe, in quest'Assemblea, nella tradizione e nella cultura giuridica ed urbanistica del nostro paese e riuscì a sconfiggere un rozzo tentativo di restaurazione operato incautamente dal ministro Nicolazzi.

Il gruppo dei deputati comunisti ha condotto in questi lunghi mesi una battaglia estenuante, impegnata, netta e ferma nell'opposizione al progetto governativo, nella contestazione dei suoi criteri ispiratori e dei suoi elementi di caratterizzazione negativa, ed insieme una opposizione puntuale e qualificata nella proposizione di un diverso indirizzo, di una diversa soluzione ai problemi specifici.

Proprio partendo dal successo della bocciatura dello scandaloso decreto Nicolazzi, avevamo rivendicato un disegno di legge in grado di sancire norme capaci di prevenire il riprodursi di situazioni di abuso e di caos urbanistico e di reprimerlo in modo serio ed efficace. Ci fu allora presentato un nuovo testo, nel quale in qualche modo apprezzammo il superamento della logica per così dire nicolazziana, ma del quale denunciammo altresì i persistenti limiti e le contraddizioni: la distorsione degli strumenti operativi e giuridici, piegati essenzialmente alla logica del prelievo fiscale; la scarsa attenzione al problema della recuperabilità urbanistica dell'abusivismo; la dura

penalizzazione degli enti locali, espropriati di competenza e gravati di nuove responsabilità. Ponemmo con chiarezza e precisione gli obiettivi principali che l'intervento legislativo di sanatoria doveva perseguire: fermare l'abusivismo, riportare nella legalità e risanare urbanisticamente insediamenti abusivi originati da cause strutturali, ormai permanenti nel nostro paese; colpire i grandi abusivismi di speculazione, che hanno prodotto degradi al territorio e all'ambiente; restituire alle regioni i poteri già delegati, ed espropriati da un provvedimento accentratore ed autoritario; separare l'abusivismo di necessità da quello di speculazione. La nostra opposizione, specifica e puntuale nelle preposizioni, creò non pochi disagi all'interno della maggioranza, spesso divisa su questioni non marginali, e servì ad ottenere un certo «depeggioramento» del testo governativo, in certi casi addirittura un miglioramento.

Con il nostro voto contrario, il testo fu approvato dalla Camera il 23 marzo 1984 in prima lettura, ed arrivò al Senato, dove il nostro gruppo parlamentare, parimenti consapevole della necessità e dell'urgenza di un provvedimento giusto ed equo, preoccupato soprattutto del dilagare del nuovo abusivismo, attivato dall'effetto-annuncio della legge e dalla decisione del Governo di non emanare le norme stralcio di salvaguardia, richieste dai comunisti, disciplinò responsabilmente i tempi e i modi del dissenso. Anche al Senato, dove ben 45 articoli su 52 furono modificati, l'opposizione dei comunisti al disegno di legge fu chiara, esplicita e finalizzata a quelle modificazioni necessarie per assicurare al provvedimento quei caratteri capaci di denotarlo positivamente sul piano della legittimità costituzionale, sul piano del diritto e sul piano culturale.

Tali obiettivi non furono raggiunti. Il testo approvato dal Senato ha finito per rappresentare, per alcuni aspetti, un arretramento rispetto a quello della Camera: si tratta di una valutazione condivisa, all'esterno del Parlamento, da quelle associazioni culturali che sono state attive

protagoniste della battaglia sul condono e, all'interno di esso, da quelle stesse forze della maggioranza che pure avrebbero voluto introdurre modificazioni e coraggiose correzioni ma che poi, stranamente, hanno finito per rinunciare, in nome di una incomprensibile ragione di opportunità. Questo è anche il giudizio del gruppo comunista, preoccupato ora più che mai dell'impatto del provvedimento su una realtà degradata in cui il ruolo degli operatori, degli enti locali e degli utenti, indecifrabile ed incerto, appare confuso e estremamente intricato ed in cui la possibilità di applicazione della legge appare ormai minima.

Abbiamo lottato per introdurre norme rigorose per la conduzione a regime dei comportamenti della sfera pubblica e dei privati, rispetto alle trasformazioni del territorio, al suo uso, alla sua gestione, ritenendo fermamente che solo in un quadro di assoluto rigore il provvedimento di sanatoria sarebbe apparso come eccezionale e definitivo. Oggi temiamo che questo sforzo vanificato segni il tentativo di predisporre una sanatoria permanente. Come non essere preoccupati, di fronte alla confusione e alla disarticolazione delle norme relative alla gestione urbanistica a regime? Come non essere preoccupati, di fronte al manifesto tentativo di depenalizzazione di tutta una serie di abusi, quali il mutamento di destinazione d'uso, l'aumento delle superfici utili, l'aumento delle cubature, ed alla liberalizzazione, in nome della *deregulation*, degli interventi, non controllabili, nei centri storici, (proprio mentre si discutono, con la legge di tutela dei beni ambientali, le nuove norme di vincolo sui centri storici)? Come non essere preoccupati per la tenacia con la quale il Governo e la maggioranza hanno voluto depotenziare la prevenzione e la repressione delle lottizzazioni abusive, ritornando a definizioni obsolete ed inefficaci?

Ma c'è ancora, signor Presidente, onorevoli colleghi, un elemento di rammarico da sottolineare. Questo, infatti, è stato considerato fino alla fine come un provvedimento di entrata. È un fatto immo-

rale. Occorreva, invece, denunciare chiaramente che si trattava di una legge di spesa, che graverà sugli enti locali per 40 o 50 mila miliardi in termini di urbanizzazione. Non si poteva e non si doveva lasciare intendere che la sanatoria non avrebbe avuto un grave costo sociale, soprattutto per i comuni del Mezzogiorno.

È mortificante che nella legge si parli di contenuto economico degli interventi solo per prendere in considerazione — regolandolo opportunamente — il subappalto delle operazioni di recupero a strani e differenziati operatori.

Che dire inoltre della genericità e della colpevole superficialità con cui si definisce la sanabilità delle opere abusive, rimessa di fatto alla discrezionalità degli enti di tutela dei vincoli ed esclusa di fatto solo per le opere edificate su terreni con vincoli di assoluta inedificabilità, in contrasto con gli stessi orientamenti e le linee di politica di tutela ambientale assunte recentemente con il decreto Galasso?

Abbiamo lottato, signor Presidente, onorevoli colleghi, per separare nettamente l'abusivismo di necessità da quello di speculazione, facendoci carico di sostenere quanti hanno dovuto violare la legge per rispondere direttamente ed autonomamente, di fronte alla latitanza dello Stato, al proprio bisogno di un servizio sociale elementare come la casa, ma anche su questo piano abbiamo incontrato la resistenza di quanti, invece, al servizio del «partito» della grande proprietà immobiliare, hanno voluto un generale abbassamento dei costi della sanatoria, che comunque finiscono per essere troppo gravi per i veri abusivi di necessità, ridicoli per gli abusivi di speculazione ed indefinibili per il cosiddetto abusivismo produttivo.

Voteremo contro questa legge sulla quale già pende un sospetto di incostituzionalità; legge che definiamo iniqua, inefficace e per certi versi inapplicabile. Siamo però fermamente consapevoli che la nostra battaglia non può ritenersi conclusa con questo voto negativo. Essa dovrà sin da ora allargarsi al paese, dove si aggravano giorno dopo giorno le condi-

zioni ambientali delle città e del territorio per la mancanza di una politica nuova ed illuminata, per l'incuria delle forze che hanno nel Parlamento la responsabilità di indirizzo e di legislazione, per la sfiducia nelle istituzioni che cresce con provvedimenti come questo sul condono edilizio, che poteva essere un momento di rilancio e di recupero della credibilità del Governo e di questa maggioranza e che finisce, invece, per rappresentare una oscura occasione di inutile e dannoso opportunismo, un rigurgito di controriforma che ci impegnamo fin da ora a neutralizzare (*Vivi applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Presidente, se i colleghi avessero ascoltato le dichiarazioni di voto dei capigruppo della maggioranza, si sarebbero resi conto che tutti hanno riconosciuto almeno degli elementi negativi in questo provvedimento.

Qualcuno ha detto che esso è perfetto, altri che non si può essere perfezionisti, altri ancora che in esso vi sono anche alcuni elementi positivi. Un gruppo di maggioranza ha addirittura annunciato l'astensione.

Per quanto ci riguarda, con più coerenza e nettezza, credo dobbiamo riconoscere che la legge rappresenta uno dei peggiori pasticci di questa IX legislatura.

Si è partiti da esigenze contrapposte. Ci si è mossi dalla esigenza di aumentare le entrate dell'erario, vale a dire da un provvedimento di natura fiscale. Poi, via via, si è affermato di voler intervenire sull'abusivismo esistente, di voler distinguere i vari tipi di abusivismo, affrontando contestualmente l'abusivismo futuro. Ebbene, ora all'interno di questo provvedimento ritroviamo un po' di tutto e di tutto la parte peggiore. Si avvia una vera e propria controriforma urbanistica.

Come definire altrimenti alcuni dei

contenuti del provvedimento che ci accingiamo a votare? Non solo si introduce l'oblazione per la estinzione di reati edilizi urbanistici, anche se gravissimi ed interessanti beni di interesse primario tutelati dalla Costituzione; ma addirittura si stabilisce la possibilità di estinzione del reato dietro presentazione di semplice domanda e di corresponsione dell'oblazione anche per opere non suscettibili di sanatoria.

Come definire un provvedimento che contiene norme di questo genere?

Si sta molto discutendo dell'assetto dei nostri centri storici, ma come chiamate la sostanziale liberalizzazione che avete introdotto nella destinazione d'uso? Come chiamate la possibilità di modifiche interne, così ampia, che avete introdotto?

Non si tratta, come è stato detto, di approvare un provvedimento ragionevole perché, ripeto, in questa legge voi introducete dei veri e propri elementi di controriforma urbanistica.

Per intervenire sul futuro abusivismo alcune cose dovevano essere fatte; ad esempio, i sindaci dovevano essere vincolati a rispondere personalmente e in solido con i soggetti responsabili dell'abusivismo. Si è introdotta, invece, una distinzione che può essere un cavallo di Troia, che determinerà altro abusivismo e darà spazio ad altri abusivi, nella distinzione tra la totale difformità e le variazioni essenziali al progetto.

All'articolo 26 si è stabilito che non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne purché rispondenti ad una serie di estesi requisiti.

All'articolo 33 si sono previste opere non suscettibili di sanatoria e si sono posti due vincoli che svuotano sostanzialmente lo stesso articolo allorché si dice che detti vincoli debbono comportare inedificabilità e debbono essere stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio per consentire all'onorevole Ronchi di fare la sua dichiarazione di voto.

EDOARDO RONCHI. Mi chiedo se sia stato valutato il senso generale della mancanza di una cultura urbanistica e ambientalista che sottintende il disegno di legge al nostro esame.

Si è continuato a dire che i problemi sono diversi e complessi, mentre sulle questioni di fondo il provvedimento è letteralmente scandaloso, rappresenta un arretramento sostanziale e non consentirà di avere strumenti per combattere il futuro abusivismo, ma anzi ne costituirà la premessa, un ulteriore incentivo rispetto a quelli già esistenti.

Non si può notare la procedura adottata in questa occasione; infatti, in un primo momento il Senato ha introdotto alcune modifiche peggiorative ai punti che ho ricordato, così come hanno fatto anche altri colleghi. Ma, colleghi, non esiste alcun coordinamento tra i gruppi della maggioranza della Camera e del Senato? È possibile che al Senato si arrivi a così sostanziali modifiche, che vanno in senso opposto a quanto deliberato dalla Camera? Ma dopo aver riportato al nostro esame un testo inaccettabile e scandaloso, voi dite che l'urgenza dei tempi ci impedisce una qualsiasi modifica e fate blocco intorno al provvedimento adducendo l'urgenza come unico criterio di valutazione e di decisione.

Credo non sfugga a nessuno che tutto ciò rappresenta un atteggiamento di incoerenza politica e di prevaricazione nei confronti della possibilità di intervento del Parlamento; atteggiamento che è da addebitare da una parte alla maggioranza che non coordina la sua azione tra la Camera e il Senato e, dall'altra, ad una posizione astrusa che pone dei veti di fronte al libero articolarsi della dialettica parlamentare, anche nei confronti di modifiche peggiorative introdotte dal Senato su punti sostanziali della legge.

Mi sia consentito anche un richiamo, o quanto meno una valutazione, sull'atteggiamento assunto dalla Presidenza nei confronti di molti emendamenti che sono stati giudicati inammissibili. Alcuni emendamenti, lo riconosco, erano di bandiera,

presentati per sottolineare il senso politico di una determinata posizione assunta nei confronti del progetto di legge. Credo però che l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 70 non possa essere quella che è stata fornita in questo dibattito e che è servita per giudicare inammissibili alcuni emendamenti. Vi cito alcune di queste motivazioni. Alcuni emendamenti sono stati giudicati inammissibili perché sostitutivi di parti sostanzialmente non modificate. Ma dove si dice, nel secondo comma dell'articolo 70, che una parte debba essere «sostanzialmente» modificata?

È stato ancora detto, a proposito di altri emendamenti, che si giudicavano inammissibili perché integralmente soppressivi di articoli anche nelle parti non modificate. Ma l'articolo 70 dice che la Camera «delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera». Il testo parla dunque anche di parti non modificate, il cui senso però, in seguito alle modifiche intervenute su altre parti, sia cambiato. Alcuni emendamenti, lo ripeto, sono stati dichiarati non ammissibili attraverso un'interpretazione riduttiva e, a nostro parere, non accettabile, del secondo comma dell'articolo 70 del regolamento.

Della questione, lo sappiamo, è già stata investita la Giunta per il regolamento; credo però che, per il modo in cui è stato discusso ed imposto questo progetto di legge, anche tale interpretazione restrittiva dell'articolo 70 debba essere sottolineata.

Concludo, signor Presidente. Oggi, probabilmente, se avrete la maggioranza, approverete questo progetto di legge, con il voto contrario di democrazia proletaria; ma non avrete chiuso il problema, perché lo avrete rilanciato ai comuni, in quanto renderete sanabili delle opere anche al di fuori di un recupero urbanistico. Questo testo, quando sarà diventato legge, non ridurrà la pressione dell'abusivismo, perché non costituisce uno strumento efficace per intervenire, per prevenire questo gravissimo fenomeno.

Io credo che tutto questo la maggioranza lo sappia benissimo. Ritengo che siano preoccupazioni elettorali quelle che spingono verso una approvazione ad ogni costo, in tempi strettissimi, di questo scandaloso progetto di legge. Credo non sia un caso che, anche questa volta, un progetto di legge sia stato approvato con il voto determinante del Movimento sociale (*Applausi polemitici a destra*). Questo è un segnale politico e culturale. È un segnale politico di questa maggioranza sempre meno autonoma nelle sue scelte legislative; è un segnale culturale, perché dà il senso del contenuto profondamente reazionario di una proposta che, lo ripeto, anticipa i contenuti di una vera e propria controriforma urbanistica (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Avverto che è stato presentato dai deputati Battaglia, Di Donato, Caria, Rocelli, Facchetti e Dutto il seguente ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione e per la cui votazione i presentatori non insistono:

La Camera,
confermando, alla luce della discussione relativa all'approvazione della legge sulle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, repressioni, e sanatoria delle opere abusive, che il dettato della legge stessa non esige una specificazione *ad hoc* dell'applicazione di essa a riguardo dei vincoli derivanti da decreti ministeriali attuativi delle leggi di tutela del patrimonio ambientale e storico-culturale del paese, in quanto tale applicazione è insita nella vigenza delle leggi di tutela in questione,

invita il Governo

a dedicare una particolare attenzione al sostegno ed all'attuazione del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984, in cui si ravvisa un opportuno stru-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

mento di difesa del patrimonio ambientale e storico-culturale del paese.

9/833-B/1

BATTAGLIA, DI DONATO, CARIA, ROCELLI, FACCHETTI, DUTTO.

Dobbiamo ora procedere alla votazione finale a scrutinio segreto del progetto di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge n. 833- 548-685-B (testo unificato, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), del quale si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 646 — Disegno di legge di iniziativa del Governo; NICOTRA; PAZZAGLIA ed altri — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (testo unificato, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato) (833-548-685-B):

Presenti	477
Votanti	446
Astenuti	31
Maggioranza	224
Voti favorevoli	250
Voti contrari	196

(La Camera approva — Applausi al centro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi

Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea

Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Oirgiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Arbasino Alberto
Baghino Francesco
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Caradonna Giulio
Da Mommio Giorgio
Di Re Carlo
Dutto Mauro
Ermelli Cupelli Enrico
Fini Gianfranco
Florino Michele
Guarra Antonio
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Sapio Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Bassanini Franco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carrus Nino
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Crivellini Marcello
Dal Maso Giuseppe
De Luca Stefano
Faraguti Luciano
Ferrarini Giulio
Forte Francesco
Franchi Roberto
Marianetti Agostino
Orsini Gianfranco
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Rebulla Luciano

Reina Giuseppe
Rossi di Montelera Luigi
Sanza Angelo Maria
Sinesio Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della VII Commissione (Difesa), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

«Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — Ruolo servizi» *(approvato dal Senato), con modificazioni (1930).*

«Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra» *(approvato dal Senato) (1621).*

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Venerdì 22 febbraio 1985, alle 10.

Interpellanze.

La seduta termina alle 18,20.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

*Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione con risposta*

*in Commissione Guerrini n. 5-01523 del 20
febbraio 1985.*

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Resoconti alle 20,20.*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premesso

che l'applicazione della legge n. 270 del 1982 ha provocato il blocco del numero dei posti funzionanti alla data dell'entrata in vigore della legge medesima;

che tale blocco ha avuto conseguenze gravi perché ha impedito il proseguimento e l'avvio di attività innovative, pur previste da leggi e da circolari ministeriali;

che tale blocco ha danneggiato utenti e docenti della scuola pubblica e nel contempo ha impedito l'immissione in ruolo di un consistente numero di docenti forniti di titoli e servizio, a cui sono riconosciuti diritti che non possono affermare concretamente;

che tutto ciò determina l'impossibilità di avviare una nuova politica di formazione e reclutamento del personale docente;

impegna il Governo

ad assumere una iniziativa per una interpretazione del comma VI dell'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 che elimini il blocco del numero dei posti all'entrata in vigore della legge;

a istituire in ogni ordine di scuola, dalla materna alla secondaria superiore, la formazione di dotazioni organiche adeguate alla estesa domanda di mantenimento e ampliamento delle attività innovative richieste dalla scuola, dagli utenti, dalla società;

a promuovere e a favorire i corsi di formazione finalizzati al sostegno per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo per rendere sempre più possibile l'inserimento degli alunni portatori di *handicap*;

a soddisfare l'alto numero di richieste di corsi per l'educazione degli adulti che corrisponde all'esigenza di educazione permanente sempre più richiesta dal mondo del lavoro e per cui necessita personale docente qualificato e non in situazione sempre precaria.

(7-00158) « FERRI, FAGNI, BIANCHI BERETTA, BADESI POLVERINI, BOSI MARAMOTTI, CONTE ANTONIO, CIARFARDINI, D'AMBROSIO, MINOZZI, NICOLINI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CASTAGNOLA, TORELLI, CHELLA, GRANATI CARUSO E ONORATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la drammatica situazione del carcere genovese di Marassi è stata ripetutamente segnalata per il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie al limite della vivibilità, la presenza massiccia di tossicodipendenti, per i quali non è predisposto nessun tipo di assistenza o terapia specifiche —:

le cause prossime e remote del suicidio a brevissima distanza di tempo dei due giovani detenuti Luigi Calise e Giuseppe Rizza;

quali indagini siano state disposte per conoscere le cause del suicidio e le eventuali responsabilità dell'amministrazione penitenziaria;

quali provvedimenti immediati intenda adottare ai fini della prevenzione di simili tragici gesti. (5-01528)

BELLOCCHIO E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che l'organico dei magistrati presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), non è sufficiente per fronteggiare i gravi carichi di lavoro pendenti, tra i quali meritano di essere segnalati rilevanti processi con centinaia di imputati per associazione di stampo camorristico —:

se intenda attivarsi affinché si attui un ampliamento dell'organico del tribunale e per far sì che a S. Maria Capua Vetere sia garantita la funzionalità della giustizia, dove pochi giudici sono costretti ad una mole rilevante di lavoro sotto il profilo qualitativo e quantitativo. (5-01529)

BELLOCCHIO, MACIS E PALOPOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che negli anni 1982-83

l'unità sanitaria locale n. 16 in provincia di Caserta, è stata trasformata in un vero e proprio « carrozzone » con centinaia di assunzioni per chiamata diretta, con procedure del tutto illegittime, con l'attribuzione di qualifiche e mansioni senza rispetto alcuno delle norme vigenti;

che per 80 posti letto i dipendenti sono ben 800;

che a seguito di ciò, è stata presentata regolare denuncia presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere;

che malgrado siano trascorsi due anni, non sembra che la denuncia stessa abbia avuto seguito, non risultando che sia stato iniziato procedimento penale per i fatti denunciati —:

quali valutazioni si danno dei fatti denunciati e se al ministro risultino i motivi per cui a tutt'oggi la denuncia non abbia avuto corso;

quali iniziative o provvedimenti il Ministro intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per garantire che l'azione della giustizia non debba subire ritardi. (5-01530)

BIANCHI DI LAVAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quale sia lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione, da parte dell'ANAS, del cosiddetto primo lotto della variante della strada statale n. 412 che interessa il territorio dei comuni di Opera e di Locate Triulzi in provincia di Milano;

2) se l'ANAS sia a conoscenza delle proposte alternative che sono state elaborate in sede locale circa i possibili tracciati del cosiddetto secondo lotto della stessa variante, proposte che tendono a ridurre l'impatto della nuova opera — peraltro molto attesa dalle comunità locali — sull'ambiente e sull'assetto territoriale del comune di Locate Triulzi;

3) quali valutazioni dia l'ANAS su dette proposte alternative;

4) se vi siano ragioni che ostino alla adozione di soluzioni diverse da quella originariamente proposta;

5) se vi siano ragioni che ostino ad un incontro in sede locale con la struttura periferica dell'ANAS e del Ministero per una valutazione sulla opportunità di un nuovo tracciato. (5-01531)

POLI BORTONE, MAZZONE, RALLO E LO PORTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che in data 18 dicembre 1984 la casa editrice Le Monnier inviava alle presidenze degli istituti superiori di istruzione classica di tutta Italia, su ordine del Ministro della pubblica istruzione n. 2436 del 12 novembre 1984, un volume con l'indicazione dell'editore (Le Monnier), l'autore (Izzo), il titolo (*Il sistema scolastico in trasformazione*), il prezzo (L. 12.000);

che in pari data alle stesse presidenze venivano inviati, su ordine del Ministero della pubblica istruzione - direzione generale istruzione classica - rispettivamente n. 2433, 2434, 2435, tre volumi con le seguenti indicazioni:

a) Le Monnier (editore); *** (autore); « I giovani e l'Europa » (titolo); L. 8.000 (prezzo);

b) Le Monnier (editore); *** (autore); « Per l'unità europea » (titolo); L. 14.000 (prezzo);

c) Le Monnier (editore); *** (autore); lettere alla nuova Antologia (titolo); L. 10.000 (prezzo);

che, a seguito di una facile indagine, è emerso che dietro gli asterischi va letto come autore nientemeno che il Ministro Giovanni Spadolini —

se l'acquisto da parte del Ministero della pubblica istruzione dei testi del repubblicano ministro della difesa rientra nella linea di rigore della spesa imposta agli italiani dal partito dello stesso ministro Spadolini. (5-01532)

TAGLIABUE, GELLI, CECI BONIFAZI, BENEVELLI, PASTORE E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sono mancati in questi anni precisi orientamenti del Ministero della sanità per qualificare i servizi pubblici per le tossicodipendenze e per adeguare gli organici e assicurare una permanente formazione e un aggiornamento degli operatori che si trovano a prestare la loro attività in una situazione di precarietà e di isolamento dalle restanti strutture sociali territoriali;

a distanza di oltre un anno, la somma di 30 miliardi prevista per il sostegno dell'attività nel campo dei servizi e del recupero dei tossicodipendenti non è stata ancora utilizzata —

se non ritiene che le dichiarazioni, rilasciate in qualità di ministro della sanità nel corso della recente visita alla comunità di S. Patrignano, subito dopo la sentenza di condanna espressa dal tribunale di Rimini non possano determinare nei cittadini il convincimento di una sostanziale revisione dei principi della legge n. 685;

se corrisponde al vero che il ministro della sanità, mentre la Camera dei deputati sta approntando una nuova normativa di legge per la lotta alla droga e per il recupero dei tossicodipendenti, sta autonomamente procedendo all'adozione della regolamentazione delle comunità terapeutiche;

se tali regolamenti presuppongono o meno l'adesione ai modelli adottati nella comunità di San Patrignano, di cui si porrebbe implicitamente la estensione ai servizi pubblici e quindi un sottrarsi dello Stato ai compiti che istituzionalmente gli competono. (5-01533)

GUERRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali parti del territorio italiano sono utilizzate come basi militari dagli USA e quando verranno presentati in Parlamento gli opportuni strumenti di ratifica. (5-01534)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

CECI BONIFAZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Methotrexate a medie ed alte dosi rappresenta un mezzo terapeutico indispensabile per la terapia di numerose forme tumorali dell'adulto e del bambino;

l'uso di tale farmaco, presente nella fascia A del prontuario terapeutico, è reso possibile dall'impiego nelle ore immediatamente successive di una sostanza che funga da antidoto verso gli effetti tossici molto gravi, l'acido folinico, e che senza tale sostanza è impossibile adoperare eticamente il Methotrexate (MTX) —:

se corrisponde a vero che il LEDER-FOLIN, adoperato come antidoto per il MTX è stato di recente escluso dal prontuario terapeutico;

se ne è stata data sollecita comunicazione agli oncologi per evitare il rischio che venga iniziato un trattamento senza la disponibilità dell'antidoto, il che può comportare la morte del paziente trattato;

come intende sostituire il farmaco eliminato dal prontuario o eventualmente cosa consiglierà di impiegare nei protocolli chemioterapici basati sull'uso di MTX a medie o alte dosi. (5-01535)

GATTI, GRADI E MOTETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che nell'aprile 1983 fu presentata una interrogazione n. 4-19779 (atti parlamentari del 13 aprile 1983) per conoscere i motivi per i quali a favore del dottor Renato Libassi della Direzione generale dell'aviazione civile, fu autorizzata una missione della durata di due mesi (luglio ed agosto 1982) in California (USA) al fine di acconsentire ad un funzionario in servizio presso il Gabinetto dei trasporti una pingue missione —

i motivi in base ai quali al predetto funzionario nello stesso periodo (luglio-agosto 1982) fu corrisposto anche il compenso per il lavoro straordinario eseguito presso il Gabinetto dei trasporti in Roma, pur risultando, come è provato, in mis-

sione negli Stati Uniti, favorendo così di fatto un illecito;

se risponde a verità la notizia che il predetto funzionario, a conferma delle protezioni di cui gode, stia per essere nominato dirigente generale, della Direzione generale dell'aviazione civile, saltando la qualifica di dirigente superiore. (5-01536)

ABETE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione concernente la CEAT pneumatici di Anagni, la quale già da alcuni anni versa in stato di crisi, talché è stata sottoposta all'amministrazione straordinaria;

se sia a conoscenza della situazione di chiara subalternità e marginalità dello stabilimento di Anagni nel quadro dell'accordo stipulato dall'amministrazione straordinaria con la Pirelli che, pur garantendo l'assorbimento in volume decrescente per tre anni a partire dal 1° maggio 1984 della produzione dello stabilimento di Anagni con l'impegno di circa 500 dipendenti su 1300, non sembra offrire sbocchi significativi ai fini di una stabilità produttiva e occupazionale dello stabilimento;

se sia a conoscenza da notizie apparse sulla stampa — e quale giudizio dia — sul rinnovato interesse di un gruppo industriale privato per lo stabilimento CEAT di Anagni;

quale giudizio dia sul fatto che — in un quadro in cui le vendite estere di pneumatici non si sono incrementate nel loro complesso nel 1984 mentre l'importazione del settore è aumentato del 7 per cento rispetto all'anno precedente — non si attivi un piano più organico di investimento nel settore;

quale giudizio dia delle recenti iniziative di parlamentari europei sul problema CEAT pneumatici e più in generale nei riguardi del settore dei pneumatici;

se sia a conoscenza che la situazione di crisi dello stabilimento CEAT di Anagni

si inquadra in una situazione di grave difficoltà occupazionale della zona anagnina, per cui occorre cercare di dare risposte adeguate e chiare al problema dei 1.300 lavoratori della CEAT di Anagni;

quale iniziativa intenda prendere per la CEAT pneumatici di Anagni e più in generale per la realtà produttiva della zona di Anagni, affinché la stessa non sia destinata ad un lento ma inesorabile processo di deindustrializzazione in assenza di iniziative di ristrutturazione o di promozione di interventi sostitutivi.

(5-01537)

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che la stampa, nonché vari settori economici, da più giorni vanno illustrando i mutamenti che dal 2 giugno saranno effettuati nell'orario ferroviario;

che, inoltre, assessorati regionali e sindacati di categoria risultano informati in merito, mentre al Parlamento non viene minimamente comunicato nulla in merito, per cui diversi altri settori possono discutere ed esprimere pareri sulle iniziative della Azienda delle ferrovie dello Stato, ma non deputati e senatori, che pur rappresentano l'intera popolazione nazionale e di conseguenza tutti coloro che sono periodicamente, casualmente o quotidianamente interessati al traffico di passeggeri e di merci, tramite la via ferrata.

In particolare poi, notevolmente allarmante risulta la notizia della sostanziale modifica nei servizi ferroviari che collegano Ventimiglia-Genova-Milano, con la abolizione del rapido denominato Cynus che attualmente collega Milano a Ventimiglia in quattro ore. Ancor più allarmante risulta poi quanto detto in una conferenza stampa dall'assessore regionale ligure ai trasporti, il liberale Gamalero, il quale ha rivelato che l'Azienda sin dal settembre scorso aveva chiesto alla regione Liguria il parere sul piano in formazione e che la regione aveva espresso parere sostanzialmente favorevole confondendo la celerità del Cynus e la comodità di non cambiare treno a Genova, con la istituzione di più treni espressi con maggiori fermate, e sorprendentemente affermando che così « dal punto di vista turistico la Lombardia è più vicina » —

tralasciando ogni ragionamento assurdo, se non ritiene doveroso riferire in merito almeno in seno alla X Commissione e, comunque, rivedere il piano specialmente per quanto riguarda i collegamenti Milano-Genova-Ventimiglia, tenendo presente che per un tragitto di 308 km vengono impiegate almeno quattro ore (col rapido), senza tenere conto delle coincidenze e della minore velocità degli espressi e dei diretti, tendenti al peggioramento, dato che si parla di aumentare le fermate.

(5-01538)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere notizie della domanda di pensione di vecchiaia presentata il 24 giugno 1982 all'INPS di Ragusa da Albani Gaetano, nato a Comiso il 13 marzo 1922, e dall'INPS di Ragusa (reparto presentazioni e G.P.A. - C.U.I. numero 52103) inviata alla Direzione generale ENPALS, viale Regina Margherita, 206, Roma; essendo trascorsi quasi tre anni dalla richiesta, ritiene che l'interessato abbia diritto ad una sollecita evasione della pratica. (4-08221)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere: per quali ragioni, come già è in essere nei paesi della Comunità europea, non siano state allineate le aliquote IVA del settore pelli e concia e se non si ritenga utile un riesame completo della situazione per concorrere ad assicurare il massimo di commercializzazione e di occupazione. (4-08222)

STEGAGNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere: se rispondono a verità le notizie relative alla volontà del Governo di cadenzare in due tempi la corresponsione del beneficio economico di lire 30 mila mensili da corrispondere ai lavoratori ex combattenti che non hanno fruito della legge n. 336 del 1970. L'interrogante ritiene che una tale decisione suonerebbe, per tale benemerita categoria di cittadini, come una ennesima beffa, particolarmente amara, perché perpetrata dopo una lunga e sofferta azione rivendicativa e per di più nel 40° anno dalla fine della guerra, nel quale ci si appresta alle celebrazioni del 25 aprile. (4-08223)

CUOJATI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali iniziative siano state assunte o intenda-

no assumere in merito al problema che interessa i lavoratori diplomati e laureati attualmente in servizio all'ENEL, i quali chiedono garanzie atte a salvaguardare le loro aspettative di carriera rispetto a quei lavoratori che, con pari titolo di studio, vengono inquadrati nei ruoli dell'ente mediante concorsi esterni. (4-08224)

FALCIER, ASTORI, MALVESTIO E DEL MESE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza della esistenza di un Comitato per la disdetta del canone RAI con sede via Tomacelli 103, Roma che organizza e suggerisce le modalità per la disdetta del canone RAI e il non ricevimento delle trasmissioni RAI, perché le stesse risulterebbero essere unicamente un servizio per i partiti di Governo;

se queste domande di disdetta risultano pervenute e se si è provveduto in relazione alle stesse al suggellamento del televisore;

se intenda, infine, verificare la legittimità di tali iniziative e proporre quegli interventi legislativi o amministrativi idonei a tutelare quanti pagano regolarmente il canone, stante il fatto che il suggellamento del televisore è puramente teorico. (4-08225)

FALCIER. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

il Ministero deve emanare il piano delle frequenze in FM delle radio private;

in Portogruaro (Venezia), centro di un mandamento di circa 100 mila abitanti, opera fin dal 1976 radio LT2;

tale emittente è una delle poche radio nel Veneto che svolge una funzione prettamente informativa a livello locale con 2 giornali-notiziari regolarmente iscritti fin dal 1976 al tribunale di Venezia ed ascoltati dai residenti di un territorio - il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

Veneto orientale - comprendente circa 300 mila abitanti -;

se non ritenga di garantire l'inserimento nel piano di cui alle premesse, almeno di una frequenza nel comune di Portogruaro. (4-08226)

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia compatibile con la delicatissima funzione di giudice istruttore il comportamento del dottor Cuva magistrato del tribunale di Torino che, nel procedimento penale 586/80 RG.G.I. (affogliazione 158), dopo aver minacciato di mandato di cattura, varie volte l'imputato Breda Secondo, emette tale provvedimento formale e ottiene da questi solo così la voluta e sperata « confessione » e quindi conclude con il provvedimento finale che recita testualmente: « A questo punto il G.I. sospende l'esecuzione del mandato di cattura ritirando, anzi non emette per il momento nessun provvedimento coi capi di imputazione » e manda a casa l'imputato;

se non ritenga che sia opportuno segnalare la situazione al Consiglio Superiore della magistratura. (4-08227)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che:

dal 1° maggio 1983, in via sperimentale e per un anno, il Provveditorato al Porto di Venezia ha assegnato alla Compagnia lavoratori portuali la gestione del ciclo operativo di banchina;

tale provvedimento è stato più volte prorogato e, in forza di una ulteriore decisione, fino al 30 giugno 1985;

a sostegno del provvedimento e delle proroghe era naturale fossero presentate motivazioni di maggior efficienza ed economicità nella gestione del porto e di maggiore utilità per il Provveditorato, uniche

motivazioni idonee a giustificare tali decisioni;

tra Provveditorato e Compagnia lavoratori e organizzazioni sindacali venne sottoscritto, in data 29 ottobre 1982 un accordo con il quale si affidava alla Compagnia le operazioni di banchina, con il conseguente distacco di lavoratori portuali dell'ente alla Compagnia;

tali deliberazioni regolarmente assunte dal Provveditorato non risultano essere ancora state esaminate dal Ministero competente;

il provveditore in una sua relazione in data 24 febbraio 1984 diretta al Ministero poneva in evidenza le contraddittorietà dei risultati raggiunti, nonché le perplessità perché l'accordo che modifica le aliquote tariffarie di spettanza delle componenti portuali innova profondamente il sistema;

il costo delle operazioni non diminuisce per il Provveditorato e le tariffe per l'utenza rimangono troppo alte, nonostante le previsioni di un contenimento di costi per oltre 4 miliardi -;

se non intenda intervenire per verificare la legittimità della assegnazione delle operazioni di banchina alla compagnia, ed in caso negativo, annullare le deliberazioni dell'ente portuale e ripristinare la competenza del Provveditorato ad essere unico interlocutore con l'utenza e responsabile di tutte le operazioni di banchina. (4-08228)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi per i quali a Dante Zuccarelli, dipendente dell'osservatorio astronomico di Collurania, in Teramo, non sia riconosciuta la qualifica V, in conformità con le mansioni svolte;

se il ricorso in tal senso prodotto alla Commissione nazionale istruttoria presso il Ministero della pubblica istru-

zione (direzione generale istruzione universitaria - divisione III) dal sopra nominato in data 10 maggio 1983 (protocollo 7703) sia stato esaminato e in caso positivo con quali conclusioni. (4-08229)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che il governo iraniano ha commissionato al governo elvetico 85 aerei da addestramento civile PC7 Turbo che in Italia vengono adattati ad uso militare ed equipaggiati di armi - se questa bizzarra cooperazione, che carica di grave responsabilità due nazioni ma che vede esposta a critiche soprattutto l'Italia, sia ritenuta dal Governo un'azione volta a favorire la pace nel teatro Iran-Iraq. (4-08230)

ABETE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se e quali iniziative intenda assumere per la cartiera del Lazio SpA costituita nel 1968 e operante nel comune di Guarcino (Frosinone), dichiarata fallita dal tribunale di Frosinone nel 1983.

Per sapere se non ritenga opportuno - nel quadro di un più ampio piano di risanamento e ristrutturazione del settore cartario - intervenire affinché sia valutata l'opportunità di un rilancio della cartiera stessa in una zona gravemente colpita dalla crisi occupazionale in questi anni. (4-08231)

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

da dieci anni non si procederebbe alla nomina di un giudice di carriera nella pretura di Amantea, che ha un territorio mandamentale molto ampio assorbendo di fatto anche i carichi civili e penali che fino a una decina d'anni fa pesavano sulla soppressa pretura di Aiello Calabro;

la pretura di Amantea è sprovvista di cancellieri da più di dieci anni;

Amantea è situata in un'area « calda » della Calabria quale la costa tirrenica, dove la speculazione edilizia e mafia hanno diffuso il loro dominio condizionando la vita civile, sociale e politica di decine di comuni piccoli e grossi;

ad Amantea i delitti di stampo mafioso non sono stati pochi, dalla strage di Natale del 1981, con tre morti in una strada affollata la notte di Natale fino agli arresti del 1984 non si contano i tentati omicidi ed altri delitti, tutti rimasti impuniti e per i quali nessuno sarebbe stato neanche incriminato -:

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali non si sia ancora proceduto a nominare un magistrato di carriera alla pretura di Amantea, che potrebbe senza dubbio svolgere la propria attività con maggiore impegno e autonomia di quanto possa fare un pretore onorario troppo subordinato a scelte discrezionali;

se intenda attivarsi affinché si proceda alla nomina in tempi brevi sia del giudice che del cancelliere. (4-08232)

POLLICE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

ad Amantea vi sono 38 appartamenti costruiti dallo IACP, ultimati da due anni e mezzo, per la cui assegnazione non esisterebbe ancora la graduatoria;

le domande presentate da circa 300 famiglie sono rimaste ferme nel municipio di Amantea per ben sette mesi (dal settembre 1983 al marzo 1984), perché venisse fatta l'istruttoria in merito.

inoltrate alla commissione competente presso il tribunale di Paola, le domande sono state restituite al comune perché alcuni documenti risultavano compilati in difformità, con ritardo di altri quattro mesi necessari per rifare le certificazioni difformi;

nei mesi di luglio e agosto 1984, alcune famiglie di villeggianti cosentini, sarebbero stati « ospitati » nelle case IACP

vuote, fatto questo di cui sarebbero stati subito informati il sindaco e i carabinieri di Amantea, che non avrebbero impedito ai villeggianti di restare nelle case IACP fino a tutto agosto;

una situazione del genere suscita le ire e le rimostanze di quelle famiglie che aspettano da anni un alloggio decente e che, invece, se lo vedono negato per ritardi burocratici —;

se i fatti esposti rispondono al vero;

come intende intervenire, per quanto di sua competenza, per accertare se i fatti esposti rispondano al vero, e per ristabilire procedure che rendano trasparenti tutti gli atti pubblici. (4-08233)

VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso:

che il sindaco di Mignano Monte Lungo (Caserta) con una propria lettera ha informato che: « i recentissimi avvenimenti susseguentisi e connessi ai passati e vicini fatti sismici, oltre alle calamità di natura meteorologica, hanno reso questo paese, evidentemente perseguitato da una maledizione biblica, una zona in agonia, con il blocco di ogni attività commerciale, economica e occupazionale. Ponte bloccato, strade interrotte, case pericolanti, commercianti ed abitanti sfrattati completano un quadro desolante degno di terre abissine. Gli abitanti, stretti in una morsa di disperazione, sono esasperati, il malcontento serpeggia ovunque, la gente cova sentimenti di rabbia e di sdegno. Proprio ieri lo scrivente in qualità di ufficiale di Governo ha dovuto sfrattare ancora sette famiglie e tre commercianti per un palazzo pericolante al centro del paese, senza avere poteri adeguati per adottare i provvedimenti atti a sanare i guasti creati e per lenire le piaghe di un popolo già martoriato dalla guerra e dai cataclismi che le forze infernali hanno scatenato. Come dare una casa a tanta gente? Come ridare fiducia e speranza ai commercianti, artigiani ed operatori economici, ai

lavoratori disoccupati travolti da questa ondata di castighi da giudizio universale? Che cosa può fare un povero sindaco se non sa quali poteri può esercitare? Abbattere i palazzi pericolanti o ristrutturarli? E con quali coperture finanziarie adottare provvedimenti adeguati per evitare peggiori danni? Chi risponderà dinanzi alla magistratura quando da tutti disattesi verranno i cadaveri, travolti da prevedibili catastrofi di crolli? »;

che il sindaco ha chiesto di andare e subito a: « ... rendersi conto di come vive e di quante lacrime grondi questa popolazione che vanta di essere di un paese che ha dato il primo contributo di sangue per la rinascita dell'Italia. Che una commissione regionale, certamente non composta da gente che viene a scrollarsi le spalle e che emette responsi sibillini, o che resta in silenzio pilatesco (e di questa gente affetta da cronica malattia di indifferenzismo possiamo fare nomi e cognomi anche sulla stampa), senza esprimere direttive chiare e precise sul da farsi, faccia *ad horas* le perizie necessarie per stabilire non solo le diagnosi ma prima e soprattutto le terapie da adottare per risanare le piaghe che fanno agonizzare questa gloriosa e sfortunata Mignano Monte Lungo. Le casse comunali sono state dissanguate per le anticipazioni dei pronti interventi per eliminare i pericoli di crolli di fabbricati danneggiati, e per scongiurare le minacce alla pubblica e privata incolumità. Ma fino ad oggi non abbiamo ancora visto una sola lira per le somme anticipate » —

se, anche in considerazione del tributo di sangue dato da questo laborioso popolo di Terra di lavoro alla lotta di liberazione nazionale, non ritengano di dover intervenire con la massima sollecitudine, con i poteri del loro ufficio, per ristabilire il buon diritto dei cittadini di Mignano Monte Lungo ad un adeguato intervento dello Stato per difenderli dalle tragiche conseguenze di calamità naturali che l'incuria degli uomini, responsabili della cosa pubblica, fanno apparire immeritati castighi di Dio. (4-08234)

COLOMBINI, GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il sistema fiscale con l'imposizione della supertassa ha già fortemente penalizzato quei cittadini che hanno scelto di usare, quale carburante per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto;

il nuovo assetto di mercato ha, quindi, penalizzato quanti avevano precedentemente operato tale scelta in aperto contrasto con i principi costituzionalmente protetti di eguaglianza e di libertà;

a quanto risulta, a Roma e nel Lazio, la limitata rete di distribuzione di gas per autotrazione viene scarsamente o per niente rifornita di carburante con gravissimi danni sia per i cittadini utenti, sia per i lavoratori che in molti casi vengono messi « necessariamente » in ferie;

tale comportamento dei rifornitori non trova alcuna giustificazione di mercato e pertanto può prefigurarsi come vera e propria operazione speculativa;

nessun provvedimento di carattere amministrativo risulta finora assunto al fine di garantire il regolare rifornimento di gas di petrolio liquefatto —

i provvedimenti che i Ministri interrogati intendono adottare al fine di ripristinare il regolare funzionamento della rete di distribuzione di GPL e per tale via restituire ai cittadini ed ai lavoratori interessati la sicurezza dei rifornimenti e la certezza del posto di lavoro. (4-08235)

ZAVETTIERI, MUNDO, PIRO, CASALINUOVO, FERRARI MARTE, CRESCO E SALERNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'ENEL ha organizzato in un giorno di Carnevale, naturalmente a spese del contribuente, una « due-giorni » di direttori e giornalisti calabresi — circa quaranta — in visita alla centrale a carbone di Vado

Ligure col malcelato intento di « conquistare » alla causa della centrale di Gioia Tauro *opinion-makers* e operatori della carta stampata;

risulta fin troppo scoperto il tentativo « implicito » di determinare il silenzio stampa per tutte quelle voci — e non sono poche — che considerano l'impianto di Gioia Tauro nocivo e dannoso per la zona e per la regione, conculcando così un diritto fondamentale quale la libertà di opinione per la cui mortificazione l'ENEL non avrà complici i giornalisti calabresi —

se rientra nei compiti dell'ENEL organizzare viaggi del genere e quale valore scientifico riveste una missione i cui partecipanti sono soltanto giornalisti o direttori di testate;

se considera lecite, oltre che legittime, simili manifestazioni di natura propagandistica e se non ritiene giunto il momento di evitare ogni speculazione impedendo all'ENEL di svolgere azione inquinante nei confronti delle forze e delle istituzioni locali, incompatibile con le finalità di un ente pubblico;

se non ritiene utile e opportuno aprire un confronto serio e corretto con le istituzioni, in primo luogo la regione, sulle scelte che riguardano il futuro della Calabria. (4-08236)

BARZANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso

che sulla base della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il ministro dei lavori pubblici ha approvato in data 19 giugno 1984, un decreto in cui si stabiliscono le norme tecniche relative alle costruzioni anti-sismiche;

che tali norme, oltre a stabilire i criteri per costruire nelle zone sismiche di prima e seconda categoria, stabiliscono anche l'uso di materiali da costruzione, che devono avere una resistenza superiore a 100 kg/cm²;

che tale prescrizione esclude di fatto dalla muratura portante l'uso di ogni pie-

tra naturale, ma particolarmente il tufo il quale, nonostante le sue ottime caratteristiche, come fanno fede le secolari costruzioni e molti centri storici della bassa Maremma, del Lazio e di molte altre zone d'Italia, non presenta le caratteristiche previste dal decreto ministeriale, poiché dai precedenti 40 kg/cm² si sono stabiliti gli attuali 100 kg/cm² -:

se non intende apportare alle normative citate le necessarie modifiche al fine di consentire, nel rispetto della sicurezza antisismica, la utilizzazione del tufo tra i materiali da costruzione nelle zone sismiche, tenendo conto delle sue ottime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche e della importanza economica e occupazionale che rappresentano le cave di tufo esistenti nei territori della bassa Maremma, per quanto riguarda la regione toscana. (4-08237)

TREMAGLIA E BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

la cooperativa di San Patrignano (Forlì), gestita da Vincenzo Muccioli, è stata oggetto di tre distinti accertamenti di carattere tributario, rispettivamente negli anni 1981, 1982 e 1983;

negli ultimi anni la medesima cooperativa è stata oggetto di altre due verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro;

si ha notizia che dopo la recente incredibile sentenza di condanna di Vincenzo Muccioli, emessa dal tribunale di Rimini, sarebbe scattata una nuova verifica di carattere fiscale nei confronti sempre della cooperativa di San Patrignano;

il tutto ha la caratteristica di una vera e propria persecuzione a danno di un uomo, Vincenzo Muccioli, che con le sole proprie forze ed impegnando disinteressatamente l'intero suo capitale, ha realizzato una iniziativa che è esempio per tutti e con la quale i giovani, con il lavoro organizzato nella comunità di San

Patrignano, riscoprendo l'entusiasmo per la vita, escono dal *tunnel* della droga -

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza per fare revocare la verifica fiscale in corso, affinché cessi la vera e propria persecuzione nei confronti di Vincenzo Muccioli e della comunità di San Patrignano. (4-08238)

CIANCIO E GUERRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che la legge 27 febbraio 1984, n. 17, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, ha introdotto la seguente disposizione: « *Articolo 7-ter.* — Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA » -

se il ministro non intenda, con atto amministrativo o apposito provvedimento, estendere la norma anche alla produzione della pesca marittima e delle acque interne che, ai fini delle citate erogazioni da parte dell'AIMA, si trovano nelle stesse identiche condizioni dell'agricoltura, precisando, nel contempo, che le operazioni stesse debbono essere assimilate a quelle escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Gli interroganti ritengono che il provvedimento da adottarsi debba assumere carattere di urgenza al fine di ovviare ad una dimenticanza che potrebbe avere pesanti riflessi tributari nei confronti degli esercenti la pesca e dei vari organismi associativi. (4-08239)

TRAMARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che secondo i dati elaborati dall'ISTAT sul censimento del 1981 gli alfabeti residenti a Chioggia (Venezia) sono 2.193 e rappresentano il 3,9 per cento della popolazione;

che il coraggio civile delle autorità di Chioggia nel denunciare tale incredibile

(ma autentica) realtà, deve servire da esempio per tutti, poiché è facile intuire che non siamo di fronte ad un caso unico né tanto meno sporadico, bensì ad un fenomeno molto diffuso;

che in tale situazione gli insegnanti dei corsi di 150 ore, più che svolgere il programma ministeriale, si limitano ad insegnare (o reinsegnare) agli alunni a leggere e a scrivere —;

quale sia il programma del Ministero a breve e medio termine per istituire anche in tutto il Nord i corsi di alfabetizzazione che a tutt'oggi vengono tenuti, sancendo ufficialmente un antico e razzistico pregiudizio, solo nel Meridione o nelle grandi città del Nord interessate alla massiccia emigrazione di meridionali. (4-08240)

CALVANESE E AULETA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Cava dei Tirreni si è determinato un grave stato di tensione tra i coltivatori di tabacco, perché il Monopolio si rifiuta di: applicare i prezzi stabiliti nell'accordo interprofessionale del 18 gennaio 1985, relativi alla qualità *Burley*, ed in particolare l'aumento del 7 per cento per le qualità A e B; e corrispondere, a differenza degli anni precedenti, la maggiorazione di lire 20.000 a quintale per la preparazione, allestimento e cernita dei tabacchi effettuata dai coltivatori di Cava dei Tirreni;

da due giorni la locale Agenzia dei Tabacchi ha sospeso ogni attività;

in un incontro odierno in prefettura non si è potuta trovare una soluzione al problema per l'assenza dei rappresentanti del Monopolio —

se intendano, per le parti di rispettiva competenza, intervenire affinché sia garantita una soluzione rapida della vertenza, nel rispetto delle aspettative dei coltivatori. (4-08241)

ROSSINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali straordinari impegni, concluse le feste del Carnevale, trattengano ancora il Ministro dall'apporre la firma ai numerosi decreti, da tempo pronti, riguardanti centinaia di lavoratori del ragusano che da circa un anno attendono, nell'indigenza più nera, il trattamento di cassa integrazione. (4-08242)

ROSSINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

che il territorio comprendente i comuni di Vittoria, Comiso ed Acate è oggetto da tempo di un attacco delinquenziale (delitti, rapine, *racket*) che, in non pochi casi, ha aperto la strada ad operazioni di penetrazione criminale e mafiosa;

che, specificamente nel comune di Vittoria, nelle ultime settimane, si sono accentuati i tentativi di intimidazione a danno di rappresentanti di istituzioni democratiche, come dimostrano l'aggressione subita dal sindaco dentro il locale mercato ortofrutticolo in occasione della esecuzione di una ordinanza emessa a tutela della pubblica incolumità, e la devastazione dell'abitazione di campagna dell'onorevole Aiello, oggetto, a sua volta, di ripetute minacce;

che, in tale gravissima situazione, non aiuta certo lo stabilirsi di un clima di pacifica convivenza e di rispetto delle istituzioni, la campagna portata avanti da ambienti della Federmercati a Vittoria e in altri comuni della provincia, tesa alla non applicazione della legge n. 441 sulla vendita a peso netto delle merci —;

se non ritiene necessaria e urgente l'adozione di precisi provvedimenti tendenti a prevenire e a reprimere ogni manifestazione delinquenziale e mafiosa, nonché a far sì che si esprima un pieno impegno dello Stato e dei suoi apparati ai fini del rispetto e dell'applicazione della legge n. 441. (4-08243)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

ALOI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi per cui ad oggi, malgrado che la legge regionale 22 novembre 1984, n. 35 (regione Calabria), disponga lo scioglimento dei CIAPI di Catona (Reggio Calabria) e Crotone (Catanzaro), non si è provveduto alla nomina del commissario liquidatore e alla sistemazione del relativo personale mediante il passaggio dello stesso — in qualità di precario — alla regione, previa prova di accertamento di idoneità;

se sia a conoscenza dei motivi per cui il personale dipendente in questione non percepisce da circa due mesi retribuzione alcuna, malgrado sia previsto lo stanziamento *ad hoc* di una congrua cifra idonea ad assolvere a compiti d'ordinaria amministrazione;

che cosa intendano fare, nell'ambito delle proprie competenze, per ottenere l'applicazione delle predette disposizioni al fine di eliminare i suddetti inconvenienti e di venire incontro alle legittime attese dei dipendenti interessati che, non fruendo allo stato di retribuzione, si trovano in serie difficoltà finanziarie. (4-08244)

MUSCARDINI PALLI E ALMIRANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in considerazione della rilevazione dell'osservatorio permanente del Ministero dell'interno sul fenomeno droga, al 15 settembre 1984, per cui risulta che sono 22.600 i tossicodipendenti ufficialmente in cura nelle strutture pubbliche e private —:

quanti di questi continuino il trattamento e quanti lo hanno felicemente terminato e quanti sono stati reinseriti nella vita sociale;

per quale motivo manchino da questa rilevazione dati della provincia di Torino, delle tre strutture di Bologna, di Grosseto, Livorno, Pisa e delle 6 strutture di Roma. (4-08245)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se è al corrente dei gravi disagi cui sono sottoposti i lavoratori che giornalmente devono raggiungere Milano col treno « diretto » 2958 in partenza da Voghera, secondo quanto riportato sull'orario ufficiale, alle 6,58, ma sistematicamente in rilevante ritardo. Si fa presente che il numero di vetture di cui è formato detto convoglio è assolutamente insufficiente, per cui i lavoratori viaggiano in modo assai disagiato. Gli interessati hanno presentato un esposto alla Direzione compartimentale di Milano, sottoscritto da 1.165 persone, per evidenziare il grave stato di disagio, senza che dall'ufficio competente siano stati presi adeguati provvedimenti;

in considerazione che a causa di quanto segnalato, i lavoratori, oltre a viaggiare in stato di particolare disagio, giungono sui posti di lavoro in ritardo; quali misure il ministro intende adottare per ovviare ai gravi inconvenienti lamentati. (4-08246)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'area dell'USL n. 13 della provincia di Livorno vige uno stato di continua litigiosità che si traduce in lagnanze da parte dei cittadini per il cattivo funzionamento della medicina sul territorio e quindi richiesta di cure all'estero o presso ospedali di altre città il tutto con grave nocumento per coloro che hanno bisogno di cure;

da alcune settimane la stampa toscana, ed in particolare livornese, si occupa di vicende relative al trasferimento di personale degli uffici del comune e dalle USL di Livorno, oltre a riportare comunicati stampa con denunce e smentite in un carosello di incredibile confusione;

dalle notizie apparse sembra di poter rilevare che vengono effettuate, da parte di assessori, presidente dell'USL, direttori

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

degli uffici, vere e proprie vessazioni ed intimidazioni che si concretizzano non solo nell'obbligare i dipendenti a trasferimenti di ufficio, ma anche a trattenere, dalla busta paga di alcuni dipendenti, importi a titolo di sotto orario mentre altri godono di privilegi inauditi -:

se non intendano, ciascuno per la parte di loro competenza, intervenire per riportare ordine all'interno degli uffici pubblici soprariportati e se acclarati i fatti commissariare l'USL n. 13 di Livorno.
(4-08247)

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Massa Carrara, in data 27 dicembre 1984, ha indirizzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza - Divisione III, proposta di scioglimento del Comitato provinciale INPS di Massa Carrara ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

il comitato INPS di cui sopra è inoperante da alcuni mesi, le riunioni vanno deserte per mancanza del numero legale;

a causa di tale inoperosità, la normativa vigente viene disattesa e i ricorsi dei lavoratori vengono respinti senza essere esaminati, così come le domande di rateazione dei contributi presentate dai datori di lavoro;

la situazione determinatasi reca grave nocumento alle categorie assistite;

tutto quanto sopra si è determinato a causa dell'incredibile atteggiamento del presidente del comitato provinciale INPS di Massa Carrara, professor Egidio Comi, che arrogantemente ha costretto il comitato a mere funzioni di presa d'atto delle sue decisioni personali tendenti ad emarginare le altre parti sociali -:

i motivi della mancata risposta alla proposta di scioglimento del comitato provinciale INPS di Massa Carrara avanzata in data 27 dicembre 1984 dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

se non ritiene il ministro del lavoro e della previdenza sociale che esistano gli estremi per sciogliere il Comitato e nominare un Commissario straordinario;

se non ritengano, ciascuno per la parte di competenza, di dover inviare tutta la documentazione all'autorità giudiziaria, affinché siano acclamate eventuali responsabilità di ordine giudiziario.

(4-08248)

FANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

numerosi operai Q/ti della zona 12.2 TE-LF di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) hanno fatto ricorso al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, avverso l'inquadramento in quarta categoria previsto dal decreto ministeriale n. 450 del 15 febbraio 1980;

il data 14 febbraio 1982 il TAR, accogliendo il ricorso suddetto, con sentenza annullava la tabella C 13;

a sua volta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato faceva ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di annullamento della tabella C 13;

in data 15 giugno 1984 il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR di Reggio Calabria -:

perché il Ministro dei trasporti ha adottato il decreto ministeriale n. 2352 del 27 ottobre 1983 che ripropone la tabella C 13 annullata dal TAR;

se si è seguita una procedura corretta;

se e come pensa di affrontare e risolvere positivamente una questione che ormai si trascina da oltre un quinquennio, provocando danni a numerosi operai delle ferrovie.
(4-08249)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che la progettazione originaria dell'autostrada A24 prevedeva il collegamento con l'altipiano delle Rocche;

che la successiva realizzazione dell'opera non ha portato a compimento il disegno originario, essendosi interrotte agli impianti sciistici di Campo Felice le opere di collegamento con la A24;

che da questa interruzione traggono grave danno i comuni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli, esclusi da vie di collegamento veloci e quindi soffocati nelle loro potenzialità di sviluppo turistico;

quali ragioni impediscano il completamento dell'opera con la realizzazione della galleria di collegamento fra Campo Felice e l'Altopiano delle Rocche, garantendo sviluppo organico a tutta la zona, con correzione dell'attuale sopravvalutazione della zona di Campo Felice a scapito del più vasto territorio dell'Altopiano.

(4-08250)

MONDUCCI E CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che con circolare 211 del 9 luglio 1984 il Ministero della pubblica istruzione attribuiva l'assegnazione delle sedi di titolarità ai docenti delle scuole medie di primo grado, dando la precedenza ai docenti da nominare in ruolo, in quanto inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari rispetto ai docenti da immettere in ruolo ai sensi degli articoli 37 e 57 della legge n. 270 -:

se non intenda assumere iniziative onde sia rispettata la regola nella attribuzione dei posti disponibili per immissione in ruolo del 50 per cento a favore di vincitori di concorso e del 50 per cento a favore degli inseriti nelle graduatorie ai sensi della legge n. 270.

(4-08251)

DUTTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere -

che cosa è stato fatto dall'Azienda autonoma assistenza al volo e dal Ministro dei trasporti per comporre la vertenza dei dipendenti del Centro di controllo regionale di Roma nella quale si rileva essenzialmente il mancato rispetto di impegni assunti dalla stessa Azienda in occasione di un accordo con le organizzazioni sindacali sociali del 18 maggio 1984;

se a giudizio del ministro debbano considerarsi voli di collegamento con le isole quelli di linea oppure qualsiasi volo, compresi quelli privati, considerato che l'azienda ha fornito una sua interpretazione della legge e il sindacato un'altra;

se il ministro non ritiene opportuno favorire un accordo, sulle modalità di effettuazione degli scioperi, nel rispetto della legge n. 242 del 1980, tra l'azienda e i sindacati.

(4-08252)

ALPINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che dal maltempo, particolarmente dalle gelate, sono derivati in Umbria danni gravi a tutte le colture e particolarmente all'ulivo ed a quelle orticole -:

quali interventi sono stati programmati in favore degli agricoltori;

se siano state adottate procedure per far fronte in tempi brevi alle esigenze dei produttori della regione Umbria, tra le più penalizzate dalla politica agricola comunitaria, in particolare con riferimento alla olivicoltura.

(4-08253)

POLLICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

in Lombardia ha luogo il traffico ferroviario più intenso che interessa i lavoratori pendolari;

negli ultimi mesi per cause varie, non ultime il maltempo, si sono creati gravi disagi che molto spesso hanno por-

tato ad una aperta contestazione da parte degli utenti, che si sono poi riversate sul personale ferroviario e in particolar modo sul personale macchina e di stazione con tentativi a volte esasperati contro uomini e cose;

molte delle cause possono ascriversi ad una progettazione di mezzi di trazione elettronici (motrici, Ale 724 e locomotori 633-632) parziale in quanto la strumentazione è sofisticatissima e soggetta a frequenti guasti abbastanza incomprensibili ed alcuni dovuti ad abbassamento della tensione di linea nelle ore di punta a causa del sovraccarico;

la programmazione degli orari e di conseguenza delle fermate non solo razionali;

si attuano turni del personale con utilizzazione dei mezzi di trazione non omogenei che causano disagi non indifferenti, anche perché i corsi di aggiornamento del personale non avvengono spesso -;

quali provvedimenti si intendono prendere anche perché non si risolvono i problemi con punizioni severe (giorni di sospensione) nei confronti del personale di macchina e del personale di officina e quando si intende dotare l'azienda di macchine moderne per un servizio pubblico efficiente e all'altezza delle necessità.

(4-08254)

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi sarebbero stati rinvenuti, dietro segnalazione anonima, in località « Monte Mummolo » del comune di Caiazzo, in provincia di Caserta, due capannoni utilizzati come deposito di bidoni contenenti le scorie radioattive di materiali usati nei laboratori degli ospedali per radiografie ed altri accertamenti;

la ditta SORIM, che utilizzava i capannoni in oggetto, avrebbe trasportato in giro per l'Italia le scorie radioattive, avendo contratti anche fuori della Campania, come ad esempio con gli ospedali di Messina, il secondo policlinico di Palermo e due nosocomi romani, per il prelievo di materiali di risulta -;

se quanto affermato risponde al vero;

se tale deposito è stato autorizzato e se sono state esperite tutte le procedure di controllo e di sicurezza previste dalla legge per il trasporto e lo stoccaggio di scorie radioattive di questa natura;

se e dove esistono in Campania depositi adibiti allo stoccaggio di scorie e altri materiali radioattivi. (4-08255)

SEPPIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che il Centro Affari di Arezzo organizza nella prima decade del mese di settembre la « Mostra dell'oreficeria e argenteria aretina con il gioiello italiano », manifestazione che è giunta alla sua VI edizione con notevoli successi di presenza e di immagine internazionale per la produzione e commercializzazione della produzione del settore -;

se non ritiene inopportuna la contemporaneità della manifestazione « Orogemma - Mostra internazionale di gemmologia, oreficeria, gioielleria e macchinari » che si svolgerà a Vicenza dal 14 al 18 settembre 1985 a cura dell'Ente Fiera di Vicenza;

se l'autorizzazione all'Ente Fiera di Vicenza a svolgere detta manifestazione è stata concessa in prosieguo della precedente autorizzazione, scaduta nel 1984, per l'organizzazione nel periodo 20 settembre-3 ottobre della « mostra della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi » della quale è evidente il diverso contenuto merceologico nonché l'area di mercato interessata;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1985

se non ritiene opportuno intervenire *a posteriori*, visto fra l'altro che indubbiamente i competenti organi del Ministero dell'industria non riescono a coordinare le manifestazioni in fase di autorizzazione preventiva, affinché non si crei un disorientamento da parte degli imprenditori commerciali italiani e stranieri a discapito esclusivo dell'intero settore orafa-argentero italiano. (4-08256)

SEPPIA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se risponde a verità che la rosa dei progetti, valutati « eleggibili », che verranno sottoposti al CIPE per le decisioni in ordine ai finanziamenti sul FIO 1984 non include alcun progetto presentato dalla regione Toscana. In particolare sono risultati esclusi i progetti concernenti l'irrigazione e il riordino fondiario delle zone denominate dall'invaso di Montedoglio, in val di Chiana (16,8 miliardi) e in val Tiberina (9,7 miliardi). L'accantonamento viene motivato in considerazione della « non immediata operatività del progetto », poiché la disponibilità di acque nei due lotti si avrà rispettivamente dopo due anni e dopo un anno dalla esecuzione dei lavori proposti. Quanto sopra nonostante che il progetto presentato documenti come non sia economicamente conveniente attendere il completamento delle opere concernenti l'invaso e l'adduzione primaria per avviare gli interventi di riordino fondiario e di distribuzione secondaria. Tali interventi, in particolare quelli di riordino fondiario, hanno infatti tempi relativamente più lunghi rispetto all'adduzione primaria e, senza un loro tempestivo avvio, si verifica l'inevitabile situazione di disporre di acqua nell'invaso e di non poterla distribuire per molti anni in misura di gran lunga inferiore alla potenzialità;

se, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che poggiano sulla condivisibile preoccupazione di assicurare la massima efficacia alla spesa pubblica non si ritenga opportuna una modifica delle deliberazioni che il CIPE dovrà prendere entro breve tempo. (4-08257)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'esito del concorso per professori universitari associati G. 59, che ha visto bocciati 10 candidati su tredici (fra cui il direttore dell'*Osservatore Romano* Mario Agnes) numerosi candidati hanno prodotto ricorso al TAR;

che in data 14 febbraio è stata notificata, dal ministro della pubblica istruzione istanza di ricusazione dei componenti la commissione giudicatrice del G. 59 (Storia del Cristianesimo), da parte di uno dei candidati bocciati;

se non ritenga di dover immediatamente intervenire, a scopo cautelativo, per sospendere le chiamate dei tre soli vincitori di concorso del G. 59, in attesa che venga chiarita l'intera vicenda di un concorso, che ha avuto un *iter* contorto e risvolti poco trasparenti. (4-08258)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione definitiva del signor Bombino Paolo, nato a Ruvo di Puglia il 24 marzo 1920 ivi residente in via Morandi, 7, che dal 1978 è in attesa della liquidazione della pensione dal comune di Genova, di cui era dipendente (n. di posizione della pratica 2797857, n. di iscrizione pensione provvisoria 6806606). (4-08259)

AGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che durante una visita ispettiva effettuata al carcere di Poggioreale del giorno 19 febbraio scorso ha verificato condizioni di affollamento (2.500 presenze su 1.500 posti), strutture umide e fatiscenti, gravissime carenze igienico-sanitarie, assenza totale di strutture di socialità, che rendono l'istituto di Poggioreale un luogo indegno di un paese civile;

che in particolare ha constatato la intollerabile situazione di vita in cui ven-

gono tenuti gli imputati al « maxiprocesso » che si sta svolgendo a Napoli, a Poggioreale è tale da mettere in pericolo il loro diritto di presenziare al giudizio;

che più specificatamente gli imputati detenuti a Poggioreale:

a) sono alloggiati 20 per cella nonostante il padiglione Napoli sia completamente vuoto, in letti a castello, senza spazio per muoversi con conseguenti tensioni, finestre obbligatoriamente aperte per l'affollamento con un gelo insostenibile e con carenza di coperte e di indumenti pesanti;

b) usufruiscono di un impianto igienico (una turca e un lavandino) in 20, per cui per essere pronti ad andare in causa alle 7.00 (il processo inizia alle 10) devono svegliarsi alle 2.00-3.00 di notte;

c) non usufruiscono di una alimentazione sufficiente e normale, dato che l'unico pasto caldo e poco più sostanzioso viene distribuito alle 12 e al loro rientro dal processo è immangiabile, né possono supplire con la preparazione dei pasti in cella dato il sovraffollamento;

d) sono sottoposti ogni mattina fra le 7 e le 8,30 a ben due perquisizioni successive, la prima degli agenti di custodia, la seconda dei Carabinieri, perquisizioni che si svolgono nel corridoio, dove sono fatti spogliare tutti assieme, al freddo, senza alcun rispetto per la riservatezza;

e) hanno divieto di portare carta e penna per prendere appunti in udienza —:

quali provvedimenti il ministro intenda assumere per garantire a questi imputati detenuti a Poggioreale le condizioni necessarie di serenità per affrontare il giudizio, per contribuire all'accertamento dei fatti e alla propria difesa; e quindi quali provvedimenti intenda assumere per mutare urgentemente le loro attuali condizioni di vita che rischiano di costringere in breve tempo la maggior parte di loro, sotto lo stress psico-fisico, ad abbandonare il processo per ragioni di sopravvivenza. (4-08260)

FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, SODANO, PILLITTERI E LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'ordinanza ministeriale del 4 febbraio 1984 sulla definizione degli organici del personale docente prevede l'immissione in organico delle cattedre del corso sperimentale ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 e che il Ministero della pubblica istruzione ha già predisposto una bozza di circolare nella quale sono indicati gli aventi diritto ad esercitare la opzione tra la cattedra sperimentale e quella di titolarità e rilevato:

a) che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha dato parere sfavorevole alla emananda circolare;

b) che le 39 sperimentazioni ex articolo 3 provenienti da tutta Italia partecipanti al Convegno nazionale tenutosi a Lerici (La Spezia) il 5-6-7 dicembre 1984 « La sperimentazione nella scuola secondaria superiore: bilancio e prospettive », hanno ribadito la validità dello strumento del comando con il correttivo, rispetto all'attuale normativa, della pluriennalità, per garantire una sicura continuità didattica sia nella scuola di titolarità che di comando del personale interessato;

c) che la definizione di un organico determinato rigidamente, come quello previsto dalla circolare ministeriale in fase di emanazione da parte del Ministero, è in contrasto con le finalità generali della sperimentazione previste dai decreti delegati (ex articolo 3), tuttora vigenti e cioè: flessibilità delle strutture, verificabilità e modifica di essa e dei relativi progetti;

d) che il passaggio in organico delle cattedre sperimentali determinerà la loro assimilazione solo alle classi di concorso esistenti, misconoscendone le esigenze di diversificazione e togliendo ogni residua elasticità per quanto riguarda la nomina dei docenti;

e) che, trascorso il prossimo anno scolastico 1985-1986 (limitatamente al quale

le cattedre sperimentali non possono essere considerate disponibili ai fini dei trasferimenti e passaggi), se la nomina nelle cattedre sperimentali potrà avvenire in base alla domanda di trasferimento, la richiesta della sede prevarrà abitualmente ed indubitabilmente sulle esigenze di sperimentare nuovi ordinamenti e nuove strutture, impedendo così di salvaguardare i diritti di una seria sperimentazione —:

i reali motivi del provvedimento e, a tale proposito, se il Governo comunque non ravvisi l'opportunità di sospendere la emanazione dell'ordinanza suddetta fino al momento in cui non sia stata fatta chiarezza in sede competente sul ruolo della sperimentazione nella scuola secondaria superiore, che allo stato attuale, in assenza della riforma e in conformità con i decreti delegati, rappresenta l'unico strumento effettivo di innovazione. (4-08261)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

i motivi per i quali ha negato il rinnovo della concessione dell'arenile del Poetto al comune di Cagliari, che lo ha sempre destinato ad attività balneari dei cittadini;

se non ritenga di giungere rapidamente ad una definizione del rapporto con detto comune, a garanzia del regolare svolgimento della stagione balneare prossima e del mantenimento di tutti gli insediamenti di cabine e di stabilimenti sulla spiaggia non incompatibili con il piano del porto citato;

se non ritenga che di fronte a scadenze di tale tipo di concessioni, anche con innovazioni legislative, si debbano tempestivamente rimuovere gli ostacoli per il rinnovo. (4-08262)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANFREDI, ZOPPI, RABINO, MEMMI, MALVESTIO, SCAIOLA, BROCCA, ARTESE, ARMELLIN, BECCHETTI, COMIS, BRICCOLA, BALZARDI, NAPOLI, DEL MESE, MORO, CITARISTI E COBELLIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della riforma sanitaria i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono stati incorporati nei servizi di igiene pubblica delle USL ed in particolare che tali strutture sono state assunte dalla USL che esercita la propria competenza nella città capoluogo di provincia o da una delle USL là dove il capoluogo di provincia coincide con più unità sanitarie locali;

da parte delle regioni è pressoché disattesa quella norma della legge di riforma che conferisce alle stesse il compito di organizzare i servizi multizonali nell'ambito dei quali sia esercitato, in modo uniforme e su territorio omogeneo, il servizio di controllo igienico-sanitario dei prodotti alimentari;

a seguito di tale carenza normativa, della cronica mancanza di mezzi finanziari, ed in assenza di programmi di aggiornamento tecnico e strutturale, le USL che hanno assorbito tali strutture non sono in condizioni di far fronte ai crescenti impegni che tale settore dell'igiene pubblica comporta;

le carenze lamentate trovano una drammatica conferma nei dati riportati da una nota rivista specializzata: *L'Informatore Alimentare* n. 7, agosto 1984 che così recita: « Mentre prima della riforma sanitaria venivano prelevati dagli ex vigili sanitari dai 400 ai 450 mila campioni all'anno di prodotti alimentari e bevande per analisi di legge, le USL (alle quali ora spettano tali compiti) nell'arco di tre anni

hanno controllato non più di 50 mila campioni »;

tale servizio di controllo dovrebbe incidere positivamente, attraverso la repressione degli abusi, non solo sulla autenticità e genuinità dei prodotti alimentari, ma specialmente nell'impedire la messa in commercio di prodotti che potrebbero rappresentare un grave pericolo per la salute dei cittadini —:

quali iniziative di indirizzo e di riforma, eventualmente anche sul piano legislativo, intenda attuare onde ricondurre il servizio, a suo tempo demandato ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, ad un nuovo organismo pubblico svincolato dalle attuali pesanti strutture sanitarie, e meglio dimensionato a livello territoriale per aree sociali ed economiche più omogenee; oppure se non intenda proporre, nell'ambito delle iniziative di riforma delle autonomie locali, l'individuazione di nuovi compiti in materia da demandare ai comuni e alle province che già in passato avevano dimostrato, nel settore in oggetto, capacità di iniziativa tale da far oggi rimpiangere il vecchio modello con troppa fretteolosità smantellato. (3-01649)

CODRIGNANI E RODOTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che negli anni 1946-1948 molti lavoratori che erano entrati in servizio nella polizia — agenti, sottufficiali, impiegati e funzionari — vennero allontanati dal servizio per discriminazione politica, e tenuto conto del fatto che la legge 15 febbraio 1974, n. 36 (« norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici o sindacali ») ha sanato la situazione per il settore privato ma mantiene una ingiusta disparità nei confronti del pubblico impiego — come il Governo intenda risolvere, almeno nel quadro delle celebrazioni del 40° anniversario della Resistenza, i casi — ormai solo pensionistici — di quanti, per provenire dall'impegno nel movimento di Liberazione non solo sono stati discriminati, ma

non hanno neppure ottenuto i benefici concessi agli ex appartenenti alla Repubblica di Salò. (3-01650)

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare a favore dei dipendenti del lotto che si trovano ad operare in uffici i cui locali sono stati dichiarati inagibili dal punto di vista igienico e sanitario. In detto decreto al comma 2 era stato stabilito che, indipendentemente dal piano di automazione del gioco previsto dalla legge n. 528 del 1982, il numero dei dipendenti del lotto che sarebbe risultato disponibile a seguito di provvedimento

di chiusura per assoluta inagibilità, avrebbe formato un contingente su base provinciale da immettere in servizio con decreto del ministro delle finanze negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica dello stesso Ministero in 2 scaglioni, rispettivamente alla data del 30 giugno 1985 e del 1° gennaio 1986;

considerato che il personale del lotto, e di ciò ne è a conoscenza l'Amministrazione opera in uffici che, nella quasi totalità, sono fatiscenti e scarsamente funzionali e igienicamente inadeguati si chiede se non si ritenga necessario ed improcrastinabile, per detti motivi, chiudere tali ricevitorie e destinare detto personale agli uffici finanziari del comune di residenza, chiedendo subito quelle sedi di cui l'autorità sanitaria, da anni, ha raccomandato l'eliminazione. (3-01651)

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza di quanto è stato denunciato dal *Corriere medico* del 6 febbraio 1985. A Castrovillari il direttore sanitario, che aveva spedito una lettera di ammonimento ad una infermiera ritenuta assenteista è stato oggetto delle proposte del sindacato. La USL lo ha così sospeso dall'incarico. Di fronte all'episodio inaudito ed offensivo della morale e del diritto si chiede di conoscere con cortese sollecitudine:

a) se la USL ha poteri così estesi da sovrapporsi alle leggi ed allo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

b) come intende il Governo definire il ruolo e la funzione delle USL;

c) come si presenta l'attuale congiuntura per il vasto reticolo dei poteri regionali e locali delle USL;

d) se è giusto che all'interno dei poteri e delle sedi locali i sindacati possano attuare una tensione politica contro gli stessi avamposti istituzionali;

e) se il Governo intende far chiarezza sull'avvenimento e definire il ruolo e la funzione delle USL.

Le vicende locali sono enormemente intrecciate a fenomeni nei quali appare chiaro il malessere che si avverte nelle istituzioni dello Stato.

(2-00611)

« DEL DONNO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere - di fronte alla rottura delle trattative tra le organizzazioni sindacali FILCEA-CGIL, FCERICA-CISL e UILPEM-UIL da un lato e l'ENI e l'ASAP, sulle piattaforme sindacali relative: a) al confronto preventivo sulle scelte di politica industriale, sugli assetti societari, sulle ristrutturazioni e sulla politica degli orari di

lavoro e dell'occupazione; b) al rispetto all'attuazione degli impegni contrattuali; in relazione alle quali esprimono la preoccupazione per il deteriorarsi delle relazioni industriali nell'azienda pubblica dell'ENI, e per i possibili riflessi di ordine sociale che potrebbero determinarsi; l'esigenza che i processi di ristrutturazione e le scelte di politica industriale siano oggetto del preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, - quali provvedimenti intendano prendere per intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine politico che si frappongono al confronto di merito tra le parti sociali per rendere possibile una conclusione equilibrata della vertenza in atto.

(2-00612)

« RICOTTI, GAROCCHIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che molto scalpore ha suscitato l'esito del concorso per professore universitario associato del raggruppamento 59 « Storia del Cristianesimo », che ha visto bocciati, su 13 concorrenti, ben dieci candidati fra i quali il direttore dell'*Osservatore Romano* professor Mario Agnes -:

se, prima che vengano effettuate le chiamate dei tre fortunati vincitori, non intenda far luce sulla strana commissione d'esame composta, a quanto pare, da un massone appartenente alla loggia « Stella d'Italia » (il barnabita professor Achille Erba), dal cappuccino padre Stanislao da Campagnola al secolo Umberto Santochiara e dall'anti-vaticanista professor Francesco Maria Parente;

se ritenga che sia seria una commissione d'esame composta da docenti che ignorano la lingua greca e che dovrebbero giudicare lavori scientifici su scrittori tardo-greci e bizantini;

se ritenga, infine, che nella tabella di valutazione dei titoli scientifici e didattici, vada inserita, con opportuna collocazione, la voce « lettere anonime ».

(2-00613) « POLI BORTONE, RALLO, ALOI, TREMAGLIA, TASSI ».